

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Newsletter **FNC**

Newsletter #24

15 gennaio 2016

[Scarica la versione pdf](#)
[Vedi tutte le newsletter](#)

1. In primo piano
2. Ricerca
3. Osservatori
4. Eventi
5. Strumenti di lavoro
6. Formazione
7. Newsletter precedente



IN PRIMO PIANO

Protocollo d'intesa con il Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive - Facoltà di Economia della Sapienza

In data 1° dicembre 2015 la FNC ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Diritto ed Economia della attività produttive della facoltà di Economia della Sapienza, con lo scopo di individuare, porre in essere e divulgare congiuntamente studi, ricerche, eventi formativi e master per l'approfondimento e l'aggiornamento scientifico-professionale di tematiche tributarie e delle procedure concorsuali.

[Vedi il Protocollo FNC/La Sapienza](#)

Giovanni Castellani - 15 gennaio 2016.

seguimi su twitter [@gcastellani54](#)

Documenti

Il Mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni digitali

Dal 1° gennaio 2015, i servizi di commercio elettronico, telecomunicazione e teleradiodiffusione (i c.d. TTE) resi a privati consumatori finali (il c.d. B2C) sono rilevanti IVA nel Paese di stabilimento del committente. A partire dalla cennata data, pertanto, il prestatore deve applicare l'IVA su detti servizi in funzione delle regole vigenti nel Paese di stabilimento del committente. I soggetti passivi interessati, per evitare le complicazioni derivanti dall'esigenza di aprire posizioni IVA in tutti gli Stati membri nei quali risiede la propria clientela privata possono aderire ad un "regime speciale", denominato MOSS (Mini One Stop Shop), grazie al quale gli obblighi IVA vengono assolti nel Paese del prestatore, utilizzando un apposito portale della propria Amministrazione finanziaria.

La circolare offre un'attenta panoramica sia delle novità introdotte, nella normativa comunitaria e nazionale, in ordine ai criteri di territorialità delle prestazioni di servizi TTE, sia le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime MOSS.

Viviana Capozzi - 15 gennaio 2016. [Leggi il documento](#)

Il controllo dei revisori e dei sindaci di società: elementi di convergenza e distinzione nelle sfere di intervento nelle nuove norme di comportamento del collegio sindacale

La materia del controllo di società in questi anni ha conosciuto incisivi interventi di modifica.

L'attuale quadro generale normativo mette in luce che il legislatore continua a scommettere sul collegio sindacale, nonostante da alcune parti si faccia forte pressione contraria.

Nell'ambito di tale prospettiva e a proposito di interferenze con la revisione legale, si può allora sostenere che il collegio sindacale, anche a seguito della nuova disciplina della revisione legale di cui al d.lgs. n. 39/2010, è posto al vertice del sistema dei controlli svolti nella società, rispetto alla quale il revisore è mero interlocutore esterno.

Cristina Bauco e Raffaele Marcello - 15 gennaio 2016. [Leggi il documento](#)

I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D. Lgs. 139/2015

Il decreto bilanci ha introdotto a livello contabile, mantenendo la categoria delle piccole società, anche la nuova categoria delle micro-imprese, oltre ad innovare

significativamente molta della normativa del codice civile in materia di redazione del bilancio di esercizio.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il decreto implementa a livello nazionale la direttiva 2013/34/UE.

Il cambiamento è da considerarsi epocale, poiché il nuovo impianto sostituisce *in toto* le “vecchie” direttive, non limitandosi a rettificare alcuni specifici aspetti.

Matteo Pozzoli - 15 gennaio 2016. [Leggi il documento](#)

Il codice etico nelle organizzazioni

L'adozione di un “Codice Etico” rappresenta una prima risposta, da parte di un'organizzazione, all'esigenza di dare una dimensione etica e responsabile alla propria attività ed è il punto di partenza per costruire una strategia operativa ispirata ai valori della funzione sociale dell'impresa.

Ma il tema non resta solo in ambito accademico-professionale, poiché anche i Regolatori internazionali e locali stanno sempre più adeguando le loro scelte in questa direzione.

In tale contesto i professionisti dotati di una solida cultura aziendale, come noi commercialisti, sono e saranno, sempre più spesso, chiamati ad assistere le imprese in uno dei primi passi da intraprendere per “mettere la prima pietra”: la stesura e l'adozione di un Codice Etico.

Giovanni Castellani - 15 gennaio 2016. [Leggi il documento](#)

seguimi su twitter [@gcastellani54](#)

Incentivi per giovani e donne: riapre la misura "autoimprenditorialità" ex D. Lgs. 185/2000, Titolo I

LDopo mesi di attesa sono state finalmente riattivate le agevolazioni a valere sul Titolo I, D.Lgs. 185/2000. Circa 50 milioni sono stati messi a disposizione da parte di Invitalia per la concessione di finanziamenti a tasso zero a favore di imprese in fase di start up o da costituire, composte in prevalenza da giovani e donne. L'elemento cardine su cui si basa il processo valutativo è rappresentato dal piano d'impresa, all'interno del quale il proponente dovrà riuscire a dimostrare l'effettiva fattibilità del progetto in relazione alle potenzialità del prodotto/servizio, alle condizioni del mercato e alla sostenibilità economico-finanziaria.

Roberto De Luca - 15 gennaio 2016. [Leggi il documento](#)

OSSERVATORI

Osservatorio Economico - dicembre 2015

Delle nuove aperture di Partite Iva a novembre si registrano 38.607 nuove attività (+0,7% rispetto a novembre 2014) abbiamo 9.473 nuove società di capitali (24,5% del

totale delle nuove attività) e 2.021 società di persone pari al 5,2%. Stabile il debito pubblico a 2.211,9 miliardi di euro, prestiti e sofferenze bancarie riprendono a salire 8+0,6%). Nel terzo trimestre 2015 il contenzioso tributario fa registrare un calo delle giacenze dei ricorsi/appelli del 7,6% rispetto allo stesso trimestre del 2014.

Gianluca Scardocci - 15 gennaio 2016. [Leggi l'osservatorio](#)

EVENTI

In sede di Comitato Scientifico della FNC è stata accolta la proposta di partecipare all'organizzazione dei due seguenti convegni di studio:

L'abuso del diritto

Sassari, 22 gennaio 2016 - ore 10.00-13.30

I temi dell'elusione fiscale e dell'abuso di diritto sono di grande attualità e interesse, anche in considerazione della evoluzione normativa e giurisprudenziale che nel corso degli ultimi anni ha creato grandi difficoltà operative.

La norma introdotta con il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 assume pertanto una importanza fondamentale nel tentativo di dare certezze agli operatori professionali che operano nel campo della consulenza tributaria.

Il convegno organizzato dall'Ordine di Sassari, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, offre una importante occasione per fare il punto della situazione, grazie a relatori di primissimo piano provenienti dai settori che, a diverso titolo, intervengono nel complesso universo della normativa tributaria (dottrina, organi di controllo quali Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, giurisprudenza e professionisti).

[Scarica il programma](#)

L'etica disarmata: il ruolo cruciale dell'etica nei rapporti economici, finanziari e tributari

Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

Ostia, 4 febbraio 2016 - ore 9.30-13.00

Il convegno con la presenza di interlocutori di diversa provenienza accademica, professionale ed istituzionale, sarà incentrato sul ruolo cruciale dell'etica nei rapporti economici, finanziari e tributari, con particolare riferimento al valore aggiunto che si produce nel Terzo Settore.

[Scarica il programma](#)

Giovanni Castellani - 15 gennaio 2016

seguimi su twitter [@gcastellani54](#)

STRUMENTI DI LAVORO

Check list regime forfettario. [Scarica](#)

FORMAZIONE

Corsi e convegni

L'obiettivo dei corsi di formazione realizzati dalla Fondazione è quello di offrire ai partecipanti le più aggiornate conoscenze sia sulle tematiche tipiche dell'attività del Commercialista, sia su quelle più innovative per un ampliamento delle opportunità professionali.

Offerte formative

I corsi frontali possono essere richiesti dal singolo Ordine locale e, se inseriti nel relativo programma formativo, consentono l'acquisizione dei crediti formativi. Ciascun lettore può, dunque, sensibilizzare il proprio Ordine locale, cui basterà semplicemente contattare i seguenti recapiti: formazione@fncommercialisti.it oppure tel. 06/47829026.

Nella Newsletter Precedente

Ricerca

La disciplina della Patent Box alla luce dei primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Paola Rossi e Pasquale Saggese - 15 dicembre 2015. [Leggi il documento](#)

Tramonto o eclisse del contraddittorio procedimentale

Alessandro Riccioni - 15 dicembre 2015. [Leggi il documento](#)

La responsabilità civile del commercialista

Michela Rosmino - 15 dicembre 2015. [Leggi il documento](#)

Osservatori

Osservatorio Enti Locali - Dicembre 2015

Mara Oliverio e Laura Pascarella - 15 dicembre 2015. [Leggi l'osservatorio](#)

Istituzionale" è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha come scopo la valorizzazione della professione di Commercialista. La Fondazione ha sede in Roma, Piazza della Repubblica, 68.

Orario di apertura degli uffici: Lunedì-Venerdì 9.00 - 17.00;
Tel. 06/4782901; Fax: 06/4874756; Email: info@fncommercialisti.it (per informazioni generali) e formazione@fncommercialisti.it (per eventi formativi).

Sito web: www.fondazione nazionalecommercialisti.it

Questa email è stata inviata a [\[\[EMAIL_TO\]\]](#), [clicca qui per cancellarti](#).

**IL MINI SPORTELLLO
UNICO (MOSS) PER LE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI DIGITALI**

Documento del 15 gennaio 2016

F

N

C

ABSTRACT

Il 18 aprile 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 31 marzo 2015, n. 42 che ha dato attuazione alla disciplina recata dalla Direttiva 2008/08/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, prestazioni di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuati nei confronti di consumatori finali. Per effetto delle richiamate novità normative, dal 1° gennaio 2015, i cennati servizi di commercio elettronico, telecomunicazione e teleradiodiffusione (i c.d. TTE) resi a privati consumatori finali sono rilevanti IVA nel Paese di stabilimento del soggetto committente.

A partire dalla cennata data, pertanto, il soggetto prestatore si trova nella necessità di applicare l'IVA su detti servizi in funzione delle regole vigenti nel Paese di stabilimento del committente. Per evitare in capo ai prestatori le complicazioni derivanti dall'esigenza di aprire posizioni IVA in tutti gli Stati membri nei quali risiede la propria clientela privata è stata introdotta, prima a livello comunitario e poi nazionale, la facoltà di aderire ad un "regime speciale", denominato MOSS (Mini One Stop Shop), grazie al quale gli obblighi IVA possono essere assolti nel Paese del prestatore, utilizzando un apposito portale della propria Amministrazione finanziaria. Spetta poi allo Stato di stabilimento dell'operatore comunitario il compito di distribuire ai vari Stati membri di consumo l'ammontare dell'IVA loro spettante.

Con la presente circolare, si è inteso offrire una breve panoramica della disciplina comunitaria e nazionale di riferimento, soffermandosi sulle principali criticità già evidenziate dagli interpreti e sulle possibili soluzioni operative.

ABSTRACT

THE MINI ONE STOP SHOP (MOSS) FOR THE SUPPLY OF DIGITAL SERVICES*

On 18 April 2015, the legislative decree D.Lgs. 31 March 2015, n. 42 was published on the Italian Official Journal. This law implements the 2008/8/EC Directive on the VAT place of supply for services provided through electronic means and telecommunication, radio and television broadcasting services. Further to the new legislation, as of 1 January 2015, these digital services provided to private consumers are taxable in the customer's country of establishment.

Therefore, as of the mentioned date, suppliers of digital services are required to charge and account for VAT on these services according to the rules in force in their customers' country of establishment. To save suppliers having to register for VAT in every Member State where they supply to consumers, a special regime has been provided for - at EU level, and then at national level - i.e. the MOSS (Mini One Stop Shop). Thanks to the MOSS, the supplier may meet its VAT obligations in his own country, by using a special portal of the national Tax authority. The returns, along with the VAT paid, are then transmitted by the Member State to the corresponding Member State(s) of consumption.

This circular letter offers an overview of the relevant EU and national regulations, analyzes the main criticalities highlighted by legal scholars and describes the potential solutions to these issues.

* Traduzione a cura dell'Ufficio traduzioni CNDCEC

IL MINI SPORTELLO UNICO (MOSS) PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIGITALI

di **Viviana Capozzi**

Sommario: 1. La territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dell'e-commerce (TTE): disciplina comunitaria e nazionale. – 1.1 I criteri generali di collegamento con il territorio delle prestazioni di servizi intra-comunitarie presenti nella Direttiva 2006/112/CE. - 1.2 Le modalità di individuazione dei servizi TTE. - 1.3 La territorialità dei servizi TTE nella disciplina comunitaria. - 1.4 La disciplina nazionale sulla territorialità IVA dei servizi TTE. - 2. Il MOSS e il suo ambito di applicazione. – 2.1 Il MOSS per i soggetti stabiliti in territori UE (art. 74-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972). - 2.2 Il MOSS per i soggetti stabiliti in territori non UE (art. 64-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972). - 3. Il processo di registrazione e di cancellazione – 4. Le cause di esclusione dal MOSS – 5. Le modalità attuative del MOSS: dichiarazioni, versamenti e rimborsi – 6. Segue: verifiche e sanzioni. - 6.1 Controlli effettuati dallo Stato membro di identificazione (SMI). – 6.2 Controlli effettuati dallo Stato membro di consumo. – 6.3 Sanzioni.

1. La territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dell'e-commerce (TTE): disciplina comunitaria e nazionale

La Commissione europea da tempo ha avviato una serie di iniziative volte ad armonizzare, modernizzare e semplificare il funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. In questo quadro, si sono inserite le Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE (che hanno modificato le disposizioni relative alla territorialità IVA e i rimborsi IVA a soggetti stabiliti in Stati membri diversi da quello di rimborso, contenute nella Direttiva 2006/112/CE), le cui disposizioni sono state recepite dal legislatore nazionale con il D.Lgs. 19 febbraio 2010, n. 18, entrato in vigore il 20 febbraio 2010.

Le modifiche più rilevanti al previgente regime di territorialità IVA sono divenute efficaci a partire dal 1° gennaio 2010¹, mentre alcune misure residuali, fra cui quelle oggetto della presente analisi (i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione e dell'e-commerce resi nel B2C), sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹ Per un'attenta analisi delle novità introdotte in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi si veda: Documento IRDCEC n. 7 del giugno 2010.

1.1 I criteri generali di collegamento con il territorio delle prestazioni di servizi intra-comunitarie presenti nella Direttiva 2006/112/CE

In linea generale, in base ai nuovi artt. 44 e 45 della Direttiva 2006/112/CE (come modificati dalla Direttiva 2008/8/CE), il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo IVA (servizi B2B) è il luogo in cui questi (il committente) ha fissato la sede della propria attività economica (il c.d. criterio del “Paese di consumo”); mentre il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi rese nei confronti di persone che non sono soggetti passivi IVA (servizi B2C), è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica (il “Paese del prestatore”). Tali criteri generali sono soggetti ad alcune deroghe operanti con riferimento a specifiche tipologie di servizi, fra cui quelle relative ai servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) effettuati nei confronti di consumatori finali (B2C).

Prima di entrare nel merito degli specifici criteri di territorialità IVA operanti con riferimento ai servizi TTE, resi in regime B2C, si ritiene opportuno soffermarsi sulle indicazioni rinvenibili nell’ambito della disciplina europea per la corretta individuazione dei cennati servizi.

1.2 Le modalità di individuazione dei servizi TTE

Per una puntuale individuazione dei servizi TTE, è possibile fare riferimento agli artt. 6-bis (servizi di telecomunicazione), 6-ter (servizi di teleradiodiffusione) e 7 (servizi prestati tramite mezzi elettronici) del Regolamento 2011/282/UE, come modificato dal Regolamento 2013/1042/UE; tutte disposizioni immediatamente applicabili anche all’interno del nostro ordinamento, non necessitando di alcuna forma di recepimento interno. Inoltre, un ulteriore supporto nell’individuazione di detti servizi è rinvenibile nell’Allegato I al Regolamento 2011/282/UE che, per ciascuno dei 5 punti dell’Allegato II alla Direttiva 2006/112/CE, indica i servizi che sono da considerare ivi inclusi.

In base alle richiamate disposizioni, i servizi TTE vanno individuati come segue.

Servizi resi tramite mezzi elettronici

Sono “servizi resi tramite mezzi elettronici” quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Si considerano tali i servizi riconducibili alla seguente elencazione, meramente esemplificativa:

- la fornitura di prodotti digitali, compresi *software* loro modifiche o aggiornamenti;
- i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina *web*;
- i servizi automaticamente generati da un *computer* attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato *on line*, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un *computer*;
- le offerte forfettarie di servizi Internet (*Internet service packages*, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (il *forfait* oltre l'accesso a Internet, comprende elementi quali: pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni metereologiche o turistiche, spazi di gioco, *hosting* di siti, accessi a dibattiti online, ecc);
- *hosting* di siti *web* e di pagine *web*;
- manutenzione automatica di programmi (in remoto e *on line*);
- amministrazione in remoto di sistemi;
- conservazione (*warehousing*) dei dati *on line*, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;
- fornitura *on line* di spazio sul disco in funzione delle richieste;
- accesso o scaricamento di *software*, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, *software* antivirus e loro aggiornamenti;
- *bannerblocker*, ossia *software* per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
- *river* di scaricamento, come il *software* di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;
- installazione automatica *on line* di filtri per i siti *web*;
- installazione automatica *on line* di *firewalls*;
- accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica;
- accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
- contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
- abbonamento a giornali o riviste *on line*;
- siti personali (*weblog*) e statistiche relative ai siti *web*;
- notizie, informazioni sul traffico e previsioni metereologiche *on line*;
- informazioni *on line* generate automaticamente da *software* sulla base di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;
- fornitura di spazio pubblicitario, compresi *banner* pubblicitari su una pagina o un sito *web*;

- utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet;
- accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
- accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
- accesso o scaricamento di film;
- scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
- accesso a giochi *on line* automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;
- tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
- libri di esercizi completati dagli studenti *on line* e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

Viceversa, non sono servizi resi tramite mezzi elettronici quelli ricompresi nel seguente elenco, anch'esso meramente esemplificativo:

- i servizi di radiodiffusione e di televisione;
- i servizi di telecomunicazione;
- i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avviene elettronicamente;
- i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
- il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
- i CD e le audiocassette;
- le video cassette e i DVD;
- i giochi su CD-ROM;
- i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
- i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- i servizi di riparazione materiale *off line* delle apparecchiature informatiche;
- i servizi di conservazione dei dati *off line*;
- i servizi pubblicitari forniti, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;

- i servizi di *helpdesk* telefonico;
- i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- le prenotazioni in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- prenotazione *on line* di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

Servizi di telecomunicazione

Sono servizi di telecomunicazione quelli aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Sono considerati tali anche la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti di informazione globali.

Fra gli altri, si considerano servizi di telecomunicazione i seguenti (elencazione non esaustiva):

- i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
- i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (*Voice over Internet Protocol – VOIP*);
- i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione delle chiamate, chiamata a tre, e altri servizi di gestione chiamata;
- servizi di radioavviso;
- servizi di audiotext;
- fax, telegrafo, telex;
- l'accesso a Internet e al *World Wide Web*;
- le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazioni ad uso esclusivo del consumatore.

Servizi di teleradiodiffusione

Sono servizi di teleradiodiffusione i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di

comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

Sono servizi di tele radiodiffusione, fra gli altri, i programmi radiofonici o televisivi trasmessi su una rete radiofonica o televisiva, nonché quando distribuiti attraverso Internet o analogo rete elettronica (*IP streaming*) se diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Viceversa, non sono servizi di tele radiodiffusione (elencazione non esaustiva):

- i servizi di telecomunicazione;
- i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
- la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
- il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
- l'affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;
- i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analogo rete elettronica (*IP streaming*) a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

1.3 La territorialità dei servizi TTE nella disciplina comunitaria

Come anticipato, i servizi di TTE usufruiscono, in parte, di una disciplina derogatoria dei suaccennati criteri generali, ai fini dell'individuazione della loro rilevanza territoriale IVA. In proposito, la disciplina comunitaria attualmente vigente prevede che dette prestazioni siano sempre rilevanti nel Paese di stabilimento del committente, a prescindere da qualsivoglia verifica in merito alla natura (o meno) di soggetto passivo del committente. Qualora, infatti, si tratti di prestazioni rese verso soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri (le c.d. operazioni B2B o *business to business*), le medesime seguiranno il principio generale di cui all'art. 44 della Direttiva 2006/112/CE che ne determina l'imponibilità nel Paese del committente. Mentre, qualora si tratti di prestazioni effettuate verso consumatori finali (le c.d. operazioni B2C o *business to consumer*), le medesime seguiranno il regime derogatorio, di cui all'art. 58 della medesima Direttiva 2006/112/CE, che ugualmente ne determina l'imponibilità nel Paese del committente.

Le linee guida da seguire per l'individuazione dello *status* di soggetto passivo (o meno) del committente sono recate dall'art. 18 del Regolamento 2011/282/UE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 1, n. 2), lett. b), del Regolamento 2013/1042/UE, a decorrere dal 1° gennaio 2015. In proposito, si ricorda che, le citate disposizioni regolamentari europee, in quanto direttamente applicabili, risultano vincolanti senza necessitare di un recepimento nella normativa nazionale.

In base alla richiamata disposizione, il prestatore, se non dispone di informazioni contrarie, può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo *status* di soggetto passivo, nelle seguenti ipotesi:

1. se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti;
2. se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini IVA e effettui una verifica “di ampiezza ragionevole” dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario, “applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento”.

Tale regola generale, viene derogata in presenza di servizi TTE; in questo caso, la disposizione comunitaria in rassegna prevede che il prestatore, “che disponga o no di informazioni contrarie”, può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo IVA se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA. Viceversa, qualora il destinatario sia stabilito in territori extra-UE, il prestatore, se non dispone di informazioni contrarie, può considerare che il destinatario ha lo *status* di soggetto passivo IVA al verificarsi dei seguenti presupposti:

1. se ottiene dal destinatario un certificato rilasciato dalle Autorità fiscali competenti per il destinatario, attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986;
2. se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero di identificazione IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal Paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese “o di qualsiasi altra prova” attestante che il destinatario è un soggetto passivo e “effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento”.

Si è detto che, a seguito delle modifiche apportate a far data dal 1° gennaio 2015, i servizi TTE sono rilevanti IVA nel Paese del committente sia qualora siano resi in regime di B2B che qualora siano resi in regime di B2C. Tuttavia, la corretta individuazione dello *status* del committente assume estrema rilevanza in quanto la medesima determina differenze sostanziali sotto il profilo operativo.

Infatti, qualora si tratti di una prestazione B2B, il prestatore deve emettere una fattura senza applicazione dell'imposta, l'IVA dovuta sarà infatti assolta direttamente dal soggetto passivo

committente, mediante utilizzo del regime di inversione contabile (o *reverse charge*). Viceversa, qualora si tratti di una prestazione B2C sarà il prestatore a dover applicare l'imposta, in base al regime vigente nel Paese del committente, procedendo ad identificarsi ai fini IVA in detto Stato.

Proprio, al fine di evitare che i soggetti che effettuano operazioni B2C nell'ambito dei servizi TTE siano costretti ad identificarsi in tutti i Paesi nei quali effettuano dette prestazioni a far data dal 1° gennaio 2015 è stata introdotta per detti soggetti la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi IVA in un unico Stato membro, aderendo al regime facoltativo del MOSS, oggetto di approfondimento nel prossimo paragrafo.

Si è visto che, nell'ambito dei servizi TTE, ai fini della corretta imputazione territoriale delle prestazioni, risulta essenziale individuare il Paese di stabilimento del committente. A tal fine, è necessario osservare i criteri dettati dal Regolamento 2011/282/UE.

Una prima distinzione va operata con riferimento all'ipotesi in cui il committente sia o meno un soggetto passivo IVA. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 21 del Regolamento 2011/282/UE, infatti, quando una prestazione di servizi è effettuata a favore di un soggetto passivo o di un ente assimilato a un soggetto passivo (B2B), si considera Paese di stabilimento di detto soggetto, il Paese nel quale è stabilita la sede della sua attività economica, o in assenza, il Paese nel quale detto soggetto ha la sua residenza abituale o il suo indirizzo permanente. Tuttavia, qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo utilizza per le proprie esigenze.

Se il committente di una prestazione di servizi TTE è un consumatore finale (B2C) il paragrafo 2 dell'art. 23 del medesimo Regolamento 2011/282/UE dispone che il prestatore deve individuare il luogo di stabilimento del committente o, in mancanza, il suo indirizzo abituale o la sua residenza, in base alle "informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento".

Inoltre, se il committente consumatore finale è stabilito in più Paesi o ha l'indirizzo permanente in un Paese diverso da quello di residenza si dà la priorità (art. 24 del Regolamento 2011/282/UE):

- nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo in cui sono svolte le sue funzioni di amministrazione, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene nel luogo di altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze;
- nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente.

In aggiunta a detti criteri, il medesimo Regolamento, con specifico riferimento ai servizi TTE, individua i seguenti criteri presuntivi nei successivi artt. 24-bis e 24-ter:

- se i servizi vengono prestati in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet caffè, un ristorante o una *hall* d'albergo e la fruizione del servizio fornito richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo;
- se il luogo di cui al precedente n. 1 è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all'interno dell'Unione europea, il Paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri;
- se i servizi vengono prestati attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito nel luogo in cui è installata detta linea terrestre;
- se i servizi vengono prestati attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito sia il Paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
- se per la prestazione di servizi è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito nel luogo in cui il decodificatore o l'analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;
- in circostanze diverse da quelle di cui ai precedenti numeri da 3 a 5, si presume che il destinatario sia stabilito, nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due dei seguenti elementi di prova: l'indirizzo di fatturazione del destinatario; l'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione; le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto corrente utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca; il prefisso del paese (*Mobile Country Code* - MCC) dell'identità utente mobile internazionale (*International Mobile Subscriber Identity* - IMSI) integrato nella carta SIM utilizzata dal destinatario; altre informazioni commerciali pertinenti.

In merito ai descritti criteri presuntivi, l'art. 24-*quinqüies* del medesimo Regolamento precisa che i medesimi possono essere confutati dal prestatore sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori, da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove. Mentre l'Erario può confutare dette presunzioni se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.

1.4 La disciplina nazionale sulla territorialità IVA dei servizi TTE

Le modifiche apportate alla disciplina comunitaria inerente la territorialità dei servizi TTE sono state recepite nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 42 del 2015 (con effetto fatto retroagire al 1° gennaio 2015) il quale ha modificato gli artt. 7-*sexies* e 7-*septies* del d.P.R. n. 633 del 1972. Tali disposizioni normative, che fissano i criteri generali di collegamento con il territorio dello Stato delle prestazioni in oggetto, vanno comunque integrate con la normativa regolamentare europea sin qui richiamata, la quale, come si è detto, risulta immediatamente applicabile senza necessità di alcun recepimento interno.

A seguito delle modifiche apportate agli artt. 7-*sexies* e 7-*septies* del d.P.R. n. 633 del 1972, si considerano effettuate in Italia le seguenti prestazioni, quando rese a committenti non soggetti passivi (B2C) domiciliati in Italia o ivi residenti senza domicilio all'estero:

1. servizi resi tramite mezzi elettronici;
2. servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, sempre che siano utilizzati nel territorio dell'Unione europea.

Con riferimento alla prima categoria di prestazione di servizi (di cui al precedente punto 1), va osservato che la disposizione intende riferirsi unicamente al commercio elettronico diretto. Come noto, infatti, la nozione di commercio elettronico ricomprende le due diverse categorie di commercio elettronico diretto e indiretto. Nel commercio elettronico diretto tutte le fasi della prestazione si svolgono unicamente in modalità telematica; si parla, infatti, di cessione virtuale di beni e/o servizi messi a disposizione in forma digitale tramite una rete elettronica utilizzata dall'acquirente al fine di concludere la transazione, scaricare il file digitale ed eseguire il pagamento. Queste operazioni ai fini IVA sono qualificate come prestazioni di servizi. Viceversa, nel commercio elettronico indiretto l'acquisto avviene *on line* ma la consegna del bene si realizza "fisicamente", attraverso il servizio postale o altro vettore. Questa categoria di commercio elettronico viene qualificata ai fini IVA come una cessione di beni, assimilabile ad una vendita a distanza.

Come si è detto, le modifiche normative apportate prima in sede comunitaria e poi recepite dall'ordinamento interno, riguardano esclusivamente le fattispecie di commercio elettronico diretto. Infatti, si legge all'art. 7 del Regolamento 2011/282/UE che i "*servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*". In proposito, inoltre, l'art. 58 della Direttiva 2006/112/CE specifica ulteriormente che il solo fatto che il prestatore di un servizio ed il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

In relazione alla seconda categoria di prestazioni di servizi (di cui al precedente punto 2), si evidenzia che il legislatore nazionale, avvalendosi della facoltà in tal senso accordata dall'art. 59-

bis della Direttiva 2006/112/CE, ha ulteriormente vincolato la territorialità nazionale delle prestazioni di servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione al fatto che le medesime siano utilizzate all'interno del territorio dell'Unione Europea. Tale criterio "ausiliario" che da rilevanza anche al luogo di utilizzo oltre che al Paese del committente, costituisce l'unico elemento di distinzione rispetto ai criteri di collegamento con il territorio dettati per le medesime prestazioni di servizi, ove scambiate nell'ambito di un rapporto B2B.

Tornando ad esaminare le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 42 del 2015, si evidenzia che il medesimo ha introdotto importanti modifiche anche con riferimento agli obblighi di fatturazione inerenti le prestazioni di servizi TTE rese a consumatori finali (B2C)², rilevanti IVA nel territorio dello Stato.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per dette prestazioni di servizi non è più obbligatoria l'emissione della fattura, salvo che la medesima non sia richiesta dal committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (art. 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 2015). Inoltre, il D.M. 27 ottobre 2015, in attuazione di quanto previsto dal successivo art. 7 del D.Lgs. n. 42 del 2015, ha altresì disposto, per le medesime prestazioni, l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2015, per le prestazioni di servizi TTE scambiate nell'ambito di un rapporto B2C, oltre alla fattura, non sono più richiesti neppure l'emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale. Fermo restando l'obbligo di emissione della fattura, su richiesta del committente.

Ovviamente, per quanto concerne le prestazioni di servizi TTE rese nei confronti di consumatori finali stabiliti in altri Stati membri (ed ivi territorialmente rilevanti in base alla nuova disciplina), la certificazione dei corrispettivi dovrà essere eseguita in base alle prescrizioni vigenti nei singoli Stati nei quali le prestazioni si considerano effettuate.

2. Il MOSS e il suo ambito di applicazione

Come anticipato in premessa, a seguito delle intervenute modifiche al regime della territorialità IVA dei servizi TTE, resi nell'ambito dei rapporti B2C, il prestatore si trova nella necessità di applicare l'IVA su detti servizi nel Paese del committente, in funzione delle regole ivi vigenti. Da tale dato discende l'obbligo per i prestatori di identificarsi ai fini IVA in tutti i Paesi nei quali si trova ad operare, al fine di ottemperare agli adempimenti connessi alla liquidazione del tributo.

Per evitare le complicazioni connesse all'esigenza di aprire posizioni IVA in tutti gli Stati membri nei quali risiede la propria clientela privata è stata introdotta, prima a livello comunitario e poi nazionale, la facoltà per detti prestatori di aderire ad un "regime speciale", denominato MOSS

² In proposito è utile sottolineare che lo *status* (o meglio la veste di soggetto passivo o consumatore finale nella quale sta agendo) del committente andrà identificato utilizzando i criteri individuati agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 e non secondo (le più ampie) regole dettate dall'art. 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ai soli fini della localizzazione delle prestazioni di servizi.

(Mini One Stop Shop), grazie al quale gli obblighi IVA possono essere assolti nel Paese del prestatore, utilizzando un apposito portale della propria Amministrazione finanziaria. Sarà poi il Paese del prestatore a comunicare con il Paese del committente (non soggetto passivo) per inviargli l'IVA di sua competenza territoriale, versata tramite il MOSS dal prestatore.

L'iscrizione al MOSS (che poteva essere effettuata già dal 1° ottobre 2014, ma sempre con efficacia dal 1° gennaio 2015) è una mera facoltà riconosciuta al prestatore che, ove esercitata, consente al prestatore di usufruire di alcune semplificazioni degli adempimenti IVA. Tuttavia, una volta esercitata, l'iscrizione al MOSS è vincolante e omnicomprensiva; vale a dire che, se un soggetto opta per il regime MOSS deve applicarlo in relazione a tutti i servizi TTE effettuati nei confronti di consumatori finali stabiliti nell'ambito dell'Unione europea.

Il MOSS presenta aspetti peculiari a seconda che i soggetti che vi si iscrivono siano o meno stabiliti in territori appartenenti all'Unione europea. Di seguito, pertanto, si analizzeranno separatamente le due diverse ipotesi, disciplinate dagli artt. 74-*quinquies* e *sexies* del d.P.R. n. 633 del 1972. Come recentemente modificati dall'art. 2 del D.Lgs n. 42 del 2015.

2.1 Il MOSS per i soggetti stabiliti in territori UE (art. 74-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972)

In via generale, va osservato che i criteri dettati per l'adesione al MOSS dei soggetti che hanno la sede della propria attività o una stabile organizzazione in territori UE sono più stringenti, rispetto a quelli operanti con riferimento a soggetti stabiliti in territori extra-UE. Infatti, detti soggetti sono tenuti a registrarsi al MOSS nello Stato in cui è stabilita la propria attività o la propria stabile organizzazione (stato membro di identificazione – SMI). Qualora un soggetto abbia più stabili organizzazioni, localizzate in diversi Stati membri, potrà scegliere come Stato membro di identificazione (SMI) uno degli Stati membri delle sue stabili organizzazioni.

Nel regime UE, i soggetti passivi vengono identificati ai fini del MOSS con lo stesso numero di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni nazionali.

Inoltre, sono sempre escluse dal regime MOSS sia le prestazioni di servizi TTE rese nei confronti di consumatori finali residenti nel Paese di stabilimento del prestatore, sia le prestazioni di servizi TTE rese nei confronti di consumatori finali residenti nel Paese nel quale il prestatore ha una stabile organizzazione. Dette prestazioni rimangono assoggettate agli adempimenti ordinari previsti per le prestazioni interne.

La *ratio* sottesa a tali esclusioni diviene evidente se solo si tiene conto del fatto che il MOSS è uno strumento volto ad evitare che, come si è detto, il prestatore debba identificarsi ai fini IVA in tutti i territori nei quali effettua operazioni verso consumatori finali, proprio per questo motivo il regime MOSS non può essere utilizzato negli Stati membri in cui il soggetto risulta già identificato ai fini IVA o perché ivi stabilito, o perché ivi dispone di una stabile organizzazione.

2.2 Il MOSS per i soggetti stabiliti in territori non UE (art. 64-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972)

Possono aderire al regime MOSS, nella modalità riservata a soggetti stabiliti in territori extra-UE, le imprese (organizzate in forma societaria o di ditta individuale) che non hanno fissato la sede della propria attività economica, né dispongono di una stabile organizzazione in territori appartenenti alla UE. Tali soggetti possono scegliere lo Stato membro nel quale registrarsi al MOSS (Stato membro di identificazione - SMI) e in cui dichiarare e versare l'IVA dovuta ai diversi Stati membri di consumo. Lo Stato membro di identificazione (SMI) scelto assegna al soggetto passivo un numero di identificazione IVA, utilizzando il seguente formato composto di due lettere e nove cifre: EU (codice a tre cifre ISO) (numero a cinque cifre assegnato dallo SMI) (una cifra di controllo).

Nell'ambito del regime MOSS riservato ai soggetti passivi stabiliti in territori extra-UE, il prestatore usufruisce di detto regime anche con riferimento ai servizi TTE prestati a consumatori finali residenti nello Stato membro di sua identificazione.

3. Il processo di registrazione e di cancellazione

I prestatori che intendono avvalersi del regime opzionale del MOSS possono registrarsi in un solo Stato che, per i soggetti stabiliti in territori UE deve necessariamente coincidere con il Paese di stabilimento della propria attività economica.

Per iscriversi al regime MOSS è necessario fornire allo Stato membro di identificazione (SMI) alcune informazioni. In proposito, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n. 122854 ha chiarito che i soggetti che aderiscono al regime UE in Italia devono esercitare l'apposita opzione tramite il portale MOSS presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate³ e inviare i dati previsti nell'allegato B del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 5619. Viceversa, i soggetti che aderiscono al regime extra-UE in Italia devono presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta, contenente i dati previsti nell'allegato A del medesimo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 56191 del 2015.

Nello specifico, questi i dati da indicare per la registrazione:

- numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di identificazione (per il regime extra-UE);
- numero di partita Iva (solo per il regime UE) ;
- ragione sociale o la denominazione, se diversa dalla ragione sociale;
- indirizzo postale completo e codice postale (se esistente);

³ <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/regimi+opzionali/moss>

- Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo;
- indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo;
- sito Internet del soggetto passivo se disponibile;
- nome del contatto;
- numero di telefono;
- numero IBAN o OBAN;
- numero BIC;
- numero di identificazione IVA o, se non disponibile, numero di registrazione fiscale eventualmente attribuito dallo Stato membro in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni in uno Stato diverso da quello di identificazione (solo per il regime UE);
- indirizzo postale completo e ragione sociale delle stabili organizzazioni in uno Stato membro diverso da quello di identificazione (solo per il regime UE);
- numero di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito eventualmente attribuito dagli Stati membri (solo per il regime UE);
- dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è iscritto ai fini IVA nell'Unione europea (solo per il regime non UE);
- data di inizio dell'applicazione del regime;
- data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo;
- data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione;
- indicazione che precisa che il soggetto passivo è un gruppo IVA (solo per il regime UE).

Lo Stato membro di identificazione (SMI) verifica i dati trasmessi dal prestatore, li archivia in una banca dati e li trasmette agli altri Stati membri. Effettuata la verifica dei dati trasmessi, lo Stato membro di identificazione (SMI) conferma al richiedente la data della decisione di iscrizione per via elettronica. La richiesta di registrazione, tuttavia, può anche essere rifiutata e, in tal caso, il rifiuto può essere opposto ricorrendo ai procedimenti nazionali.

Gli effetti della registrazione al MOSS decorrono al primo giorno del trimestre successivo a quello in cui viene richiesta l'iscrizione. Così, per esempio, se l'iscrizione viene richiesta il 20 gennaio 2016, i suoi effetti decorrono dal 1° aprile 2016. Tuttavia, ai sensi dell'art. 57-*quinquies* del Regolamento 2011/282/UE, il regime MOSS può essere utilizzato da un prestatore anche prima che la sua registrazione sia divenuta efficace. In tal caso, il prestatore deve comunicare allo Stato membro di identificazione (SMI) di aver eseguito detta operazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione medesima. Il mancato rispetto dei suaccennati termini determina l'inapplicabilità del MOSS.

Con le stesse modalità previste per la registrazione al MOSS, devono essere comunicate anche le variazioni di dati, l'eventuale intenzione di non fornire più i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o i servizi elettronici, la perdita dei requisiti per l'applicazione del regime MOSS. In base a quanto disposto dall'art. 57-*nonies* del Regolamento 2011/282/UE, le modifiche alle informazioni fornite in occasione della registrazione al MOSS devono essere fornite entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 57-*octies* del Regolamento 2011/282/UE, qualora un soggetto passivo che ha optato per l'applicazione del regime MOSS intenda cancellarsi da detto regime, deve informarne lo Stato membro di identificazione (SMI) in via elettronica, almeno 15 giorni prima della fine del trimestre che precede quello in cui intende non fruire più di detto regime. La cancellazione dal regime MOSS diviene efficace a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello di comunicazione della cancellazione.

L'eventuale cancellazione dal MOSS comporta per il soggetto passivo l'impossibilità di fruire di detto regime (anche in altri Stati membri di identificazione) per i due trimestri successivi alla data di cancellazione.

4. Le cause di esclusione dal MOSS

Lo Stato membro di identificazione (SMI) può decidere di escludere dal regime MOSS un soggetto passivo nei confronti del quale si siano verificate le seguenti condizioni:

1. per otto trimestri consecutivi non ha effettuato alcun servizio TTE verso consumatori finali (B2C) residenti nei territori dell'Unione europea;
2. non soddisfa più le condizioni per aderire al MOSS;
3. nei suoi confronti sono stati emessi solleciti dallo Stato membro di identificazione (SMI) relativamente ai tre trimestri immediatamente precedenti e non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA per ciascun trimestre, entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;
4. nei suoi confronti sono stati emessi solleciti dallo Stato membro di identificazione (SMI) relativamente ai tre trimestri immediatamente precedenti e l'IVA dichiarata non è stata versata per alcuno dei trimestri, entro 10 giorni dall'emissione del sollecito;
5. non ha messo a disposizione dello Stato membro di identificazione (SMI) o dello Stato membro di consumo la documentazione, per via elettronica, entro un mese da un successivo sollecito.

L'esclusione è effettiva il primo giorno del trimestre successivo a quello in cui l'esclusione viene inviata per via elettronica al soggetto passivo e il soggetto che viene escluso dal regime per le cause indicate nei punti nn. 3, 4 e 5 sopra elencati rimane escluso dal regime MOSS per gli otto trimestri successivi a quello in cui è stato escluso.

Avverso il provvedimento motivato di esclusione dal MOSS è possibile proporre ricorso in Commissione tributaria (art. 54-ter, comma 4).

5. Le modalità attuative del MOSS: dichiarazioni, versamenti e rimborsi

Sotto il profilo operativo, le prestazioni di servizi TTE effettuate nel regime MOSS sono dispensate dagli obblighi ordinari di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione IVA. Tuttavia, per le operazioni effettuate in regime MOSS deve essere conservata una “idonea documentazione”, fino al decimo anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni medesime⁴. Tale documentazione, su richiesta, deve essere messa a disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di consumo.

Per i soggetti che scelgono di avvalersi del regime opzionale del MOSS, sono previsti specifici obblighi dichiarativi e di versamento. In particolare, chi opta per il MOSS deve presentare in via telematica una dichiarazione IVA trimestrale allo Stato membro di identificazione (SMI).

Nella dichiarazione vanno indicate unicamente le operazioni rientranti nel regime MOSS e va presentata anche se, nel trimestre di riferimento, non sono state effettuate operazioni di quel tipo⁵. Tuttavia, qualora in uno specifico trimestre non sono state effettuate operazioni IVA rilevanti in un determinato Stato membro di consumo, tale Stato non deve essere incluso nella dichiarazione.

La dichiarazione va compilata in Euro, ma gli Stati membri di identificazione (SMI) che non hanno adottato l'Euro possono richiedere a quanti si iscrivono al MOSS presso di loro, di compilare le relative dichiarazioni trimestrali nella valuta vigente nello SMI. In tal caso, tuttavia, questi Stati dovranno convertire l'importo in Euro⁶, al momento di trasmettere le informazioni relative alla dichiarazione agli altri Stati membri di consumo.

⁴ Ai sensi dell'art. 63-*quater* del Regolamento 2011/282/UE, le informazioni che devono essere riportate sull'idonea documentazione sono:

- Stato membro di consumo;
- tipo di servizio prestato;
- data prestazione servizio;
- base imponibile;
- valuta;
- aliquota Iva;
- importo Iva;
- data e importo dei pagamenti ricevuti (anche eventuali acconti);
- nome del destinatario (se noto);
- informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente.

⁵ Le altre operazioni (non rientranti nel regime MOSS) devono continuare ad essere registrate e dichiarate secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa interna.

⁶ La conversione valutaria va effettuata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) nell'ultimo giorno del periodo di dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione (art. 74-*quinquies*, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972).

A seconda del regime MOSS al quale si è aderito (UE o non UE), la dichiarazione deve contenere diverse informazioni: quelle di cui all'allegato D del provvedimento direttoriale 23 aprile 2015, n. 56191 per i soggetti che hanno aderito al regime UE e quelle di cui all'allegato C del medesimo provvedimento, per i soggetti che hanno aderito al regime non UE.

Nella dichiarazione IVA MOSS, vanno indicate le prestazioni di servizi TTE rese nei confronti di consumatori finali (B2C), residenti nei diversi Stati membri. In particolare, per ogni Stato membro di consumo, vanno indicate le prestazioni totali a cui si applica, in base alla normativa vigente nel Paese di consumo⁷, l'aliquota normale e quella ridotta, mentre non vanno indicate le operazioni che nel Paese di consumo sono considerate esenti.

Nella medesima dichiarazione non vanno indicati i costi sostenuti nello Stato membro di consumo per effettuare dette prestazioni di servizi TTE. L'IVA relativa a tali costi, infatti, non può essere portata in detrazione dall'IVA dovuta sulle operazioni MOSS effettuate. Tuttavia, posto che rimane impregiudicato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, il medesimo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- il prestatore italiano che abbia aderito al MOSS in Italia per i servizi TTE prestati a consumatori finali stabiliti in altri Stati membri e, nell'ambito del regime speciale, ha effettuato acquisti di beni e/o servizi rilevanti IVA in Italia, dovrà recuperare l'imposta (purché detraibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972) mediante esercizio della detrazione dall'imposta applicata alle operazioni effettuate in Italia in regime ordinario (in quanto escluse dal regime MOSS);
- il prestatore italiano che abbia aderito al MOSS in Italia per i servizi TTE prestati a consumatori finali stabiliti in altri Stati membri e, nell'ambito del regime speciale, ha effettuato acquisti di beni e/o servizi rilevanti IVA in altri Stati membri di consumo, dovrà chiedere a rimborso l'imposta a credito, utilizzando la procedura di cui all'art. 38-*bis*1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- il prestatore extra-UE che abbia aderito al regime MOSS in Italia per i servizi prestati all'interno dell'Unione europea e che, nell'ambito del regime speciale, ha effettuato acquisti di beni e/o servizi rilevanti IVA in Italia (a prescindere dal fatto che i servizi TTE siano o meno stati resi a consumatori finali italiani) dovrà chiedere a rimborso l'imposta a credito, utilizzando la procedura di cui all'art. 38-*ter*, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 633 del 1972;

⁷ Al fine di agevolare la corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile alla singola operazione, in base alla disciplina nazionale, il portale MOSS riporta l'elenco delle varie aliquote IVA adottate nei diversi Stati membri, così come rinvenibile nella sezione appositamente dedicata del sito della Commissione europea (http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatratesSearch.html#content). L'aggiornamento di tali dati, tuttavia, andrà di volta in volta verificato sui siti istituzionali dei singoli Stati membri, posto che la corretta individuazione dell'aliquota applicabile ai servizi TTE rimane una responsabilità a carico del prestatore.

- il prestatore europeo che ha aderito al regime MOSS nel proprio Stato membro (diverso dall'Italia) e, nell'ambito del regime speciale, ha acquistato beni e/o servizi rilevanti IVA in Italia (a prescindere dal fatto che i servizi TTE siano o meno stati resi a consumatori finali italiani) dovrà chiedere a rimborso l'imposta a credito, utilizzando la procedura di cui all'art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Lo Stato membro di identificazione (SMI) ricevuta la dichiarazione MOSS, gli attribuisce un numero di riferimento unico, composto come segue: (codice Paese dello Stato membro di identificazione) (SMI) (numero di identificazione del soggetto passivo) (periodo d'imposta). Detto numero di riferimento viene comunicato al soggetto passivo che dovrà indicarlo all'atto del versamento dell'IVA dovuta sui servizi rientranti nel MOSS. Lo Stato membro di identificazione (SMI), inoltre, suddivide la dichiarazione in base agli Stati membri di consumo e trasmette ai singoli Paesi di consumo le informazioni ivi contenute.

La dichiarazione IVA MOSS va trasmessa entro 20 giorni dalla fine del trimestre cui si riferisce (le date di invio saranno quindi le seguenti: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio); inoltre, come chiarito dalla Commissione europea nella Guida al mini sportello unico per l'IVA, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione rimane invariato anche nel caso in cui venga a cadere in un giorno festivo⁸.

Eventuali modifiche alla dichiarazione presentata possono essere effettuate unicamente mediante rettifica della dichiarazione stessa, non essendo possibile operare dette modifiche in dichiarazioni successive. Pertanto, in caso di variazione relative a prestazioni effettuate in un periodo per il quale sia già stata trasmessa la dichiarazione, si dovrà procedere con la rettifica della dichiarazione presentata. Le modifiche sono considerate valide se effettuate entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere trasmessa⁹.

Nello stesso termine fissato per la presentazione della dichiarazione, il soggetto passivo deve provvedere al versamento allo Stato membro di identificazione (SMI) dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione (art. 74-*quinquies* del d.P.R. n. 633 del 1972). La distribuzione degli importi dovuti ai diversi Stati membri di consumo avviene a cura dello Stato membro di identificazione (SMI).

Le modalità di versamento variano a seconda che si sia aderito al regime UE o al regime non UE. In particolare, i soggetti in regime UE effettuano il versamento mediante addebito su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate. Il versamento viene fatto tramite il portale MOSS indicando la relativa dichiarazione, l'importo e il codice IBAN del conto sul quale verrà eseguito l'addebito (RID).

⁸ Commissione europea 23 ottobre 2013, "Guida al mini sportello unico per l'IVA", pag. 16, n. 2 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/MOSS/Normativa+Prassi+MOSS/Guida+al+mini+sportello+unico+per+IVA/one-stop-shop-guidelines_it.pdf).

⁹ Così l'art. 61 del Regolamento 2011/282/UE e la Guida al mini sportello unico della Commissione europea.

Viceversa, i soggetti in regime non UE effettuano il versamento mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d'Italia (beneficiario: Agenzia delle Entrate IVA MOSS – codice BIC: BITAITRRENT - codice IBAN: IT31A0100003245348200005875). Questa seconda modalità di versamento può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno aderito al regime UE, qualora non dispongano di un conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, nell'effettuare il versamento, si deve indicare nella causale del pagamento il numero di riferimento unico assegnato alla dichiarazione dallo Stato membro di identificazione (SMI). In caso di omessa o errata indicazione di detto numero, lo SMI chiede chiarimenti al soggetto passivo e, nel caso in cui non sia possibile procedere alla corretta imputazione delle somme versate, procede alla restituzione delle somme al soggetto passivo.

Come chiarito dal comma 1 dell'art. 74-*octies* del d.P.R. n. 633 del 1972 (e dall'art. 1 del decreto 20 aprile 2015) per il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione MOSS non è possibile avvalersi di alcuna forma di compensazione con altri crediti eventualmente vantati dal soggetto passivo.

Se in sede di ripartizione tra i vari Stati membri di consumo delle somme versate dal soggetto passivo emerge un versamento in eccesso, lo Stato membro di identificazione (SMI) deve provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla data di ripartizione delle somme, secondo le modalità indicate dall'art. 38-*bis*³ del d.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 3 del decreto 20 aprile 2015, applicando, sugli importi rimborsati, gli interessi di cui all'art. 38-*bis*, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972¹⁰.

6. Segue: verifiche e sanzioni

L'attività di verifica in ordine alla tempestività e alla correttezza delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai soggetti che hanno optato per il regime MOSS è riservata in parte allo Stato membro di identificazione (SMI) e in parte allo Stato membro di consumo.

6.1 Controlli effettuati dallo Stato membro di identificazione (SMI)

L'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di identificazione (SMI) verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione e la tempestività dei versamenti effettuati nei dieci giorni successivi allo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione medesima (art.54-*ter* del d.P.R. n. 633 del 1972).

¹⁰ In sede di esecuzione dei rimborsi non si applicano le disposizioni previste dall'art. 28-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973 (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di imposta) né quelle previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 472 del 1997 (sospensione dei rimborsi e compensazione).

L'eventuale ritardo nell'invio della dichiarazione IVA MOSS comporta l'inoltro, per via elettronica, di un sollecito da parte dello Stato membro di identificazione (SMI) entro il decimo giorno successivo allo scadere del termine fissato per la presentazione della dichiarazione, di cui vengono informati anche gli altri Stati membri di consumo. A fronte del silenzio sul primo sollecito, i Paesi di consumo potranno inviare direttamente propri solleciti al soggetto passivo che non abbia provveduto a presentare tempestiva dichiarazione (art. 60-*bis* del Regolamento 2011/282/UE).

Similmente a quanto avviene per i controlli relativi al tempestivo invio della dichiarazione IVA MOSS, anche l'eventuale ritardo nel versamento dell'imposta dovuta comporta l'inoltro, per via elettronica, di un sollecito entro il decimo giorno successivo allo scadere del termine fissato per il pagamento (art. 63 del Regolamento 2011/282/UE). Dell'invio di tale sollecito viene data informazione agli Stati membri di consumo, i quali, successivamente a tale sollecito, possono inviare ulteriori solleciti direttamente al soggetto passivo che non abbia provveduto effettuare i versamenti.

I versamenti conseguenti all'invio dei solleciti dovranno essere effettuati nei confronti dello Stato membro di identificazione (SMI) qualora conseguenti al sollecito da questi inviato, ovvero ai singoli Stati membri di consumo, qualora conseguenti ai solleciti inviati da questi ultimi.

6.2 Controlli effettuati dallo Stato membro di consumo

Al nuovo art. 54-*ter* del d.P.R. n. 633 del 1972 è riservata la disciplina relativa alle modalità di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni MOSS presentate da soggetti in regime non UE, ovvero da soggetti che hanno scelto SMI diversi dall'Italia, per le prestazioni di servizi TTE rese a consumatori finali italiani.

In particolare, la cennata disposizione prevede che l'Amministrazione finanziaria italiana provveda alla liquidazione di dette dichiarazioni, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni o presenti nell'anagrafe tributaria. In tale sede, è possibile correggere gli errori materiali e di calcolo presenti nella dichiarazione, nonché controllare la rispondenza fra la dichiarazione e i versamenti.

Se dai controlli automatici eseguiti emergono delle criticità, l'esito del controllo è comunicato per via elettronica al soggetto passivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, della sanzione per omesso versamento (art. 13 del D.Lgs n. 471 del 1997) e degli interessi.

Qualora il soggetto passivo rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, può fornire per via elettronica all'Amministrazione finanziaria opportuni chiarimenti.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal nuovo art. 54-*quinquies* del d.P.R. n. 633 del 1972, l'Amministrazione finanziaria italiana, sulla base delle informazioni contenute "nell'idonea documentazione" conservata dal soggetto passivo (art. 63-*quater* del Regolamento 2011/282/UE), dei dati e delle notizie raccolti, può procedere all'accertamento in rettifica della dichiarazione MOSS presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione (SMI), relativamente ai servizi TTE effettuati in Italia, quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta.

Infine, l'Amministrazione finanziaria italiana, relativamente ai servizi TTE effettuati nel territorio dello Stato, comunica ai prestatori non residenti l'omessa presentazione della dichiarazione IVA MOSS, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento.

6.3 Sanzioni

Le violazioni relative al tardivo o omesso versamento dell'IVA MOSS vengono sanzionate dagli Stati membri di consumo, in base alla propria disciplina interna.

Con riferimento alle violazioni commesse in relazione a prestazioni di servizi TTE rese in regime B2C a committenti residenti in Italia, sono state introdotte le seguenti misure sanzionatorie:

Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione MOSS da parte di soggetti aderenti al regime non UE o al regime UE con SMI diverso dall'Italia

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione da parte di soggetti aderenti al regime non UE o al regime UE con SMI diverso dall'Italia, si applica una sanzione pari al 100 per cento dell'ammontare dell'IVA dovuta in Italia, che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione MOSS (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

Indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta da parte di soggetti aderenti al regime non UE o al regime UE con SMI diverso dall'Italia

Se dalla dichiarazione IVA MOSS presentata da parte di soggetti aderenti al regime non UE o al regime UE con SMI diverso dall'Italia risulta, con riferimento all'imposta dovuta nel territorio dello Stato, un'IVA inferiore a quella dovuta, si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento della differenza di imposta (art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

Violazioni relative al contenuto della dichiarazione IVA MOSS presentate da parte di soggetti aderenti al regime non UE o al regime UE con SMI diverso dall'Italia

Alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione MOSS, di cui all'art. 74-*quinquies*, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

Registrazione al MOSS con dati incompleti o inesatti da parte di soggetti aderenti al regime non UE che scelgono l'Italia come SMI

Se la richiesta di registrazione al MOSS da parte di soggetti che aderiscono al regime non UE e scelgono l'Italia come Stato membro di identificazione (SMI) è presentata con indicazioni incomplete o inesatte, che non consentono l'individuazione del contribuente e dei luoghi in cui esercita l'attività, si applica la sanzione da 516,00 a 2.065,00 euro (art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 471 del 1997).



**IL CONTROLLO DEI
REVISORI E DEI SINDACI
DI SOCIETÀ: ELEMENTI DI
CONVERGENZA E
DISTINZIONE NELLE
SFERE DI INTERVENTO
NELLE NUOVE NORME DI
COMPORTAMENTO DEL
COLLEGIO SINDACALE**

Documento del 15 gennaio 2016

IL CONTROLLO DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETÀ: ELEMENTI DI CONVERGENZA E DISTINZIONE NELLE SFERE DI INTERVENTO NELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

di **Raffaele Marcello e Cristina Bauco**

Sommario: 1. Premessa – 2. Vigilanza del collegio sindacale non incaricato della revisione legale – 3. Collegio sindacale e revisione legale – 4. Attività di vigilanza “economico-aziendale” del collegio sindacale; – 4.1. Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile adottato dalla società – 4.2. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione – 4.3. Relazione del collegio sindacale ex art. 2429 c.c. – 5. Collegio sindacale incaricato della revisione legale.

1. Premessa

La materia del controllo di società in questi anni ha conosciuto incisivi interventi di modifica. Senza risalire troppo all’indietro nel tempo, è sufficiente considerare le novità maggiormente significative che hanno comportato nel sistema dei controlli: la separazione dell’attività di vigilanza sulla legalità e sull’amministrazione dalla revisione legale anche nelle società non quotate (sancita definitivamente dal d.lgs. n. 39/2010); l’ampliamento della vigilanza dell’organo di controllo di società non quotate rispetto all’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati (eredità del TUF); l’estensione al collegio sindacale di società non quotate di poteri simili a quelli di società quotate a seguito della riforma del diritto societario del 2003.

È funzionale al discorso, che sarà di seguito sviluppato, anticipare già ora quelle che dovrebbero essere le conclusioni: il quadro generale normativo mette in luce che, nonostante da alcune parti si faccia forte pressione per un ridimensionamento del concetto e, più precisamente, dell’ambito dei controlli, relegando questi ultimi solo ed esclusivamente alla verifica *ex post* compiuta dal revisore, il legislatore continua a scommettere sul nostro collegio sindacale che, presumibilmente, continua a dar buona prova di sé. Ed invero non sembra una mera casualità la circostanza che lo stesso d.lgs. n. 39/2010 (art. 19) abbia identificato nel collegio sindacale di enti di interesse pubblico - o negli altri organi di controllo dei sistemi alternativi di *governance* - il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, e che la legge n.

183/2011 abbia previsto che le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) possano essere svolte dal collegio sindacale (o da uno degli organi di controllo dei sistemi alternativi al tradizionale). Nell'ambito di tale prospettiva e a proposito di interferenze con la revisione legale, è il caso di mettere in luce sin da subito che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile istituito ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 39/2010 è per legge tenuto a vigilare su:

- il processo di informativa finanziaria;
- l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna (se applicabile) e di gestione del rischio;
- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, con particolare riguardo alle prestazioni di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione.

Non si trascuri nemmeno che il revisore legale o la società di revisione presenta al comitato per il controllo interno una relazione (nel silenzio del d.lgs. n. 39/2010, il termine per la presentazione della relazione coincide con la chiusura dell'esercizio) sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, in linea con la prassi operativa delle società di revisione.

Si può allora sostenere, ma occorre fornire prova della bontà dell'asserzione, che il collegio sindacale, anche a seguito della nuova disciplina della revisione legale di cui al d.lgs. n. 39/2010, è **posto al vertice del sistema dei controlli** svolti nella società, rispetto alla quale il revisore è mero interlocutore esterno.

Va però detto che la *governance* e i controlli nelle società quotate sono piuttosto complessi (alcuni, a ragione, parlano di sistema integrato di controlli), dal momento che ulteriori organi rispetto al collegio sindacale, o al corrispondente organo dei sistemi alternativi al tradizionale, compaiono con funzioni, se non simili, analoghe.

Si pensi agli amministratori indipendenti ai quali competono specifici poteri di indirizzo e controllo rispetto agli amministratori con deleghe e nell'ambito delle operazioni con parti correlate, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione (CdA) - con funzioni propositive e consultive - fra cui, in particolare, il comitato controllo e rischi composto da indipendenti o da amministratori non esecutivi (in maggioranza indipendenti) con compiti di supporto e, più precisamente, con funzioni istruttorie del CdA relativamente al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Un sistema complesso e variamente articolato che necessiterebbe di un'attività di semplificazione e, più che altro, di riorganizzazione, esigenza avvertita anche dagli estensori del Codice di autodisciplina per le società quotate (versione del 2014), dove si contempla la possibilità che il CdA dell'emittente, in un'ottica di snellimento delle strutture di *governance*, possa decidere di disimpegnare le indicate attività istruttorie, direttamente, vale a dire senza la costituzione di un comitato *ad hoc*¹.

Restando in ambito di considerazioni generali, va rimarcato che all'evoluzione delle diverse funzioni che esercitano i controlli, corrisponde un mutamento del concetto di controllo. Quest'ultimo, infatti, non viene a coincidere con quello tradizionalmente accettato - fondato su controllo di merito e controllo di legalità - dal momento che, come già accennato, il baricentro dei controlli si è spostato sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili.

Per quanto detto, allora, il controllo ricomprende:

- i) il controllo di merito;
- ii) il controllo di correttezza e di adeguatezza amministrativa;
- iii) il controllo di legalità (formale e sostanziale).

È opportuno precisare che *il controllo si emancipa dall'accezione tradizionale di verifica ex post e si evolve in un elemento coesistente dell'esercizio dell'impresa e del potere amministrativo*², nel senso che il controllo in sé non è estrinseco alla gestione, bensì intrinseco ad essa rappresentandone una sua naturale declinazione³. In tal senso si ponga mente alle previsioni di cui all'art. 2381 c.c. in forza delle quali il CdA valuta l'adeguatezza degli assetti adottati dalla società, la cui cura è rimessa ai delegati e su cui vigila appunto il collegio sindacale.

Insomma, **l'idea tradizionale di controllo trova nel diritto delle società una nuova sistemazione** e prescinde da quella a noi maggiormente nota che, invece, e più correttamente, ruota attorno al concetto di vigilanza.

2. Vigilanza del collegio sindacale non incaricato della revisione legale

¹ COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Autodisciplina, Art. 7, Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, Commento*, Luglio 2014.

² P. MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di controllo*, in *Riv. soc.*, 2013, 52.

³ Sul rapporto tra controllo e amministrazione, C. ANGELICI, *Organizzazione, governo e controllo*, in *La società per azioni, I, Principi e problemi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2012, 371 e ss..

Come già accennato, va tenuto distinto il controllo dalla vigilanza: il primo, difatti, evoca strumenti di verifica più pervasivi, la seconda richiama una funzione di sintetica e generale sorveglianza.

Entrando allora nello specifico, occorre mettere in risalto che quella dei sindaci è attività di vigilanza e in tal modo viene qualificata dalla legge.

Il riferimento è ovviamente alle funzioni descritte negli artt. 2403 e ss. c.c. e negli artt. 149 e ss. TUF. Resta esclusa, dunque, l'attività di revisione legale che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati è sempre svolta dall'incaricato della revisione legale⁴ e l'attività di revisione svolta, all'occasione, dal collegio sindacale incaricato della revisione legale di s.p.a. od anche dal sindaco unico di s.r.l.⁵

Delimitando, pertanto, l'ambito dell'indagine all'attività di vigilanza che il collegio effettua ai sensi dell'art. 2403 c.c. e dell'art. 149 TUF⁶, v'è da dire che l'organo è tenuto a:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'attività di vigilanza che il collegio sindacale è chiamato a svolgere è attuabile grazie ad un insieme di poteri doverosi⁷ riconosciuti dalla legge e che esso può porre in essere in svariate occasioni (*in primis* atti di ispezione e controllo, richiesta di informazioni agli amministratori

⁴ Cfr. art. 16 d.lgs. n. 39/2010. Sulla c.d. revisione speciale degli EIP di cui al capo V del d.lgs. n. 39/2010, N. DE LUCA, *Sub art. 16*, in *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, Commentario a cura di N. De Luca, in *Nuove leggi civili e commentate*, Milano, 2011, 180 e ss..

⁵ Per eventuali approfondimenti cfr., CNDCEC, *Linee guida per il Sindaco unico*, dicembre 2015, dove sono state fornite indicazioni interpretative e operative per lo svolgimento dell'incarico di organo di controllo nella sua versione monocratica.

⁶ L'art. 2403 c.c. reca una formulazione simmetrica ma non perfettamente coincidente a quella dell'art. 149 TUF dove, tra l'altro, la vigilanza dell'organo di controllo si articola sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti (lett. c) e, altresì, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (lett. *c-bis*).

⁷ Sulla disciplina del collegio sindacale, per tutti, G. CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 53 e ss.; *ID.*, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 5, Torino 1998, 107 e ss..

e, in subordine, potere di convocazione dell'assemblea e denuncia al Tribunale)⁸, a monte dei quali vi è la possibilità di intervento nelle adunanze del CdA, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo che gli consentono di monitorare efficacemente la situazione e viepiù le scelte di gestione⁹. L'attività di vigilanza è consentita, altresì, dalla significativa circostanza che il legislatore anche delle società non quotate, sulla scorta di quanto già effettuato con il TUF, pone il collegio sindacale al crocevia degli scambi di flussi informativi tra organi societari e organi *extra* società.

Si intende qui asserire che, in maniera analoga a quanto prevede l'art. 150 TUF per le quotate, gli organi delegati - ovvero quelli che poi adottano gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati - sono tenuti a comunicare almeno una volta ogni 6 mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il collegio, inoltre, scambia periodicamente (*rectius* tempestivamente, come si esprime l'art. 2409-*septies* c.c.) informazioni con l'incaricato della revisione legale¹⁰.

⁸ Tali poteri-doveri sono puntualmente declinati negli artt. 2403 e ss. c.c. e negli artt. 151 e ss. TUF. Sui poteri dei sindaci si rinvia anche a S. AMBROSINI, *I poteri dei sindaci*, in *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, a cura di R. Alessi, N. Abriani, U. Morera, Milano, 2007, 227 e ss..

⁹ Cfr. artt. 2381 e 2405 c.c. e artt. 149 e 150 TUF. Occorre precisare che il potere-dovere di intervento nelle adunanze e riunioni del CdA e del comitato esecutivo è espressamente contemplato per tutti i componenti dell'organo di controllo - pena l'eventuale decadenza dalla carica dell'assente a due adunanze consecutive del consiglio o del comitato - solo nella disciplina del sistema tradizionale. Tralasciando per ovvie motivazioni la peculiare ipotesi del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico composto da amministratori ancorchè non esecutivi, non è priva di rilievo la circostanza in base alla quale il legislatore impone solamente a (tutti) i sindaci di assistere alle riunioni del CdA. La previsione di cui all'art. 2405 c.c., infatti, non è replicata con riguardo ai componenti del consiglio di sorveglianza del sistema dualistico che, al contrario, possono (e non devono) assistere alle adunanze del consiglio di gestione. Nelle società quotate la rilevanza degli interessi tutelati comporta la modifica *in pejus* della disciplina appena menzionata per un solo componente del consiglio di sorveglianza che, in forza dell'art. 149, comma 4-*bis*, TUF, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione. In modo simmetrico a quanto previsto per le società c.d. chiuse, anche tutti i componenti del collegio sindacale di società quotate sono tenuti ad assistere alle riunioni del CdA e del comitato esecutivo, pena la decadenza dall'incarico in caso di assenza, durante l'esercizio, a due adunanze del CdA o del comitato esecutivo. L'accennata disparità di trattamento può trovare ragione d'esistere nel differente ruolo che i componenti del consiglio di sorveglianza del sistema dualistico esercitano rispetto all'organo di gestione. Questi, infatti, vantano poteri di ben altra incidenza rispetto a quelli riconosciuti al collegio sindacale dal momento che è il consiglio di sorveglianza a nominare e a revocare i componenti del consiglio di gestione. Tale attribuzione specifica se, per un verso, appare discendere direttamente dalla nuova concezione del controllo a cui si è accennato nelle premesse, per altro verso appare stridere con il concetto di vigilanza quale attività di sintetica e generale sorveglianza sull'organo di amministrazione che spetta all'organo di controllo interno.

¹⁰ Su cui, *infra*, par. 3.

Ovvio, allora, che il collegio sindacale può efficacemente porre in essere tutte le attività di monitoraggio e di istruttoria che gli consentono di svolgere le proprie funzioni¹¹. La legge gli fornisce gli strumenti per poterlo fare, ancorchè esistano ipotesi, a dire il vero poco rare, in cui l'amministrazione, essendo statutariamente affidata ad un solo soggetto, non è il frutto di decisioni condivise di cui il collegio viene informato.

Quanto finora detto viene efficacemente sintetizzato nelle Norme di comportamento del collegio sindacale (Norma 3.1. per le non quotate¹² e Q.3.1. per le quotate¹³, relative a caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza), secondo cui, l'attività di vigilanza, oltre ad essere esercitata secondo i generali criteri della diligenza professionale, è *“effettuata tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società.*

Nella propria attività di vigilanza il collegio applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell'impresa assoggettata a controllo.

Nel definire le modalità di vigilanza, il collegio sindacale pianifica le attività da porre in essere sulla base della rilevanza dei rischi indicati nei flussi informativi acquisiti dall'organo amministrativo, dalla direzione aziendale, dagli altri organi societari, nonché a seguito dello scambio di informazioni con e dall'incaricato della revisione legale, e degli esiti delle operazioni di ispezione e controllo, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo.

Nella pianificazione delle attività di vigilanza il collegio sindacale esprime un giudizio professionale tenendo in considerazione le valutazioni che un professionista indipendente, ragionevole e informato, dopo aver considerato le informazioni a disposizione del collegio in quel momento, trarrebbe circa la rilevanza dei rischi aziendali come indicati nei flussi informativi acquisiti.

L'organo di controllo svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

¹¹ La specificità della funzione di vigilanza del collegio sindacale è messa in luce da N. ABRIANI, *Verso una riforma della disciplina sui controlli interni*, Relazione tenuta al Convegno *Amministrazione e controllo nelle società quotate: prospettive di riforma*, organizzato nell'ambito dei Seminari celebrativi per i quaranta anni della Consob, Roma 6 giugno 2014, e pubblicata in *Riv. dir. soc.*, 2014, 701 e ss..

¹² CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, 30 settembre 2015.

¹³ CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, 15 aprile 2015, in vigore dal 30 settembre 2015.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate”.

La Norma di comportamento è chiara nell'esplicitare le modalità con cui il collegio sindacale deve svolgere la propria attività di vigilanza nel rispetto delle prescrizioni di legge e indica direttive operative ben precise circa l'importante attività di valutazione dei rischi in relazione alle procedure concrete tramite cui effettuare la vigilanza, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della società. È, altresì, chiara nell'individuare i passaggi che il collegio deve porre in essere rispetto all'organo di amministrazione. Si tratta di poteri-doveri riconosciuti dalla legge ai sindaci e insiti negli artt. 2403-bis e ss. c.c. che, secondo un *climax* ascendente, prevedono, dapprima, la segnalazione all'organo di amministrazione e successivamente, in caso di esiti non positivi, la convocazione (per la denuncia dei fatti) dell'assemblea, fino alla denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità.

3. Collegio sindacale e revisione legale

Passando agli aspetti più strettamente attinenti allo scopo del presente scritto, occorre condurre l'analisi su diversi piani di indagine nel senso di mettere in evidenza:

- i) i rapporti tra collegio e incaricato della revisione legale e l'utilità degli scambi informativi;
- ii) le ipotesi di convergenza tra l'attività di vigilanza del collegio e quella del revisore, confluenza intesa come possibile punto di incontro tra attività esercitata da soggetti che svolgono funzioni differenti, la quale trova ancora riscontro, più che altro, negli adempimenti richiesti in occasione della predisposizione delle relazioni al progetto di bilancio;
- iii) le ipotesi in cui esista convergenza, in senso sostanziale, tra i soggetti incaricati della vigilanza sulla legalità e della revisione legale.

Sub i) e *sub ii*) ricadono, evidentemente, i casi in cui la società (*rectius* lo statuto) non affidi l'incarico di revisione legale al collegio sindacale.

Come già detto, la legge tiene distinta la funzione di revisione da quella di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione attribuendola ad un revisore persona fisica o ad una società di revisione iscritta nel registro di cui agli artt. 6 e ss. d.lgs. n. 39/2010.

Tale regola, tuttavia, può essere derogata¹⁴. Infatti, gli statuti delle s.p.a. non tenute alla redazione del consolidato possono attribuire la funzione della revisione al collegio sindacale che, solo in questo caso, dovrà necessariamente essere composto da revisori iscritti nel registro¹⁵; gli statuti di s.r.l. possono attribuire la funzione di revisione all'organo di controllo (monocratico o pluripersonale) dovendosi, pertanto rispettare, quanto a composizione e a professionalità, le stesse indicazioni previste per il collegio sindacale di s.p.a.¹⁶.

Si impone in argomento una breve precisazione.

Occorre mettere in evidenza, infatti, come il sistema declinato nell'art. 2477 c.c. si connoti per tratti peculiari che lo distinguono da quello esplicitato negli artt. 2380 e ss. c.c. per la s.p.a. (c.d. chiusa).

Nella s.r.l. il legislatore accorda preferenza all'organo di controllo costituito da un solo componente¹⁷. La legge, infatti, si indirizza verso il sindaco unico componente effettivo, consentendo alla società, per tramite di un'espressa previsione di statuto che ne determini anche competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale, di nominare un organo di controllo collegiale o un revisore, ovvero di non nominare alcun organo di controllo.

Si tratta, a ben vedere, di ipotesi in cui la nomina di un organo di controllo o del revisore è facoltativa, essendone lasciata l'istituzione e la determinazione dei relativi poteri all'autonomia dei soci. Tale facoltatività di nomina è solo parziale dal momento che il legislatore ha previsto un significativo "correttivo" al meccanismo fissando la regola che, in assenza di espressa

¹⁴ Come autorevolmente messo in luce, l'eccezione introdotta dal legislatore del 2003 appare ragionevole ed equilibrata, in quanto ai tre sindaci la legge richiede l'ulteriore requisito della professionalità specifica rappresentato dall'iscrizione nel registro dei revisori. A parità di competenze la regola generale della separazione tra revisione e vigilanza si fonda soprattutto sulla necessità di evitare cumuli di ruoli e compiti. In tal senso, G.E. COLOMBO, *La revisione contabile nelle società non quotate*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber amicorum Antonio Piras*, Torino 2010, 526.

¹⁵ *Ex art. 2409-bis c.c.*

¹⁶ Come è consentito argomentare dal rinvio effettuato nell'art. 2477, quinto comma, c.c..

¹⁷ Sul sindaco unico e il nuovo assetto dei controlli nella s.r.l., M. STELLA RICHTER JR, *E pluribus ad unum, Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2012, 172; N. ABRIANI, *Sub art. 2477 - Sindaco e revisione legale*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2015, 653 e ss..

previsione contenuta nella clausola statutaria, l'organo di controllo è costituito da un solo componente¹⁸.

La differenza con il sistema di controllo della s.p.a. è avvalorata anche rispetto al c.d. organo di controllo obbligatorio in quanto, al superamento dei ben noti parametri di cui all'art. 2477, terzo comma, c.c., il legislatore impone alla s.r.l. di dotarsi di un organo di controllo (senza ulteriore specificazione circa la composizione e, dunque, con riviviscenza del criterio generale sopra indicato)¹⁹ o del revisore. Scelta abbastanza singolare, perché in presenza di circostanze e parametri dimensionali significativi la società potrebbe optare solamente per la nomina di un revisore senza attribuire la vigilanza sulla legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione al sindaco unico o, preferibilmente, al collegio sindacale.

Nonostante le menzionate importanti eccezioni alla regola generale del sistema tradizionale di controllo, esiste un ambito in cui l'attività del collegio sindacale - o del sindaco unico per quanto sopra detto - si pone in posizione di "prioritaria interferenza" rispetto alla revisione legale. Ci si riferisce alle previsioni di cui all'art. 13 d.lgs. n. 39/2010 in forza delle quali, il collegio è tenuto sia a formulare una proposta motivata all'assemblea che deve conferire l'incarico di revisione, sia ad esprimere un proprio parere in caso di revoca, parere che viene esteso dal regolamento attuativo del d.lgs. n. 39/2010 anche in caso di dimissioni e risoluzione del contratto di revisione²⁰. Va precisato che, al verificarsi di queste vicende, è disposto l'obbligo di comunicare al MEF, per il tramite della Ragioneria dello Stato, il "parere" dell'organo di controllo. Sull'adempimento di tali obblighi vigila il collegio sindacale, così come impone il menzionato regolamento attuativo²¹.

Ecco, allora, che si torna al punto di partenza, vale a dire all'asserzione, per niente scontata, ma tutta da provare, per cui il collegio è organo posto al vertice del sistema integrato della

¹⁸ Nel senso che clausole di statuto che facciano espresso rinvio ad una generica applicazione delle norme di legge ovvero, nello specifico all'art. 2477 c.c., devono essere interpretate a favore dell'istituzione di un organo di controllo monocratico, vale a dire del sindaco unico.

¹⁹ Nel senso che l'ultima parte del primo capoverso dell'art. 2477 c.c. ha una valenza generale prescindendo, dunque, dall'ipotesi di nomina facoltativa dell'organo di controllo. Ne discende che, qualora la società intenda nominare il collegio sindacale al ricorrere delle ipotesi in cui la legge sancisce la necessaria presenza di un organo di controllo, la previsione di statuto non può essere generale e generica dovendo, al contrario, declinare compiutamente il numero dei sindaci e dei supplenti che lo compongono.

²⁰ Si tratta delle previsioni di cui agli artt. 6, 7, 10 e 11 del Decreto Ministeriale n. 261 del 28 dicembre 2012 recante "*Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*".

²¹ Cfr. artt. 9, terzo comma, e 10, terzo comma, Decreto Ministeriale n. 261/2012.

governance societaria²² e non anche il revisore che è, invece, terzo rispetto alla società. Tale assunto non deve essere trascurato anche rispetto a quelle s.r.l. di maggiori dimensioni tenute *ex lege* al c.d. controllo obbligatorio *ex art. 2477*, terzo comma, c.c. e a cui prima si è fatto cenno²³ e rispetto alle quali, in base ad una interpretazione meramente letterale e non sistematica delle norme, sembrerebbe non trovare applicazione.

Il ruolo centrale del collegio e la rinnovata fiducia del legislatore sembra trovare conferma non solo in quanto appena detto, ma anche, come chiarito fin dalle premesse, nelle nuove competenze del collegio sindacale che sia investito della funzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile²⁴. Funzioni che ricadono, stando a quanto precisato, nel punto *sub ii*).

Come già indicato, si tratta di competenze specifiche svolte dall'organo di controllo degli enti di interesse pubblico rispetto all'incaricato della revisione legale previste al fine di garantire che l'attività di revisione venga svolta in modo corretto e con indipendenza rispetto all'organo di amministrazione. In tal modo, non si è inteso reintrodurre - surrettiziamente - una competenza contabile in capo al collegio sindacale con ciò derogando al generale principio in base al quale la revisione legale è stata esternalizzata rispetto agli organi della società; piuttosto sembrerebbe che l'art. 19 d.lgs. n. 39/2010, nella parte in cui affida al collegio la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, riconosca al collegio sindacale una vigilanza specifica in materia, intesa come supervisione sintetica e procedurale rispetto allo svolgimento della revisione legale.

²² Riconosce al collegio sindacale una posizione centrale nella *governance* quanto a valutazione, selezione dei dati e degli elementi a verifica della legittimità e della correttezza nell'operato della struttura complessiva dell'impresa, P. BENAZZO, *Controlli interni, autonomia privata e collegio sindacale nelle società chiuse*, in *Il diritto delle società oggi, innovazioni e persistenze*, diretto da P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Milano, 2011, 410 e ss..

²³ Sono le s.r.l. *holding*, le s.r.l. che controllano una società obbligata alla revisione legale e le società che superano per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-*bis*, primo comma, c.c..

²⁴ Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 39/2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile spetta vigilare su: il processo di informativa finanziaria; l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile e di gestione del rischio; la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione dell'ente sottoposto alla revisione legale dei conti. Va messo in luce, ancorché solo con fini meramente ricognitivi, che il comitato è per legge denominato per la revisione contabile. Tale indicazione, forse, si è resa necessaria al fine di distinguere questa ulteriore funzione da quella di revisione legale *stricto sensu*.

Al contempo, occorre precisare che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al summenzionato art. 19 d.lgs. n. 39/2010²⁵ non condivide natura e prerogative del comitato controllo e rischi previsto nel Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Quest'ultimo, infatti, è un'articolazione operativa del CdA con il precipuo compito di “ ... *supportare, con adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche*”²⁶. In questo senso va letta la funzione assegnata a questo comitato di amministratori indipendenti (o di amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti) anche quando viene chiamato a valutare i risultati esposti dal revisore nella lettera (eventuale) di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione²⁷.

Ciò posto, il legislatore del d.lgs. n. 39/2010 facendo ricadere le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sull'organo di controllo interno ne ribadisce l'essenzialità e la centralità nell'ambito della *governance*²⁸.

Restando in argomento, allora, occorre soffermarsi sulle funzioni del collegio sindacale che più direttamente attengono al campo delle verifiche contabili.

4. Attività di vigilanza “economico-aziendale” del collegio sindacale

Nell'ambito delle attribuzioni riconducibili all'attività di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. esistono delle aree di intervento del collegio sindacale in cui le competenze economico-aziendali sono prevalenti rispetto a quelle tipicamente giuridiche.

Ci si riferisce, in particolare, alla:

²⁵ È solo il caso di menzionare che l'art. 39 della nuova Direttiva 2014/56/UE, del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati destinata ad essere recepita entro il 17 giugno 2016, prevede un rafforzamento del ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione.

²⁶ Così testualmente, COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Autodisciplina, Art. 7, Principio 7.P.3. lett.a*), cit..

²⁷ COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Autodisciplina, Art. 7, Criterio applicativo 7.C.1, lett.e*), cit..

²⁸ Centralità ribadita da S. FORTUNATO, *Il «sistema dei controlli» e la gestione dei rischi (a quindici anni dal T.U.F.)*, in *Riv. soc.*, 2015, 253 e ss.. Lo stesso Autore mette in luce una certa difficoltà nell'adeguamento delle regole previste nell'art. 19 d.lgs. n. 39/2010 ai due sistemi alternativi al tradizionale, in quanto il Consiglio di sorveglianza del sistema dualistico con funzioni strategiche dovrebbe ulteriormente scindersi e il Comitato per il controllo sulla gestione del monistico si troverebbe in una situazione di evidente difficoltà nello svolgimento delle funzioni, stante la propria natura di *interna corporis* del CdA.

1. vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto *contabile* adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
2. valutazione sulla possibilità di iscrizione nello stato patrimoniale, mediante l'espressione del consenso, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale, in conformità all'art. 2426, primo comma, n. 5, c.c., nonché dell'avviamento ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.²⁹;
3. attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul bilancio di esercizio.

Sui punti 1 e 3 si sofferma la relazione annuale redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c..

A quelli sopra menzionati, si affiancano anche altri specifici compiti che ricorrono in occasione di peculiari vicende della società, quali, ad esempio:

- la formulazione del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o limitazione del diritto di opzione (in conformità all'art. 2441, sesto comma, c.c.);
- la formulazione delle osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (in conformità all'art. 2446, primo comma, c.c.);
- la redazione della relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato ad uno specifico affare (in conformità all'art. 2447-*novies* c.c.).

4.1. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile adottato dalla società

Come delineato, con riferimento all'adozione e al controllo degli assetti, l'art. 2403, primo comma, c.c. prevede una triplicità di adempimenti, nel senso che gli organi delegati ne curano l'adozione e l'adeguatezza, il CdA ne valuta l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute e, infine, il collegio sindacale vigila su tale adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti³⁰.

²⁹ Ovviamente tali valutazioni andranno opportunamente adattate alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 139/2015, che entreranno in vigore a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

³⁰ Sugli assetti e l'adeguatezza, si segnala tra i molti, M. IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano 2005, *passim*.

La norma di comportamento 3.6. (Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile), oltre a indicare le attività da espletare per vigilare sugli assetti, declina la definizione di sistema amministrativo-contabile nel modo che segue:

“Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- *la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- *la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- *la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.”*

Pertanto, l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale, anche tramite motivate tecniche di campionamento, si concretizza nell'analisi di conformità al fine di controllare il concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile³¹, avvalendosi a tal fine dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale che offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile.

L'attività di vigilanza del collegio sindacale è, dunque, volta a verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e la correttezza dei dati economico-finanziari. È opportuno ricordare che non si tratta di un giudizio di merito sui risultati dell'attività amministrativo-contabile, bensì di un giudizio sintetico sull'efficienza e la funzionalità del sistema, svolto alla luce dei rischi rilevanti emersi in tali aree operative.

Con finalità meramente ricognitiva, in relazione alla vigilanza del collegio sindacale rispetto all'adeguatezza degli assetti di società quotate, occorre segnalare la precipua, ma per molti versi assimilabile a quella dell'art. 2403 c.c., formulazione dell'art. 149 TUF, in forza del quale la vigilanza dell'organo di controllo si articola sull'adeguatezza della struttura organizzativa della

³¹ Aspetto messo in evidenza da M. IRRERA, *Collegio sindacale e assetti adeguati*, in *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, a cura di R. Alessi, N. Abriani, U. Morera, *cit.*, 273.

società, per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile³².

4.2. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Il collegio sindacale, anche non incaricato della revisione legale, conserva alcuni compiti di vigilanza in ordine alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio che possono definirsi assolutamente non residuali.

Questa attività è sintetizzata sia nelle Norme di comportamento 3.7. (Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione) e 3.8. (Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione), sia nelle simmetriche Norme Q.3.7. e Q.3.8. indirizzate al collegio sindacale di società quotate.

In tutti i casi sopra considerati, le Norme di comportamento evidenziano il generale principio in base al quale il collegio sindacale è tenuto a vigilare che gli amministratori si attengano alle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione, al deposito e alla pubblicazione del bilancio (anche consolidato). La quotazione della società sui mercati renderà ulteriormente necessaria l'osservanza della specifica disciplina prevista nella normativa di riferimento.

Per quanto attiene alle società c.d. chiuse, la Norma 3.7 oltre a precisare quanto sopra, puntualizza che il collegio non incaricato della revisione legale non è tenuto ad effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né ad esprimere un giudizio sulla sua attendibilità. Esso, infatti, è tenuto a verificare:

- la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-*bis*, 2405 c.c.);
- che l'iscrizione in bilancio dei costi d'impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità siano conformi alle prescrizioni dell'art. 2426, primo comma, n. 5, c.c.;
- che l'iscrizione in bilancio dell'avviamento sia conforme alle prescrizioni dell'art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.³³;

³² Cfr. Norma Q.3.4. (Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo).

³³ La verifica del collegio sindacale effettuata per l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento e di ricerca e dell'avviamento *ex* art. 2426, primo comma, nn. 5 e 6, c.c. , pur non trattandosi di compito gestorio,

- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga dell'art. 2423, quarto comma, c.c. cui abbiano fatto ricorso gli amministratori.

La stessa Norma di comportamento precisa che in alcune ipotesi il collegio sindacale, pur non essendo incaricato della revisione legale, è chiamato a svolgere compiti che presentano significativi profili contabili, il che rende necessaria l'acquisizione di opportune informazioni dall'incaricato della revisione legale. L'organo, infatti:

- esprime il consenso per l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 5, c.c.;
- esprime il consenso per l'iscrizione in bilancio dell'avviamento, ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.;
- formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c.;
- formula il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o di limitazione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, c.c.;
- redige una relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*novies* c.c..

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

4.3. *Relazione del collegio sindacale ex art. 2429 c.c.*

L'art. 2429 c.c., oltre a disciplinare la fase del deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e degli allegati, descrive il contenuto della relazione redatta dal collegio sindacale.

Solo per inciso, va messo in luce che la disposizione è stata oggetto di modifica da parte del d.lgs. n. 39/2010 il quale, in linea con la nuova disciplina della revisione legale dei conti, ha espressamente previsto la comunicazione del progetto al soggetto incaricato della revisione

viene qualificata da G.E. COLOMBO, *cit.*, 523, come atto di controllo anticipato - al tempo della redazione del bilancio - della funzione di controllo, *rectius* vigilanza, esercitato dal collegio sindacale sul bilancio.

legale dei conti e la soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma dove si attribuiva al collegio sindacale incaricato del controllo contabile la redazione della relazione *ex art. 2409-ter c.c.*.

Quanto detto origina dalla riorganizzazione della materia dei controlli in termini di separazione tra funzione di vigilanza sulla legalità e funzione di revisione e di esternalizzazione di quest'ultima, così che nei casi in cui il collegio sindacale svolga la revisione legale, ad esso spetterà altresì redigere la relazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010³⁴, la quale formalmente potrà essere contenuta nello stesso documento. In altri termini, si tratterà di un'unica relazione a duplice contenuto, inerente per un verso al controllo di legalità e al controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, per altro verso alla tipica funzione di revisione legale³⁵.

Nel disciplinare il procedimento di deposito del progetto di bilancio e delle relazioni allegate, il legislatore ha fissato due termini.

L'art. 2429 c.c., infatti, precisa dapprima che il progetto di bilancio deve essere comunicato ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'approvazione e, poi, che tale progetto corredato dalle relazioni degli organi deve restare depositato presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché questa non l'approvi.

Emerge, quindi, con chiarezza che il collegio sindacale, così come il revisore legale, ha almeno 15 giorni di tempo per redigere la relazione *ex art. 2429 c.c.*.

³⁴ Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010, il contenuto di questa relazione comprende: un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; un giudizio sul bilancio dal quale risulti chiaramente espresso se questo sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, eventuali richiami di informativa sottoposti dal revisore all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che questi costituiscano rilievi; un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. La suddetta relazione, inoltre, come si esprime il terzo comma del menzionato art. 14, deve illustrare analiticamente i motivi in base ai quali il revisore legale - anziché emettere una relazione priva di elementi - ritenga di dover esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, o un giudizio negativo, oppure dichiararsi di trovarsi nell'impossibilità di formulare il proprio giudizio. Secondo L. DE ANGELIS, *Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, 1060, tale ultimo caso potrebbe ricorrere quando il revisore non abbia ricevuto tempestivamente dagli amministratori tutta la documentazione all'uopo rilevante o nei casi in cui non abbia ottenuto le informazioni e i chiarimenti ulteriormente richiesti.

³⁵ Sulla possibilità che il collegio o il sindaco unico incaricato della revisione legale possa esprimersi per il tramite di una sola relazione recante i contenuti stabiliti sia per la prima relazione che per la seconda, L. DE ANGELIS, *cit.*, 1062. In termini, anche CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, dicembre 2015, 287, secondo cui, in questo caso, la relazione assume la forma di una "rendicontazione" sul controllo societario nel suo complesso.

È diffuso il convincimento che il termine previsto nel primo comma sia stato posto a favore dei sindaci, nel senso che il collegio potrebbe tollerare una comunicazione tardiva da parte degli amministratori, purché riesca a relazionare all'assemblea entro quello previsto nel secondo comma³⁶.

L'assenza di comunicazione entro il termine di cui al primo comma non comporta un vizio della deliberazione di approvazione del bilancio laddove il progetto di bilancio e gli allegati siano messi a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione dell'assemblea.

Ciò posto, a quanti sostengono che in ogni caso la rinuncia ad avvalersi di tale termine previsto nel primo comma da parte del collegio sindacale non consentirebbe un'attenta valutazione del progetto di bilancio e, dunque, potrebbe essere inficiato il procedimento posto in essere ai fini della corretta stesura della relazione, è stato replicato che l'attività di controllo dei sindaci deve essere svolta continuativamente come la legge impone (cfr. artt. 2403 e 2403-*bis* c.c.): il corretto adempimento dell'incarico può, infatti, consentire al collegio sindacale di accettare una riduzione del termine allorquando l'organo riesca a rispettare i termini previsti per la conoscenza dei documenti da parte dei soci e, più che altro, in ossequio ai canoni di diligenza dovuti in base alla natura dell'incarico, riesca a redigere secondo i criteri di professionalità e diligenza la relazione³⁷.

Passando ad esaminare più dettagliatamente l'art. 2429 c.c., risulta evidente come il contenuto della relazione venga descritto in modo generico.

La disposizione prescrive sia che la relazione concerna i risultati dell'esercizio sociale e l'attività svolta dal collegio sindacale nello svolgimento delle proprie funzioni, sia che il collegio sindacale può effettuare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento ai casi in cui si sia ricorso alla deroga prevista nell'art. 2423, quarto comma, c.c..

³⁶ M. BUSSOLETTI, P.DE BIASI, *Commento sub art. 2429, Relazione dei sindaci e deposito del bilancio*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di G. Nicolini e A. Stagno d'Alcontres, volume secondo, Napoli, 2004, 1062.

³⁷ Occorre notare che l'art. 2429 c.c. non prevede altro termine. Ciò potrebbe mettere in discussione la reale possibilità per il collegio sindacale e il revisore di prendere visione, con la dovuta accuratezza e la necessaria ponderazione, delle rispettive relazioni. In tal senso, L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile, Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Milano, 2015, 78 e ss..

Come si evince dalla lettura della legge, si tratta di un'individuazione generale dei contenuti della relazione che spetterà al professionista riempire di significato, facendo ricorso alle previsioni dettate in punto di poteri-doveri del collegio sindacale.

Più specificatamente, per quanto concerne i risultati dell'esercizio sociale su cui il collegio sindacale deve relazionare, va precisato che, non trattandosi di un giudizio di merito espresso con riferimento all'attività degli amministratori (esistendo, come noto, la cd. *business judgement rule*), né di un giudizio sul bilancio analogo a quello espresso dal revisore legale, il collegio sindacale viene chiamato ad esprimere una valutazione sull'andamento generale della gestione e di come essa venga rappresentata nel bilancio. A titolo esemplificativo, l'organo di controllo interno dovrà indicare se ha ottenuto dagli amministratori informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell'esercizio (cfr. artt. 2381 e 2403-bis c.c.).

La parte relativa al resoconto sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, consiste in un giudizio sinteticamente espresso che avrà ad oggetto l'attività espletata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c..

Segnatamente, il collegio sindacale dovrà esprimersi in merito:

- i) all'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e, dunque, sul controllo effettuato al fine di accertare la legalità dell'agire sociale (sia con riferimento all'attività degli organi, sia relativamente alla diretta applicazione delle norme di legge da parte della società);
- ii) alla vigilanza svolta sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Con riferimento a quanto espresso *sub* ii) è appena il caso di precisare che la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte di gestione degli amministratori ai generali criteri di razionalità economica: ciò che può essere oggetto di controllo e conseguente valutazione da parte del collegio sindacale, infatti, è la ragionevolezza delle scelte di gestione e non anche l'opportunità delle medesime.

Nell'adempimento di tale dovere, il legislatore ha dotato il collegio sindacale di molteplici strumenti che caratterizzano la continuità del controllo ad esso demandato e su cui ci si è soffermati in precedenza.

Alla luce di quanto sopra, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., il collegio sindacale dovrà descrivere sinteticamente i risultati dell'attività di vigilanza svolta. Più specificatamente, andranno menzionate eventuali azioni intraprese laddove dall'attività di vigilanza siano emerse omissioni da parte degli amministratori e il collegio in funzione sostitutiva abbia convocato

l'assemblea, come impone l'art. 2406, primo comma, c.c.. Allo stesso modo, il collegio sindacale dovrà puntualmente individuare se nello svolgimento dei propri doveri abbia ravvisato fatti di rilevante gravità compiuti all'interno della società (non solo da amministratori, ma, ad esempio, anche da direttori generali) in presenza dei quali possa palesarsi la necessità di convocare l'assemblea se esista urgente necessità di provvedere (*ex art. 2406, primo comma, c.c.*).

In questa parte della relazione, allora, andranno anche segnalate le denunce pervenute al collegio da parte dei soci e le indagini effettuate a seguito di tali denunce come impone l'art. 2408 c.c., ovvero gli eventuali ricorsi *ex art. 2409 c.c.* presentati al Tribunale in presenza di fondato sospetto di gravi irregolarità, potenziali di danno, poste in essere dagli amministratori. Una relazione che soddisfi i parametri individuati nell'art. 2429 c.c. dovrà necessariamente tener conto, ancorché sinteticamente, di tali aspetti, così come informare i soci riuniti in assemblea nei casi in cui l'attività di controllo non abbia fatto emergere significative irregolarità.

Con riguardo alla vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, come detto in precedenza e come evidenziato nelle Norme di comportamento del collegio sindacale, occorrerà valutare l'efficienza delle procedure, delle metodologie e degli strumenti aziendali adottati per lo svolgimento dell'attività in considerazione della natura, dell'articolazione e delle caratteristiche dell'impresa. Una sintesi del controllo effettuato con riferimento a questo tipico aspetto verrà esposta nella relazione *ex art. 2429 c.c.*

Continuando con l'analisi della disposizione, come visto, il collegio sindacale può effettuare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma, c.c..

Tale ultima previsione impone alcune considerazioni.

Occorre segnalare, in via preliminare, che il potere di effettuare osservazioni e proposte menzionato nelle previsioni di cui all'art. 2429 c.c. è circoscritto al bilancio e alla sua approvazione, e all'eventuale deroga alle disposizioni dettate in punto di redazione e struttura. È il caso di mettere in evidenza che la delimitazione della "competenza per materia" del collegio sindacale di società non quotate non è perfettamente replicata nell'ambito della disciplina dettata per società quotate.

Con intento meramente ricognitivo, va in questa sede messo in luce che l'organo di controllo di società quotate, ai sensi dell'art. 153 TUF, è per un verso chiamato a riferire all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati, e per altro verso, è legittimato a fare in quella sede proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché in ordine alle materie di propria competenza (art. 153, secondo comma, TUF)³⁸. Tale potere propositivo appare simmetrico a quello riconosciuto all'organo nell'art. 2429 c.c. ancorché, attenendosi ad una rigorosa interpretazione letterale dell'art. 153 TUF, il collegio sindacale di società quotate non vanta il potere di formulare osservazioni all'assemblea ma acquisisce quello di fare proposte in ordine alle materie di propria competenza, intendendosi per tali quelle di cui all'art. 149 TUF³⁹.

Come detto, il legislatore ha utilizzato formule piuttosto ampie e generiche per indicare il contenuto della relazione *ex art. 2429 c.c.*. Tale vaghezza permane anche nelle disposizioni del TUF dove si precisa che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, nei casi in cui la società adotti uno dei due sistemi alternativi di *governance*, riferiscono all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio ovvero convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis*, secondo comma, c.c. sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. In questa occasione, come visto, il collegio sindacale può avanzare proposte nel senso sopra indicato.

Ancorché alle competenze del collegio sindacale, fatta eccezione per l'espressa previsione statutaria nei casi indicati nell'art. 2409-*bis* c.c., sia sottratta la revisione legale, le osservazioni effettuate ai sensi dell'art. 2429 c.c. potrebbero in linea di principio essere in contrasto con quanto concluso dal soggetto incaricato della revisione legale con riferimento alla corretta applicazione della legge e dei principi di revisione.

Le osservazioni espresse in punto di deroga ai criteri individuati per la redazione e la struttura del bilancio, poi, non dovranno limitarsi a segnalare le ragioni che hanno motivato tali deroghe,

³⁸ Cfr. CNDCEC, Norma Q. 7.1. *Struttura e contenuto della relazione dei sindaci*, in *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, Criterio applicativo, C.7 *Proposte in ordine al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, alla loro approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale*, cit., secondo cui il collegio esprime e formula tali osservazioni, nei limiti della funzione che gli è per legge demandata, anche con particolare attenzione alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che compongono il bilancio, nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all'assemblea.

³⁹ Le proposte presuppongono osservazioni che il collegio è tenuto ad esprimere liberamente nell'esercizio di tali poteri (cfr. Norma Q.7.1). La formulazione dell'art. 153 TUF è probabilmente dovuta alla necessità di riaffermare la netta separazione dell'attività di vigilanza sulla gestione del collegio sindacale dalla funzione di revisione legale.

peraltro già indicate nella nota integrativa, bensì dovranno soffermarsi sulla fondatezza e sulla ragionevolezza delle medesime: in questo caso il controllo dovrà essere di tipo analitico.

È il caso di mettere in luce che se il collegio sindacale è altresì incaricato della revisione legale, le proposte in ordine al bilancio sono effettuate in occasione della predisposizione della relazione stessa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010 (su cui vedi *infra*, par.5).

Quanto asserito trova conforto nelle richiamate Norme di comportamento (Norma 7.1.), secondo le quali la struttura e i contenuti della relazione potrebbero essere i seguenti.

Titolo della relazione

“Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c.”.

Destinatari della relazione

La relazione è indirizzata all’assemblea dei soci.

Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili

Il contenuto di tale sezione riguarda l’attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale che è compiuta anche in osservanza delle Norme.

Come accennato, il collegio sindacale deve sinteticamente riferire all’assemblea circa l’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza e, in particolare, circa le conclusioni cui è pervenuto all’esito dei controlli eseguiti e dell’attività svolta.

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale relaziona sui seguenti profili di valutazione:

- *osservanza della legge e dello statuto;*
- *rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *adeguatezza e funzionamento dell’assetto organizzativo;*
- *adeguatezza e funzionamento dell’assetto amministrativo-contabile;*
- *bilancio di esercizio e relazione sulla gestione.*

In questa sezione, il collegio sindacale segnala, inoltre, eventuali omissioni e ritardi da parte degli amministratori e riferisce sulle eventuali denunce proposte dai soci, dando conto delle azioni intraprese e degli esiti ottenuti. Il collegio segnala il rilascio di eventuali pareri nel corso dell’esercizio.

Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio avendo riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che lo compongono, nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all'assemblea, nei limiti della funzione che gli è demandata.

Come accennato, la relazione deve contenere uno specifico riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma, c.c. e, nel caso questa sia intervenuta, segnalarne le ragioni ed esprimere le osservazioni del collegio sindacale in merito alla loro fondatezza. Qualora sussistano i presupposti, la relazione deve anche esprimere - come già ricordato - il consenso del collegio sindacale all'iscrizione nell'attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426, n. 5, c.c.), nonché dell'avviamento (art. 2426, n. 6, c.c.).

Come detto, infatti, il collegio sindacale deve formulare le proprie osservazioni e le proprie proposte in ordine all'approvazione o non del bilancio; al riguardo va ribadito che la legge non affida al collegio sindacale gli accertamenti di natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. Il collegio sindacale, infatti, non ha alcun obbligo, neanche in via sostitutiva, di revisione del bilancio d'esercizio e del consolidato laddove l'incarico sia affidato ad un revisore o ad una società di revisione. L'incarico della revisione legale è il responsabile del giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e consolidato, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010.

Qualora il revisore legale esprima sul bilancio un giudizio con modifica⁴⁰, il collegio sindacale resta comunque obbligato a formulare proposte e osservazioni. In particolare, il collegio, nei casi meno rilevanti, fermo restando, se consentito dalla scansione temporale richiesta dall'art. 2429 c.c. per la predisposizione della relazione del collegio, lo scambio di informazioni con il revisore, potrà invitare l'assemblea a considerare gli effetti del giudizio espresso dal revisore e ad assumere opportuni provvedimenti prima dell'approvazione del bilancio redatto dagli

⁴⁰ Secondo il CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni, cit.*, 13, il giudizio con modifica è un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, ovvero una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

amministratori. Diversamente, nei casi più gravi, il collegio inviterà l'assemblea a non approvare il bilancio⁴¹.

Di particolare interesse si mostra il caso in cui il revisore legale ravvisi che il bilancio sia stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, ma a suo giudizio l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità risulti inappropriato. In questa ipotesi, il revisore, come impone il principio di revisione (ISA Italia) n. 570 "Continuità aziendale" è tenuto ad esprimere un giudizio negativo. Va premesso che il revisore legale è tenuto a richiedere all'organo di amministrazione⁴² di effettuare o di estendere la propria valutazione⁴³ e a tener conto dell'eventuale comportamento omissivo assunto da quest'ultimo nella stesura della relazione⁴⁴. Rispetto ai rapporti con gli altri organi di *governance* e, in particolare, per quanto di nostro interesse con il collegio sindacale, il revisore è tenuto a rendere adeguata informativa sulle circostanze e gli eventi identificati che hanno fatto sorgere dubbi significativi sulla continuità⁴⁵. Il collegio sindacale, informato dal revisore, dovrebbe quantomeno richiedere direttamente all'organo di amministrazione informazioni e chiarimenti in merito o l'adozione di tempestivi e opportuni provvedimenti nel caso di conferma dei dubbi significativi⁴⁶. In presenza di comportamenti omissivi degli organi di amministrazione rispetto a quanto sopra, riscontrandosi perfetta coincidenza con le valutazioni dell'incaricato della revisione legale, il collegio sindacale nell'esercizio del potere riconosciutogli dalla legge di formulare proposte in ordine all'approvazione del bilancio dovrebbe invitare l'assemblea a non approvare il bilancio.

⁴¹ In tal senso, CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, cit., 288, che opportunamente distingue tra le ipotesi sopra considerate. Nei casi in cui il revisore emetta un giudizio con rilievi per deviazione dalle regole di riferimento di effetto non pervasivo, un giudizio con rilievi per limitazioni di effetto non pervasivo, imputabili a circostanze oggettive, la dichiarazione di impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni dovute a circostanze oggettive, di effetto pervasivo, o per gravi incertezze, il collegio sindacale non inviterà l'assemblea a non approvare il bilancio, come invece dovrà fare se la relazione del revisore dovesse contenere un giudizio negativo per deviazione dalle regole di riferimento, di effetto pervasivo, un giudizio con rilievi per limitazioni imputabili alla direzione di effetto non pervasivo e la dichiarata impossibilità di esprimere un giudizio per limitazioni imputabili alla direzione, di effetto pervasivo.

⁴² Altrimenti inteso come Direzione. Cfr. CNDCEC *L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, cit., 12.

⁴³ Principio di revisione (ISA Italia) n. 570, Continuità aziendale, par. 22.

⁴⁴ Formulando un giudizio con modifica ricomprensivo anche della dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

⁴⁵ *Ex art. 2409-septies c.c.*

⁴⁶ Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., Norma 11.1, *Prevenzione ed emersione della crisi*.

Dissenso

Il sindaco dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

In caso di dissenso, la relazione può essere redatta dalla maggioranza del collegio, dando evidenza della sussistenza del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni. La relazione così redatta è sottoscritta da tutti i sindaci. Nel caso in cui il sindaco dissenziente non intenda, comunque, sottoscrivere la relazione, ad esempio perché non concorda sulle motivazioni del dissenso come espresse nella relazione, essa è sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci specificando l'esistenza del dissenso, ferma restando per il sindaco dissenziente la facoltà di espressione sopra precisata.

L'aspetto del dissenso è di particolare interesse. La posizione assunta dalle Norme di comportamento, e sopra riportata, origina dall'orientamento della dottrina prevalente che non ha mancato di sottolineare come, trattandosi di atto collegiale, l'eventuale dissenso espresso da uno dei sindaci non inficia la validità della relazione. In ogni caso, tale contraria opinione, oltre ad essere puntualmente verbalizzata in occasione della riunione (il verbale verrà trascritto nel libro previsto ai sensi dell'art. 2421, primo comma, n. 5, c.c.) potrebbe essere annotato nella relazione ed illustrata all'assemblea: la relazione, infatti, assume l'importante funzione di consentire l'informazione dei soci e di agevolare la loro comprensione rispetto ai dati esposti in bilancio. Ciò consente di ritenere che il sindaco dissenziente possa adeguatamente informare l'assemblea del proprio parere negativo dandone informazione prima della deliberazione.

La qualificazione della relazione *ex art. 2429 c.c.* come atto collegiale, induce a negare al sindaco dissenziente la possibilità di presentare la possibilità di redigere, da solo, una relazione alternativa a quella formulata all'organo nella sua collegialità.

Aspetti procedurali

La relazione all'assemblea si conclude con l'approvazione da parte del collegio⁴⁷: è, dunque, apposta l'indicazione del luogo e della data di redazione e la sottoscrizione di ciascuno dei sindaci, indicando il proprio ruolo all'interno del collegio sindacale (presidente o sindaco effettivo).

⁴⁷ Cfr. Cass. civ., I sez., 9 maggio 2008, n. 11554, in *Foro it.*, 2009, 7-8, 1, 2175, con nota di L. NAZZICONE.

Come detto, la relazione del collegio sindacale è collegiale e la sua approvazione è oggetto di verbalizzazione; tale verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Salvo quanto previsto per il caso di dissenso, la relazione viene sottoscritta, con firma autografa o elettronica, da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia approvata con consenso unanime, essa può essere sottoscritta dal solo presidente precisando tale situazione. Sul punto, infatti, il Tribunale di Milano ha da tempo messo in evidenza come la sottoscrizione della relazione *ex art. 2429 c.c.* da parte del solo presidente del collegio sindacale non inficia la deliberazione di approvazione del bilancio quando, tramite la produzione del verbale di verifica, sia possibile, per quanto sopra detto, circa la natura collegiale della relazione, imputarne la “paternità” all’organo nella sua interezza⁴⁸.

La relazione, approvata dal collegio sindacale, è depositata presso la sede della società almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

5. Collegio sindacale incaricato della revisione legale

Nelle ipotesi in cui esista convergenza in senso sostanziale tra i soggetti incaricati della vigilanza sulla legalità e della revisione legale (si tratta del punto *sub iii*) del par.3), ricade il collegio sindacale incaricato di effettuare la revisione legale.

All’organo di controllo incaricato della revisione legale sono dedicate le *Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale*, pubblicate dal CNDCEC nel 2012 e attualmente in fase di rielaborazione anche in considerazione del mutato contesto normativo e di prassi, e alcuni paragrafi del più recente documento CNDCEC “*L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*”⁴⁹.

È il caso di soffermarsi solo su due aspetti. Il primo è strettamente collegato a quanto detto in precedenza e cioè che è il collegio sindacale ad essere messo al centro del sistema dei flussi interorganici e con i “terzi” nel sistema integrato dei controlli, mentre la revisione è da considerarsi una mera funzione che i sindaci possono esercitare in virtù delle loro specifiche

⁴⁸ In termini, già Tribunale Milano, 3 settembre 2003 annotata da V. SALAFIA, *Condizioni per la validità delle deliberazioni assembleari e approvazione del bilancio*, in *Soc.*, 2004, 7, 890 e ss..

⁴⁹ Sull’applicabilità all’organo di controllo interno del sistema tradizionale, *cfr.*, CNDCEC, *L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, *cit.*, 10.

competenze. Depone in tal senso il Decreto Ministeriale n. 261 del 28 dicembre 2012, adottato in attuazione dell'art. 13, quarto comma, d.lgs. n. 39/2010 a mente del quale la cessazione del collegio sindacale è sempre disciplinata dalle norme del codice civile, vale a dire dagli artt. 2400 e 2401 c.c., anche quando l'organo eserciti la revisione legale.

La precisazione contenuta nel citato Decreto Ministeriale n. 261/2012 non risolve le questioni interpretative circa la disciplina applicabile al collegio sindacale incaricato della revisione legale; essa si attiene solamente al generale criterio gerarchico tra fonti differenti impiegato per risolvere eventuali antinomie normative⁵⁰.

Per tutto ciò che attiene alla funzione di revisione legale, troverà applicazione la disciplina del d.lgs. n. 39/2010. Nei (rari) casi in cui dovessero emergere situazioni di conflitto tra le disposizioni recate dal codice civile e quelle del d.lgs. n. 39/2010, il ricorso al criterio cronologico dovrebbe privilegiare l'applicazione delle previsioni di quest'ultimo⁵¹. Al contempo, v'è comunque da dire che sul collegio sindacale (e sul sindaco unico), anche nelle ipotesi in cui esso sia incaricato della revisione legale, ricadono funzioni e adempimenti differenti, il che potrebbe consentire di concludere che eventuali responsabilità ascritte per inadempimenti riconducibili alla vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c., siano valutate secondo i criteri enunciati nell'art. 2407 c.c., mentre eventuali responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento ricollegabile allo svolgimento della funzione di revisione dovrebbero essere valutate tenendo in considerazione le prescrizioni recate dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2010⁵².

Il secondo aspetto da esaminare, per concludere quanto accennato nel paragrafo precedente, concerne i contenuti della relazione redatta ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. a), d.lgs. n.

⁵⁰ La fonte di rango inferiore non può derogare quella di rango superiore.

⁵¹ Il pensiero corre al possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 10 d.lgs. n. 39/2010 che non coincidono esattamente con quelli fissati, a pena di decadenza, nell'art. 2399 c.c.. Sul punto, cfr. CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, cit., 39.

⁵² Senza soffermarsi sulla precipua disciplina della responsabilità del revisore legale di cui al summenzionato art. 15 d.lgs. n. 39/2010, occorre precisare la differenza tra le previsioni in punto di prescrizione delle azioni di responsabilità dei sindaci e degli incaricati della revisione legale. Per questi ultimi la prescrizione di cinque anni decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. Per i sindaci trova applicazione, invece, la disciplina ex art. 2393 c.c. o ex art. 2395 c.c., ovvero ex art. 2949 c.c. verso i creditori sociali o nell'ambito delle procedure concorsuali, in forza del rinvio effettuato nell'art. 2407 c.c.. Il raffronto tra le citate disposizioni mette in luce il trattamento di favore accordato al revisore, in virtù della certezza della data da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, rispetto a quella declinata per i componenti del collegio sindacale (nel caso di azione di responsabilità dei sindaci, infatti, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione dell'amministratore dalla carica o dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo, ovvero, come insegna la giurisprudenza, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile).

39/2010, tramite la quale i sindaci incaricati della revisione legale esprimono un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul consolidato ove redatto.

Come illustrano i documenti del CNDCEC, la relazione sarà formalmente distinta in due sezioni: la sezione A, recante la relazione *ex art.* 14 d.lgs. n. 39/2010, e la sezione B, recante la relazione sull'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c..

Nel merito, si propone un approccio sistematico e condiviso da tutti i componenti nella formulazione della relazione, tanto da riportare nelle carte di lavoro le discussioni sorte all'interno del collegio al fine della predisposizione della stessa.

Si suggerisce, allora, di motivare dettagliatamente le conclusioni espresse nella relazione. Con riferimento ai casi riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 39/2010, vale a dire ai casi in cui il collegio esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, nelle carte di lavoro devono essere riportate le ragioni di tali conclusioni "non positive".

In sintesi, il modello di relazione dovrebbe prevedere:

- una premessa, in cui si dà atto che il collegio sindacale è incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c. o dell'art. 2477 c.c.;
- una sezione A, contenente la relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010;
- un eventuale paragrafo in cui il sindaco esprima il proprio dissenso;
- una sezione B, contenente la relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c.;
- la sottoscrizione dei componenti del collegio sindacale (ferma restando la mancata sottoscrizione del componente del collegio che abbia espresso il proprio dissenso: in proposito le Linee guida stabiliscono che la relazione sarà sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci con l'obbligo di dare contezza dell'esistenza del dissenso e riconoscono al sindaco dissenziente il diritto di riferire in assemblea, per informare i soci, sul proprio motivato dissenso).

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

**I BILANCI
SEMPLIFICATI DI
PICCOLE SOCIETÀ
E MICRO-IMPRESE
ALLA LUCE DELLE
MODIFICHE DEL D.
LGS. 139/2015**

Documento del 15 gennaio 2016

I BILANCI SEMPLIFICATI DI PICCOLE SOCIETÀ E MICRO-IMPRESSE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE DEL D.LGS. 139/2015

di **Matteo Pozzoli**

Sommario: 1. Inquadramento introduttivo. – 2. I parametri quantitativi. – 3. Il bilancio delle piccole società. – 4. Il bilancio delle micro-imprese. – 5. Considerazioni di sintesi

1. Inquadramento introduttivo

Il dlgs 139/2015 (da ora in avanti anche “decreto bilanci”) ha innovato significativamente la normativa del codice civile in materia di redazione del bilancio.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016, ossia per la predisposizione dei bilanci degli esercizi 2016. Le norme del decreto non possono, quindi, essere adottate per i bilanci degli esercizi 2015, a meno che chiaramente compatibili con quanto già previsto dal codice civile.

Il decreto implementa a livello nazionale la direttiva 2013/34/UE, la nuova direttiva contabile che ha sostituito la direttiva CEE n.78/660 e (meglio nota come “IV direttiva”), inerente la redazione del bilancio d’esercizio, e la direttiva CEE n.83/349 83 (meglio nota come “VII direttiva”), concernente la redazione del bilancio consolidato.

Il cambiamento è da considerarsi epocale, poiché il nuovo impianto sostituisce *in toto* le “vecchie” direttive, non limitandosi a rettificare, come effettuato nel corso degli anni dagli emendamenti promulgati, alcuni specifici aspetti. In realtà, le originarie proposte della Commissione Europea pubblicate nel 2011 erano orientate a introdurre elementi di novità, per alcuni aspetti, ben più dirimpenti rispetto al passato¹. Nel corso del dibattito che ha portato alla stesura del testo definitivo, alcuni elementi di novità sono stati attenuati ed altri sono stati eliminati, ripristinando la situazione pre-esistente.

Il decreto bilanci ha, poi, fatto talune scelte, poiché -nonostante uno degli intendimenti iniziali del progetto della Commissione consistesse nel ridurre drasticamente il numero delle opzioni

¹ Si veda: Commissione Europea (2011), Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/sme_accounting/review_directives/COM_2011_684_en.pdf.

fornite ai Paesi membri- le alternative contabili contenute nella direttiva sono molteplici e, talvolta, particolarmente importanti².

Non vi è poi dubbio, restando alle impostazioni di base, che uno degli scopi dichiarati dalla riforma fosse individuato nel “pensare prima alle piccole imprese” (“think small first”), riducendo, tra le altre cose, i carichi amministrativi (*administrative burden*) in capo alle società di minori dimensioni³.

Non è ancora dato modo di verificare se l’obiettivo della Commissione sia raggiunto o meno con l’introduzione delle nuove norme. Certo è che l’introduzione delle disposizioni di “alleggerimento” per le società interessate dovrebbe sempre tenere in considerazione gli effetti collaterali derivanti da tali previsioni, quali, *in primis*, la riduzione della trasparenza delle realtà economiche rappresentative del tessuto economico del Paese⁴.

Le previsioni normative, promulgate dall’Unione Europea e dal legislatore nazionale, interessano le società di capitali che non applicano gli IFRS. Questo significa che le nuove

² Per un’analisi più esaustiva delle opzioni della nuova direttiva, si rinvia a: Fédération des Experts-comptables Européens (2014), Document summarising the options available to Member States, http://www.fee.be/images/Comparison_table_-_47_with_2013_Directive.pdf.

³ Il Considerando (1) della direttiva 2013/34/UE premette, a tale riguardo, che: “La presente direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione intitolata “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)”, adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell’economia dell’Unione e mira a migliorare l’approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare l’atto per il mercato unico mettendo in rilievo le misure che creano crescita e occupazione e apportano risultati concreti ai cittadini e alle imprese.

La comunicazione della Commissione intitolata “L’atto per il mercato unico”, adottata ad aprile 2011, propone di semplificare la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [...] e la Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati [...]), (“direttive contabili”) per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l’internazionalizzazione. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha altresì esortato a ridurre l’onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell’Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l’eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI”.

⁴ Si vedano, in tal senso, anche le osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili: CNDCEC (2014), Osservazioni del dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili al documento di consultazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio IV, <http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a70fcee8-a897-46d5-8395-1c75d7649952>; e (2015), Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese Osservazioni del CNDCEC, <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=38f936e0-f831-47a4-9158-94b2554d96db>.

norme coinvolgono un'altissima percentuale delle società di capitali che operano a livello nazionale. Le disposizioni sono esaminate anche in ottica comparativa con le "vecchie" previsioni del codice civile che, si ricorda, saranno utilizzate per l'ultima volta con la redazione dei bilanci che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2015.

Si rileva che è possibile che anche i Principi contabili nazionali che saranno emanati per adeguare le norme tecniche alle previsioni normative possano intervenire su talune delle problematiche trattate.

2. I parametri quantitativi

Occorre, anzitutto, evidenziare che il decreto bilanci ha introdotto a livello contabile, mantenendo la categoria delle piccole società, anche la nuova categoria delle micro-imprese. Non è stata introdotta, al contrario, la categoria delle medie imprese, i cui adempimenti di bilancio sono, perciò, indistinti rispetto a quelli previsti per le società di grandi dimensioni.

In sintesi, quindi, il codice civile riconosce ai fini della redazione del bilancio: micro-imprese; piccole società; non-piccole società.

Per avere idea, perciò, delle realtà a cui facciamo riferimento, è opportuno esaminare preliminarmente le soglie individuate dalla normativa per piccole società e micro-imprese (di seguito, quando richiamate come unica realtà, anche "società di minori dimensioni").

Specificamente, i parametri delle piccole società sono rimasti invariati rispetto alla previgente disciplina, nonostante che la nuova direttiva contabile consentisse di scegliere parametri quantitativi all'interno di un *range* piuttosto ampio di valori⁵.

Per questo, le soglie di riferimento indicate nel novellato art.2435-*bis*, cc⁶ sono:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Una società è piccola, mantenendo inalterato l'attuale articolato, quando non supera per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti sopra indicati (art.2435-*bis*, co.1, cc).

⁵ L'art.3, Categorie di imprese e di gruppi, co.2 della direttiva 2013/34/UE dispone che: "Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni".

⁶ I richiami agli articoli del codice civile sono riferiti, laddove non previsto diversamente, al testo novellato dal decreto bilanci.

Specularmente, una società “esce” dalla categoria delle piccole quando supera per due esercizi consecutivi le predette soglie (art.2435-*bis*, co.8, cc).

Uno degli aspetti più rilevanti in materia di società di minori dimensioni contenuti nel decreto consiste, come detto, nella previsione della nuova categoria delle micro-imprese (art.2435-*ter*, cc), categoria, in realtà, già introdotta a livello di legislazione europea dalla direttiva 2012/6/UE e poi incorporata nella nuova direttiva contabile.

Le micro-imprese sono definite come società che non rientrano per due esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati.

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.

I parametri quantitativi contenuti nel 2435-*ter* rappresentano la metà dei parametri (massimi) indicati dalla direttiva 2013/34/UE. In linea con quanto disposto per le piccole, si diventa micro-imprese quando non sono superati per due esercizi consecutivi gli indicati parametri (2435-*ter*, co.1, cc), così come non si rientra più nella categoria quando sono superati per due esercizi consecutivi le dette soglie (2435-*ter*, co.4, cc)

Le modalità con cui fruire delle semplificazioni concesse non muta. In estrema sintesi, basti osservare che il disposto del codice si riferisce agli “esercizi”, ossia ai “periodi amministrativi”, e non agli anni solari e che la media dei dipendenti è calcolata su media giornaliera.

Ancora, si rileva che le società possono fruire anche di alcune semplificazioni. È implicitamente riconosciuto che la società, nel caso in cui non dichiara di redigere il bilancio in forma abbreviata, applichi tutte le previsioni “ordinarie” contenute nel codice con riferimento alla predisposizione del bilancio.

La norma non chiarisce, in realtà, quale sia l’esercizio a partire dal quale siano applicabili (o non applicabili) le disposizioni per le piccole società o (adesso) per le micro-imprese. In sostanza, ci si chiede se una società, qualora non superi per l’esercizio 2014 e 2015 almeno 2 delle soglie del 2435-*bis*, cc, possa usare le disposizioni semplificatorie che andremo ad esaminare in seguito oppure se deve redigere ancora il bilancio in forma ordinaria e iniziare a usare le norme delle piccole a partire dal bilancio dell’esercizio 2016.

A tale riguardo, un precedente documento del Consiglio nazionale affermava prudenzialmente che: “[p]ur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti.

Invece, ai fini dell’obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti.

A titolo esemplificativo, si supponga che una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non superi due dei tre limiti dell'art 2435-*bis*, co.1 per gli esercizi 2010 e 2011. In questa circostanza, si suggerisce di redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall'esercizio 2012.

Al contempo, si consideri la situazione in cui una società che redigeva il bilancio in forma abbreviata, superi due dei tre limiti dell'art 2435-*bis*, co.1 per gli esercizi 2010 e 2011. In tale fattispecie, si ritiene preferibile, sempre in ottica prudenziale, redigere già il bilancio 2011 in forma ordinaria⁷.

È opportuno premettere che, anche nella novellata versione del codice, le società di minori dimensioni hanno “facoltà” di godere delle semplificazioni previste (anche solo di alcune di queste), redigendo bilanci in forma semplificata. Questo significa che tali società, laddove lo ritenessero opportuno, possono utilizzare le disposizioni del bilancio redatto in forma “ordinaria” (oppure, per le micro-imprese, anche il bilancio in forma abbreviata *ex art.2435-bis*, cc).

Peraltro, vale la pena ricordare che è sempre valida la previsione di dover riportare “informazioni complementari”, laddove queste siano necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale (art.2423, co.3, cc).

3. Il bilancio delle piccole società

Schemi quantitativi di bilancio

Le semplificazioni per la redazione dello stato patrimoniale sono rimaste perlopiù invariate. L'unica modifica apportata consiste nel prevedere che il fondo ammortamento e le svalutazioni accumulate delle immobilizzazioni materiali e immateriali, come già avviene per le società non-piccole, non siano più detratti direttamente dal prospetto. L'informazione di tali valori è, in ogni caso, reperibile nella nota integrativa (art.2427, co.1, n.2, cc).

Nel conto economico, a seguito dell'introduzione di un'apposita contabilizzazione per gli strumenti finanziari derivati (art.2426, co.1, n.11-*bis*, cc), è concesso che possano essere aggregati, insieme ai valori concernenti le rivalutazioni delle partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli del circolante diversi dalle partecipazioni, anche le rideterminazioni di valore in aumento degli strumenti finanziari derivati (nuova sottovoce d18(d)). Lo stesso dicasi per le svalutazioni dei sopra richiamati elementi che possono essere aggregate con i decrementi di valore dei derivati (nuova sottovoce d19(d)).

Le società piccole sono esentate, quindi, dalla predisposizione del rendiconto finanziario (art.2423-*ter*, cc), richiesto obbligatoriamente con il decreto bilanci per la redazione del bilancio d'esercizio delle società non piccole. La previsione del rendiconto finanziario non

⁷ Si veda: CNDCEC, La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità, <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2182ae33-3e38-47f2-b768-aa57f95933f2>, p.7

poteva esser prevista per le società piccole, considerato che –come ricorda la relazione illustrativa al decreto- l'introduzione di documenti di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva può essere richiesta solo alle società non piccole.

Non sono più presenti (come per le società non-piccole) i conti d'ordine.

Criteria di valutazione

Prima dell'emanazione del dlgs 139/2015, le semplificazioni erano confinate ai campi dell'esposizione e dell'informativa. Il decreto bilanci introduce semplificazioni anche in termini di criteri di valutazione. Anche se, infatti, il codice civile ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti, per le piccole sono stati riproposti gli attuali criteri di valutazione, ossia: costo di acquisto per i titoli immobilizzati; valore di presumibile realizzo per i crediti; e valore nominale per i debiti.

Si deve evidenziare che, anche in questa circostanza, l'esenzione è una facoltà concessa in ottica semplificatoria dal legislatore. Una società piccola, nel caso in cui opti per l'adozione del costo ammortizzato, segue le nuove disposizioni del codice civile (art.2426, co.1, nn. 8 e 12, cc). In tal caso, si ricorda che le norme transitorie consentono a tutte le società di adottare il costo ammortizzato in via prospettica, ossia continuando a contabilizzare le poste interessate iscritte in bilancio prima del 1° gennaio 2016 con i vecchi criteri.

Vale la pena sottolineare che anche le piccole società sono tenute a contabilizzare gli strumenti finanziari derivati, in base a quanto disposto dal già richiamato art.2426, co.1, n.11-bis, cc.

Nota integrativa e relazione sulla gestione

Sono concesse alle società piccole una serie di importanti semplificazioni concernenti la redazione della nota integrativa. È importante evidenziare che il nuovo disposto indica in positivo, come previsto dall'impostazione di “massima armonizzazione” della direttiva, le *disclosure* che devono essere riportate nella nota, mentre la vecchia previsione codicistica indica (in negativo) cosa le imprese possono non inserire in nota integrativa. La distinzione è importante: il disposto del nuovo art.2427, cc richiede cosa inserire, il dettato del vecchio art.2427, cc prevede una facoltà a “non inserire”.

Le informazioni sono sicuramente numericamente inferiori rispetto al passato. L'intendimento del legislatore dell'Unione Europea è di mantenere le informazioni ritenute utili per i lettori del bilancio delle piccole società. In sostanza, in questa previsione, minori informazioni non coinciderebbero con peggiore informativa. Dubbi al riguardo permangono.

L'art.2435-bis, cc in vigore al 31 dicembre 2015 comparato con il nuovo art.2435-bis, cc in vigore a partire dal 1° gennaio 2016

Art.2435-bis, cc in vigore fino al 31 dicembre 2015	Art.2435-bis, cc in vigore dal 1 gennaio 2016
<p>Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c)</p> <p>[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del</p>	<p>Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.</u></p> <p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), <u>D18(d)</u> voci D19(a), D19(b), D19(c), <u>D19(d)</u></p> <p>[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del</p>

<p>comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>[6] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter".</p> <p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p><u>Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</u></p> <p>[6] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.</p> <p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[8] <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</u></p> <p>[9] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>
--	---

Le informazioni da fornire nella nota integrativa non si limitano a quanto previsto dall'art.2427, cc. La nuova versione dell'art.2427, cc ricorda, infatti, che sono riportate nella nota integrativa del bilancio delle piccole società anche le indicazioni concernenti:

- l'informativa complementare necessaria per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta (art.2423, co.3, cc);
- i criteri illustrativi della modalità con cui è stata data attuazione al principio della rilevanza (art.2423, co.4, cc). Questa richiesta risulta essere l'unica *disclosure* aggiuntiva rispetto al passato;
- la motivazione che ha portato alla deroga dell'adozione delle norme del codice civile nonché l'indicazione dell'influenza che l'applicazione della stessa ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (art.2423, co.5, cc);
- la presentazione distinta delle voci oggetto di raggruppamento, quando questo è stato effettuato per favorire la chiarezza del bilancio (art.2423-ter, co.2, cc);
- la segnalazione e il commento della non comparabilità e dell'adattamento o dell'impossibilità dell'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente (art.2423-ter, co.5, cc);
- l'annotazione, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, dell'appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto, nel caso in cui un elemento dell'attivo o del passivo ricada sotto più voci dello schema (art.2424, co.1, cc);
- la ragione per cui in sede di prima iscrizione di una partecipazione controllata o collegata con il criterio del metodo del patrimonio netto è iscritta in bilancio l'eccedenza del costo di acquisto rispetto al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (art.2426, co.1, n.4, cc);
- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento (art.2426, co.1, n.6, cc).

Non è più, per esempio, esplicitamente richiesto di iscrivere nella nota integrativa del bilancio delle piccole le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati (art.2426, co.1, n.2, cc).

Contestualmente, non è più richiesto di indicare la motivazione per cui una partecipazione in controllata o collegata sia iscritta per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio del patrimonio netto o, se non vi sia obbligo di redazione del bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata (art.2426, co.1, n.3, cc).

Occorrerà verificare, in ogni caso, se i Principi contabili riterranno, svolgendo una funzione interpretativa della norma, che tali informazioni rientrino nella più generale informativa sui "criteri applicati" di cui al co.1, n.1 dell'art.2427, cc.

Infine, si rileva che sono state integrate –anche in funzione della nuova tecnica di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati- le norme tecniche dell'art.2427-bis, co.1, n.1, cc per il quale il bilancio delle piccole società deve riportare in nota integrativa anche:

- 1) "per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio" [sottolineatura dell'Autore, in evidenza delle parti aggiunte dal dlgs 139/2015].

È, ancora, confermata la disposizione per la quale le società piccole possano non redigere la relazione sulla gestione se forniscono le informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.2428, cc (numero e valore nominale delle azioni possedute, acquistate e alienate) nella nota integrativa.

4. Il bilancio delle micro-imprese

Schemi quantitativi di bilancio

Le disposizioni inerente le micro-imprese sono, come detto più volte, completamente nuove. La sottostante tabella riporta integralmente il contenuto dell'art.2435-ter, cc.

Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese).

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

Le micro-imprese ripropongono le semplificazioni in materia di presentazione dei prospetti quantitativi, inclusa, ovviamente, l'esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario.

È chiaro che i conti d'ordine non esistono più neanche nelle "realità micro".

Criteri di valutazione

Sono, allo stesso tempo, riproposte anche le semplificazioni concernenti i criteri di valutazione previsti dall'art.2435-*bis*. Coerentemente con quanto previsto per le piccole, perciò, anche le micro-imprese sono esentate dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato.

In aggiunta a quanto disposto per le piccole, le micro-imprese "non devono" seguire (trattasi di obbligo, non di facoltà) le norme codicistiche in materia di:

- deroga all'applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta (art.2423, co.5, cc);
- contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, secondo quanto previsto dalla nuova pertinente disciplina (art.2426, co.11-*bis*, cc).

Le previsioni sopra indicate originano direttamente dalla direttiva.

Nota integrativa e relazione sulla gestione

La principale semplificazione per le micro-imprese consiste nell'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa, nel caso in cui siano fornite le informazioni concernenti:

- l'importo totale di impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (art.2427, co.1, n.9, cc);
- l'importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, specificando: "il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria" (art.2427, co.1, n.16, cc).

Le microimprese, come le piccole società, sono esentate, inoltre, dalla predisposizione della relazione sulla gestione quando riportano le predette informazioni dei numeri 3 e 4 dell'art.2428, cc in calce allo stato patrimoniale. Anche se non specificato, sembra di poter

dire che, qualora sia predisposta, per scelta delle micro, la nota integrativa con le semplificazioni previste dall'art.2435-*bis*, cc, tale informazione sia resa coerentemente nella nota. Le informazioni richieste si sommano chiaramente a quelle sopra previste per l'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa.

La seguente tabella riporta in chiave comparativa il contenuto minimale, come precedentemente inteso, per la nota integrativa di piccole e micro società al 31 dicembre 2015, la nota integrativa *ex* art.2427, cc delle piccole società a partire dal 1° gennaio 2016 e la nota integrativa delle micro-imprese a partire dal 1° gennaio 2016.

La nota integrativa ex art.2427, cc di piccole società e micro imprese al 31 dicembre 2015 In vigore fino al 31 dicembre 2015	La nota integrativa ex art.2427 ed art.2435-bis, cc delle piccole società a partire dal 1° gennaio 2016	La nota integrativa delle micro-imprese ex art.2427 e art.2435-ter, cc a partire dal 1° gennaio 2016
<p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;</p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e</p>	<p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche [limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica N.d.A.];</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce,</p> <p>9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e della passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di</p>	<p>9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e della passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;</p>

<p>con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;</p> <p>6 bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</p> <p>7 bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;</p> <p>16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;</p>	<p>quest'ultime sono distintamente indicati;</p> <p>13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;</p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria [anche omettendo la ripartizione per categoria N.d.A.];</p> <p>16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;</p> <p>22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;</p> <p>22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e di benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e</p>	
--	---	--

<p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p>19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;</p> <p>19 bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis;</p> <p>21) i dati richiesti dall'articolo 2447 decies, ottavo comma;</p> <p>22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di</p>	<p>finanziaria e il risultato economico della società [anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici N.d.A.];</p> <p>22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziaria ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato N.d.A.];</p>	
---	---	--

valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società [anche limitando l'informativa richiesta alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo N.d.A.];

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società [anche limitando l'informativa richiesta alla natura e all'obiettivo economico N.d.A.], .

5. Considerazioni di sintesi

La prima adozione delle nuove disposizioni, individuabile per la maggior parte delle società con i bilanci che chiudono il proprio esercizio dopo il 31 dicembre 2015 presenterà inevitabili problematiche di “adattamento” alla normativa.

Ciò detto, esistono alcuni punti di riflessione su cui orientare la propria attenzione.

Le modifiche apportate dal decreto bilanci alla disciplina delle piccole società e alle micro-imprese rappresentano sicuramente uno degli elementi di maggiore novità del decreto bilanci.

Le modifiche sono di non poco conto e, stante quanto sopra rappresentato, possono essere suddivise, come già rilevato, nelle seguenti tre categorie:

- novità concernenti l'introduzione di nuove disposizioni applicabili a tutte le società;
- novità per le piccole società e micro-imprese;
- novità per le micro imprese.

Le novità concernenti l'introduzione di nuove disposizioni per tutte le società identificano le novità introdotte con il decreto che interessano anche le società di minori dimensioni. Ovviamente, il presente elaborato non le ha potute menzionare tutte le novità del decreto bilanci; tuttavia, talune novità hanno un impatto anche alla luce delle nuove prescrizioni per piccole e micro realtà. L'introduzione a livello normativo (erano già presenti nei principi contabili nazionali) ancora per buona parte da esplorare, per esempio, dei principi della rilevanza e della sostanza sulla forma è riferita anche alle società esaminate nell'articolo. L'eliminazione dei conti d'ordine vale, come già detto, ovviamente per tutte le società, indipendentemente dagli aspetti dimensionali.

Tuttavia, come messo in rilievo, le società di minori dimensioni sono state esentate dall'adozione di alcune novità introdotte con il decreto bilanci; il costo ammortizzato può non essere applicato per le società di minori dimensioni così come le società trattate possono non redigere il rendiconto finanziario, gli strumenti finanziari derivati non possono (obbligo) essere contabilizzati come previsto dalle nuove norme da parte delle micro-imprese. In definitiva, il legislatore sembra aver voluto salvaguardare le società di minori dimensioni dall'introduzione di previsioni ritenute probabilmente eccessivamente onerose per tali realtà.

Le novità per le società di minori dimensioni concernono le modifiche apportate alle semplificazioni previste per le realtà minori (sia piccole, sia micro), esposte nell'articolo.

Le novità per le micro-imprese interessano esclusivamente le micro. Anche in questa prospettiva, appare che la categoria delle micro-imprese appaia più una sotto-categoria delle piccole società che una categoria separata.

È evidente che il presente contributo non può, ad oggi, considerare le indicazioni dei principi contabili nazionali che, forzatamente, dovranno essere rivisti alla luce delle modifiche normative commentate.

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

**IL CODICE ETICO
NELLE
ORGANIZZAZIONI**

Documento del 15 dicembre 2015

F

N

C

IL CODICE ETICO NELLE ORGANIZZAZIONI

di **Giovanni Castellani**

Sommario 1. Premessa. – 2. Lineamenti e origine. – 3. Finalità. – 4. Contenuti. – 5. Un’ipotesi di Codice Etico. – 6. Efficacia del Codice Etico.

1. Premessa

La Responsabilità Sociale d’Impresa, in una delle sue più accolte definizioni, è la decisione volontaria di contribuire al progresso sociale ed alla difesa dell’ambiente con l’impegno continuo di comportarsi eticamente per lo sviluppo economico, per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie, della comunità locale e dell’intera società.

Ed è ormai pacifico che si è definitivamente affermato, sotto il profilo economico-aziendale, un corpo di valori che va sotto questo nome, inteso quale fattore da includersi nelle dinamiche aziendali. Ma il tema non resta solo in ambito accademico-professionale, poiché anche i Regolatori internazionali e locali stanno sempre più adeguando le loro scelte in questa direzione¹.

È evidente allora che in questo scenario, la necessità e l’ambizione di fornire agli operatori economici incentivi a dotarsi di strumenti adeguati a prevenire il proliferare di fenomeni non etici (se non addirittura criminosi) che le cronache degli ultimi anni hanno mostrato essere diffusi nei più diversi ordinamenti, mira innanzitutto a far sì che le imprese acquisiscano una ‘cultura della moralità degli affari, che si autodisciplinino. In tale contesto i professionisti dotati di una solida cultura aziendale, come noi commercialisti, sono e saranno, sempre più spesso, chiamati ad assistere le imprese nello studio, impostazione e gestione di processi ed attività aziendali non solo relative alle risultanze contabili, ma anche a quelle di RSI.

Di seguito tenterò di delineare, sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello di concreta applicazione pratica, uno dei primi passi da intraprendere per “mettere la prima pietra”: la stesura e l’adozione di un Codice Etico.

¹ Per tutti, valgano come esempi l’adozione nel 1999 dei principi del *Global Compact* dell’ONU, oppure l’adozione del modello di cui al D.Lgs 231/2001 in Italia, oppure la Comunicazione UE del 2002 su RSI e Sostenibilità, oppure l’istituzione del c.d. “*rating di legalità*” nel 2012 sempre in Italia, oppure ancora la Direttiva UE del 2015, che con un approccio, “*comply or explain*” prevede che le aziende di grandi dimensioni (almeno per ora) redigano una specifica informativa non finanziaria, sociale, ambientale e sui relativi rischi, oppure infine la recentissima novità della Legge di Stabilità 2016 che ha introdotto la figura delle società di capitali “*benefit*” (di cui parlerò in un prossimo lavoro).

2. Lineamenti e origine

L'adozione di un "Codice Etico" rappresenta una prima risposta, da parte di un'organizzazione², all'esigenza di dare una dimensione etica e responsabile alla propria attività ed è il punto di partenza per costruire, in primo luogo, una strategia operativa ispirata ai valori della funzione sociale dell'impresa e, in secondo luogo, per sviluppare una comunicazione diretta, diffusa e trasparente con i propri *stakeholder*, in modo che questa sia in grado di accrescere il consenso e la legittimazione di cui gode l'azienda stessa. Più che strumento di autoregolamentazione, il Codice Etico dovrebbe essere inteso come una sorta di "Carta Costituzionale" dell'impresa³, ossia una carta dei diritti e dei doveri morali, per poter definire la *policy* che l'azienda intenderà perseguire per il raggiungimento dei propri obiettivi e, conseguentemente, la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.

Da tale punto di vista si può affermare che la prima idea di Codice Etico, assunta formalmente come "valore" aziendale, fu il documento chiamato "Our Credo" che la *Johnson & Johnson* adottò nel 1943, poco prima di essere quotata a *Wall Street*⁴. Tuttavia, è solo a partire dagli anni

² Quando si affrontano temi legati alla Responsabilità Sociale d'Impresa, RSI (ovvero di *Corporate Social Responsibility*, CSR in inglese), è necessario chiarire preliminarmente il significato che si attribuirà a tali termini. Le parole "impresa" e "corporate" indicano con evidenza che si tratta di un comportamento riconducibile al contesto aziendale, e seppure logicamente riferibili, appunto, alle "imprese", evocando con il termine il significato di "azienda commerciale", è ormai pacifico che i principi di RSI possono estendersi, con i dovuti accorgimenti, anche a tutto il mondo istituzionale, delle ONG, del "not for profit" ecc. Da qui, la diffusione nella prassi del termine più generale "organizzazioni".

I termini "responsabilità" e "responsibility" indicano la presenza di spazi di discrezionalità nel perseguire i fini istituzionali.

L'azienda ed i suoi protagonisti sono responsabili delle proprie scelte e sono chiamati a rendere conto di esse e dei risultati ottenuti.

Gli aggettivi "sociale" e "social" non vanno letti secondo l'accezione discorsiva di "sociale" (impegno nel sociale, politiche sociali, ecc.) ma piuttosto con una più generale valenza etico-umanistica; indicano, cioè, la necessità di tendere al soddisfacimento dei bisogni di tutti coloro che, nella società, si relazionano con l'organizzazione.

³ Sul tema Cfr. un interessante articolo di C. Piconi, effettuato con la Fondazione Luca Pacioli e la Fondazione Etica ed Economia, *Il bilancio sociale ed il codice etico*, giugno 2006, www.fondazionetelos.it.

⁴ Our Credo di J&J fu creato dall'allora amministratore delegato, e membro della famiglia che fondò la società, Robert Wood Johnson ispirandosi ai principi che sin dal 1886 erano stati stabiliti dal fondatore, il generale Robert Johnson. Attualmente *Our Credo* è tradotto in 36 lingue e di seguito si riporta la versione italiana: "Siamo responsabili nei confronti del personale, gli uomini e le donne che lavorano con noi in tutto il mondo. Tutti devono essere considerati in quanto persone. Dobbiamo rispettare la loro dignità e riconoscere i loro meriti. Il posto di lavoro deve dare loro un senso di sicurezza. La retribuzione deve essere giusta e adeguata e l'ambiente di lavoro pulito, ordinato e sicuro. Dobbiamo essere consci della necessità di aiutare il nostro personale ad adempiere alle loro responsabilità familiari. Ciascuno deve sentirsi libero di proporre suggerimenti e presentare reclami. Deve esserci la stessa opportunità di lavoro, sviluppo e carriera per chi ha le capacità richieste. Dobbiamo far sì che i superiori siano competenti e le loro azioni siano giuste ed eticamente corrette.

Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo, così come nei confronti di quelle di ogni parte del mondo. Dobbiamo essere buoni cittadini, sostenere iniziative meritevoli ed opere benefiche, farci carico del giusto ammontare di imposte. Dobbiamo incoraggiare il progresso civile e il miglioramento della salute e dell'istruzione. Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni le proprietà che abbiamo il privilegio di usare, proteggere l'ambiente e le risorse naturali. La nostra ultima responsabilità è verso i nostri azionisti. L'attività economica deve generare un giusto profitto. Dobbiamo sperimentare nuove idee, sviluppare la ricerca, introdurre

'70 del secolo scorso che il Codice Etico inizia a diffondersi negli USA come strumento operativo di gestione aziendale, con l'obiettivo di convogliare gli sforzi del *management* e del resto del personale al rispetto di principi etici. Successivamente, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, l'aumentata attenzione dei media verso i comportamenti delle grandi *corporation*, e l'orientamento dell'amministrazione Reagan a combattere il fenomeno della corruzione, stressarono l'importanza economica della difesa dei valori etici. La diffusione e l'adozione di questo documento furono incoraggiate, sempre in ambito statunitense, anche dalle *US Sentencing Guidelines* che dal 1991 prevedono consistenti riduzioni di pene per quelle imprese che avessero adottato schemi interni di prevenzione e sanzione di reati di cui i *manager* avrebbero potuto rendersi responsabili (un po' un antesignano del nostro D.Lgs 231).

La divulgazione del Codice Etico, in Europa, è avvenuta solo in un secondo momento rispetto alla realtà statunitense e in Italia si è registrato un ritardo ulteriore poiché inizialmente i Codici Etici sono stati adottati essenzialmente solo dalle grandi aziende. Il *trend*, tuttavia, sta radicalmente cambiando.

Nel luglio 2002 la Commissione Europea si è pronunciata sull'importanza della diffusione del Codice Etico nel tessuto economico dell'Unione, definendolo: "uno strumento innovativo ed importante per promuovere i diritti fondamentali dell'uomo, del lavoro e del territorio e una buona politica contro la corruzione"⁵.

3. Finalità

Trovando la sua giustificazione teorica nel contrattualismo reale⁶, che permette di concepire il Codice Etico come un elemento consapevolmente pianificato della cultura organizzativa⁷ e di integrare il punto di vista morale con la visione economica dell'organizzazione, tale documento si pone come una reale guida pratica dell'agire imprenditoriale essendo definiti in esso gli *standard* morali che ispirano le *policies* aziendali e il livello di relazione con i diversi *stakeholder*⁸ assumendo, pertanto, un ruolo strategico per l'organizzazione. In tal senso, inoltre, il Codice Etico rappresenta quella parte dei criteri decisionali cui l'organizzazione fa ricorso al

programmi innovativi ed assumerci le nostre responsabilità in caso di errori. Dobbiamo acquistare nuove attrezzature, creare nuovi stabilimenti, lanciare nuovi prodotti. Dobbiamo creare riserve per garantirci nei momenti avversi. Se operiamo nell'osservanza di questi principi, gli azionisti realizzeranno un equo guadagno".

⁵ Comunicazione della Commissione Europea n. 347 del 2 luglio 2002 relativa alla "Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile".

⁶ La caratteristica etica del contrattualismo reale è che gli individui, essendo agenti razionali, dotati cioè di credenze e preferenze, tendono a massimizzare la soddisfazione delle proprie preferenze, date le proprie credenze. Esempio in argomento è il noto "Dilemma del Prigioniero".

⁷ D. KREPS, *Corporate culture and economic theory*, 1990; H.A. SIMON, *Organisations and markets*, 1991; J. TIROLE, *Teoria dell'organizzazione industriale*, 1991. Inoltre Cfr. L. SACCONI, *Etica, cultura di impresa e modelli economici*, 1994.

⁸ E. FREEMAN, *Strategic management: a stakeholder approach*, 1984; E. FREEMAN, W. EVANS, *stakeholder management and the modern corporation*, 1989; E. FREEMAN, D. GILBERT, *Corporate strategy and the search of ethics*, 1988.

fine di far fronte all'incompletezza dei contratti (accordi razionali raggiungibili per il mutuo vantaggio). In presenza di eventi che per la loro imprevedibilità non possano essere preventivamente disciplinati per mezzo di accordi contrattuali, esso dovrebbe definire principi o criteri di rilevanza morale, per ogni accadimento, che permettano di ricondurre tali eventi (il giudizio sui quali risulterebbe ambiguo alla luce del solo contratto), a fattispecie analoghe a cui si applicano determinati principi normativi di carattere generale.

Altro scopo del Codice Etico è quello di definire parametri in grado di consentire il riconoscimento e il sanzionamento di eventuali pratiche opportunistiche e/o illecite. Ciò avviene mettendo a frutto i requisiti del linguaggio morale; principi etici che hanno la forma di prescrizioni generali la cui universalità ne richiede, per definizione, l'applicazione a tutti i casi simili e conseguentemente anche ad eventi *ex ante* imprevisi.

4. Contenuti

Per quanto riguarda i contenuti del Codice Etico, occorre innanzitutto distinguere fra i cosiddetti principi etici generali e le norme a disciplina dei rapporti che intercorrono fra le diverse controparti, ossia fra l'organizzazione ed i suoi *stakeholder*.

In tema di principi generali, due di essi sono particolarmente importanti.

Il primo riguarda il concetto di "impresa o organizzazione giusta". Da un punto di vista morale qualsiasi impresa o organizzazione può essere intesa come un'istituzione finalizzata alla realizzazione di una certa missione, ossia il suo scopo organizzativo, attraverso la cooperazione dei diversi *stakeholder*, fino ad includere la comunità circostante.

Tale cooperazione viene poi garantita dall'attività di coordinamento svolta dall'imprenditore, o dalla proprietà delegata al *management*.

Dati questi presupposti, l'impegno alla cooperazione preso da ciascuno *stakeholder* genera un obbligo morale soltanto se esso si ispira ad un ipotetico contratto sociale equo, che ciascuna delle controparti sottoscriverebbe liberamente. Pertanto l'impresa giusta è quella che regola le relazioni fra i diversi soggetti che ne sono partecipi ispirandosi a criteri di efficienza ed equità, così che venga prodotta la massima ricchezza in grado di garantire benessere equamente distribuito fra tutte le parti.

Il secondo riguarda il concetto di condotta equa, la cui definizione discende direttamente dal principio precedente. In tal senso, una condotta viene considerata equa quando è l'esito di un contratto equo, cioè conforme al principio dell'impresa giusta. La condotta equa può essere ulteriormente qualificata attraverso riferimenti come l'osservanza della legge, la corretta formulazione dei contratti, che si ottiene garantendo che le parti siano simmetricamente informate circa le caratteristiche, le alternative e le conseguenze della transazione, l'equa distribuzione dei vantaggi e dei costi, compresi quelli imprevisi, l'esclusione di attività collusive finalizzate ad ottenere vantaggi iniqui.

Al di là di quelli appena menzionati, l'elenco dei principi generali dovrebbe essere ulteriormente esteso, fino a comprendere norme relative alla fiducia, alla buona reputazione, alla trasparenza, alla concorrenza leale, all'integrità del dipendente ed altre ancora. Inoltre, il Codice Etico deve necessariamente disciplinare alcune aree critiche nel quadro delle relazioni fra impresa e *stakeholder* quali, ad esempio, i rapporti tra la direzione e i dipendenti, quelli con clienti, fornitori e concorrenti, le relazioni con le autorità politiche, la pubblica amministrazione e le autorità fiscali, i rapporti con i soci azionisti che sono titolari del diritto di proprietà sull'impresa.

5. Un'ipotesi di codice etico

Sulla base delle considerazioni fatte, si può tentare di proporre uno schema di codice, che possa essere di indirizzo sistematico senza, ovviamente, che quanto si proporrà sia considerato in alcun modo vincolante.

Ogni organizzazione, se lo vorrà, dovrà infatti applicarsi ed interrogarsi sulla propria natura e struttura e redigere, quindi, il proprio codice.

Detto questo, si può affermare che, perché un Codice Etico possa essere considerato oggettivamente soddisfacente, esso dovrebbe prevedere almeno la declinazione dei seguenti punti.

a) Individuazione dei destinatari delle norme etiche.

Occorrerà la definizione delle regole di comportamento che dovranno essere rispettate durante lo svolgimento delle attività aziendali e la rappresentazione delle linee guida da seguire nei rapporti con i colleghi e nelle relazioni con clienti, fornitori, partner, istituzioni pubbliche e con gli organi di informazione.

Le norme etiche contenute nel codice etico si applicheranno senza eccezione a tutto il personale, ovunque operante e/o dislocato.

b) Obblighi

b1) Obblighi per i dipendenti

L'azienda dovrebbe avere come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera.

Tutti i dipendenti saranno tenuti a rispettare tali leggi e regolamenti e a conoscere le norme contenute nel codice etico.

Tutti i dipendenti avranno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme etiche contenute nel codice;
- denunciare qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violare le norme etiche;

– collaborare alle indagini interne condotte dall’azienda su questioni disciplinate dalle norme etiche.

b2) Obblighi per i responsabili di funzione

Ogni responsabile di funzione avrà l’obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento etico un esempio per i propri dipendenti;
- indirizzare i dipendenti all’osservanza del codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito all’eventuale infrazione delle norme etiche;
- sollecitare i dipendenti a segnalare eventuali carenze del codice etico, accogliendo tutti i contributi costruttivi che i dipendenti stessi vorranno dare al fine di migliorarne i contenuti. Il codice etico deve essere, infatti, uno strumento dinamico in continua evoluzione e quindi sempre perfezionabile;
- adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del codice etico costituisce parte essenziale della qualità delle prestazioni di lavoro.

b3) Obblighi dei soggetti terzi

L’azienda dovrà impegnarsi ad informare adeguatamente i terzi circa le norme etiche contenute del codice ed esigere da loro il rispetto dei principi nello svolgimento delle proprie attività e/o nell’esecuzione dei contratti stipulati.

c) Principi

c1) Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità

L’azienda dovrà curare e garantire azioni volte a soddisfare il cliente, valorizzare il capitale umano, ricercare politiche rispettose dell’ambiente, introdurre nuove tecnologie atte a facilitare la vita quotidiana di ognuno, diffondendo in tal modo i valori della sostenibilità. Dovranno essere valutate le conseguenze delle azioni aziendali su tutti i portatori di interessi, assumendo piena responsabilità e rendicontando su tutti gli aspetti, tangibili e intangibili della *performance* aziendale.

L’azienda dovrebbe espressamente ripudiare ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Così come ritenere di fondamentale importanza il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza e sviluppo sostenibile.

c2) Correttezza

Tutte le azioni ed i comportamenti tenuti dal personale dell’azienda nello svolgimento del proprio incarico o funzione, saranno ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto,

nonché alla legittimità sotto l'aspetto sia formale che sostanziale secondo le norme vigenti, anche al fine di tutelare il patrimonio e l'immagine aziendale.

Tutto il personale dovrebbe obbligarsi a respingere e a non effettuare promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, potrebbero essere consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spese dovrebbe essere sempre autorizzato e documentato in modo adeguato.

c3) Conflitto di interesse

Il personale dovrebbe impegnarsi a perseguire, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali della propria azienda e astenersi, pertanto, da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con l'azienda stessa.

Determina, a titolo esemplificativo, conflitti di interesse, l'utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi.

c4) Riservatezza

Oltre al rispetto delle norme di legge sulla *privacy*, l'azienda si dovrebbe impegnare a proteggere le informazioni relative al proprio personale ed ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. L'azienda, inoltre, dovrebbe organizzarsi per acquisire e trattare i dati solo all'interno di procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza.

c5) Comportamento in affari

L'azienda dovrebbe impegnarsi a perseguire il proprio successo d'impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti o di servizi con alti profili di qualità e innovazione a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

Dovrebbe, quindi, essere palese impegno, quello di fornire accurate ed esaurienti informazioni sui prodotti o servizi ed attenersi a verità nelle comunicazioni commerciali o di altro genere, in modo che i clienti possano assumere decisioni consapevoli.

Nei rapporti con i fornitori, l'azienda dovrebbe impegnarsi a promuovere rapporti di fiducia e duraturi, formando un elenco aziendale degli stessi e privilegiando quelli che adottano analoghi codici etici.

c6) Centralità della persona

L'azienda si impegnerà a rispettare la dignità dei lavoratori ed i loro diritti fondamentali, assicurare buone condizioni di lavoro e di vita, promuovendo la formazione e la crescita professionale e garantendo a tutti pari opportunità. Dovrebbero, in ogni caso, essere proibiti, senza eccezione ed anche ove non costituiscano illeciti penali, comportamenti di pressione fisica o morale.

Analogamente l'azienda dovrebbe impegnarsi a contrastare comportamenti dei *manager* e dei dipendenti in generale, che possano ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti, o che possono, per gli stessi fini, alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

Le attività dell'azienda dovrebbero essere condotte in conformità agli accordi e agli *standard* internazionali e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche nazionali dei paesi in cui opera, relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

c7) Ambiente

L'azienda dovrebbe esplicitamente riconoscere come proprio principio etico la salvaguardia dell'ambiente ed impegnarsi al miglior sfruttamento possibile delle fonti energetiche, facendone obbligo anche a tutti i dipendenti, per la pur piccola parte di ciascuno.

d) Operatività del codice etico

d1) Obblighi di conoscenza del codice

Al personale dovrebbe essere richiesta la conoscenza dei principi e dei contenuti del codice etico, nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte. Tutti i dipendenti dovrebbero essere obbligati ad astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure interne. Essi, inoltre, dovrebbero richiedere ai terzi con i quali l'azienda entra in relazione la conferma di aver preso conoscenza del codice etico, ed adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione.

d2) Sistema sanzionatorio

La violazione delle disposizioni contenute nel codice etico dovrebbe comportare, a carico degli eventuali responsabili, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente, l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

d3) Revisione del codice etico

Il codice etico va approvato dal Consiglio di amministrazione. Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o all'evoluzione della sensibilità civile, andranno approvati dal consiglio stesso e diffusi tempestivamente a tutto il personale.

6. Efficacia del Codice Etico

Pur essendo valido quanto detto fin qui, è intuibile in ogni caso, come l'efficacia di un Codice Etico dipenda soltanto in parte dall'esistenza stessa del Codice, ovvero dalla bontà delle norme e dei principi in esso enunciati. Occorre una concreta applicazione nella pratica.

Le strade percorribili per favorire l'effettiva attuazione dei Codici Etici sono tre, ciascuna delle quali può essere proficuamente utilizzata insieme alle altre⁹.

All'interno dell'organizzazione, la conformità ai principi e alle norme contemplate dal Codice Etico è incentivata soprattutto se è diffusa la convinzione che un numero molto elevato di dirigenti e dipendenti, nonché rappresentanti di *stakeholder*, sia solito attenersi a quanto nel Codice stesso è prescritto. Ma affinché il codice sia effettivamente rispettato occorre che esso venga interiorizzato. Proprio l'interiorizzazione rappresenta la prima delle tre strade che è possibile percorrere per favorire l'attuazione dei codici etici.

Una volta che il processo di interiorizzazione avrà avuto successo, si saranno anche create le condizioni minimali per rendere effettivi quei meccanismi di reputazione che più servono a dare stabilità all'osservanza del Codice stesso. Si arriva così alla seconda delle tre strade percorribili, che per l'appunto è la reputazione.

Dando la massima diffusione possibile, sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione, dell'esistenza del Codice Etico e del suo contenuto, il *management* ed ogni *stakeholder* si trovano a disporre di uno strumento legittimato e condiviso per la valutazione dell'impresa e degli altri *stakeholder* e, allo stesso tempo, di un indicatore, altrettanto legittimato e condiviso, per la misurazione della loro reputazione.

Gli effetti, in termini di reputazione, agiscono così come una forma indiretta di controllo dal basso, attivabile cioè da qualsiasi livello della gerarchia dell'organizzazione, nonché da interlocutori esterni, a prescindere dalle funzioni di monitoraggio che fanno capo al governo dell'organizzazione stessa. Tuttavia, la loro efficacia, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione del Codice, può essere ulteriormente incrementata proprio dalla contemporanea presenza di forme di controllo dall'alto, ovvero attivabili a livello di direzione o da appositi comitati etici con compiti di consulenza verso il *management*. E proprio i meccanismi e le procedure di controllo attivabili dalle funzioni di

⁹ L. SACCONI, *Economia, etica e organizzazione*, Laterza, 1997.

governo dell'organizzazione sulle azioni di tutti i dipendenti costituiscono la terza ed ultima via¹⁰.

¹⁰ “La condotta immorale negli affari è con noi da quando esistono le transazioni d'affari. Le persone non sono necessariamente più immorali oggi di un tempo, ma abbondano le zone grigie nelle quali vi sono molte opportunità di finire in un territorio immorale. Molta condotta immorale è il risultato, non semplicemente di mele marce, ma di *leadership* negligenti e di culture organizzative che inviano messaggi misti su ciò che è importante e su ciò che ci si aspetta. Non è facile essere etici. I dipendenti devono riconoscere le questioni etiche nel loro lavoro, sviluppare gli strumenti cognitivi per fare le scelte giuste, e poi devono essere sostenuti in quelle scelte dall'ambiente organizzativo. I dirigenti devono gestire la condotta etica dei loro dipendenti tanto proattivamente quanto gestiscono qualsiasi comportamento importante. E la complessità del sistema di gestione dovrebbe accompagnarsi con la complessità del comportamento da gestire. Il miglior modo di gestire la condotta etica è quello di allineare i molteplici sistemi culturali formali e informali a sostegno del fare la cosa giusta. I messaggi culturali circa l'importanza della fiducia e delle relazioni di lungo periodo con molteplici *stakeholder* deve ricevere almeno altrettanta attenzione di quella dedicata ai messaggi sul risultato finanziario di breve periodo, e i dipendenti devono essere ritenuti responsabili della condotta etica attraverso la gestione della *performance* e attraverso i sistemi di incentivo”.

Riflessioni di L. TREVINO, M. BROWN, *Managing ethics in business organizations*, riportato in *Notizie di Politeia*, 2007.

**INCENTIVI PER GIOVANI E
DONNE: RIAPRE LA MISURA
“AUTOIMPRENDITORIALITÀ
EX D. LGS 185/2000, TITOLO I**

Documento del 15 gennaio 2016

F

N

C

Abstract

Lo scorso 13 gennaio è partita la fase di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Titolo I del D.Lgs. 185/2000, in favore prevalentemente di donne e giovani under 36. La misura, gestita da Invitalia¹, prevede la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso zero per realizzare investimenti in diversi settori di attività.

Scopo del presente contributo è analizzare gli aspetti principali dell'agevolazione, approfondendo elementi di criticità e offrendo spunti operativi per la redazione del piano d'impresa, che rappresenta il fattore chiave nella valutazione dei progetti.

ABSTRACT*

Subsidized Loans for Women and Young People

As of 13th January 2016 women and people under 36 of age may submit requests for subsidized loans according to chapter 1 of D.Lgs. 185/2000. These loans are granted by Invitalia at zero percent interest to fund investments in a wide range of sectors.

The aim of this paper is to analyse the main features and criticalities of subsidized loans and to provide operational guidance on the preparation of the business plan which is a key element in the projects assessment.

* Traduzione a cura dell'Ufficio traduzioni CNDCEC

¹ Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.

INCENTIVI PER GIOVANI E DONNE: RIAPRE LA MISURA “AUTOIMPRENDITORIALITÀ EX D. LGS 185/2000, TITOLO I

di **Roberto De Luca**

Sommario: 1. Premessa e normativa di riferimento. – 2. Destinatari e settori di intervento. – 3. Iniziative e spese ammissibili. – 4. Tipologia e intensità delle agevolazioni. – 5. L'erogazione e le dinamiche finanziarie da gestire. – 6. I criteri di valutazione: i requisiti soggettivi e il piano d'impresa. – 6.1. Elementi e criticità del piano d'impresa. – 7. Tempistica e documentazione.

1. Premessa e normativa di riferimento

Dopo diversi mesi di interruzione, è stata riaperta la misura agevolativa definita dal D.Lgs. 185/2000 – Titolo I, in seguito all'emanazione da parte del MISE del Regolamento adottato con il Decreto 140 del 9 luglio 2015 e dalla Circolare del 9 ottobre 2015, che hanno apportato alcune significative modifiche all'impianto normativo originario.

Il primo provvedimento ha definito i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 185/2000, il cui obiettivo è il sostegno alla nuova imprenditorialità attraverso la creazione di micro e piccole imprese, a prevalente partecipazione giovanile o femminile. La successiva Circolare ha delineato in maniera più specifica e puntuale i termini e le modalità di presentazione delle domande, fornendo ulteriori indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in oggetto.

La dotazione finanziaria iniziale è pari a € 50.000.000.

2. Destinatari e settori di intervento

In base all'art. 5 del Regolamento, i soggetti potenzialmente beneficiari della misura agevolativa sono stati individuati nelle imprese:

- con sede legale e operativa in Italia;
- costituite da non più di 12 mesi;
- di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all'allegato 1 del *Regolamento GBER*² e sulla base decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

² *General Block Exemption Regulation* - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

- costituite sotto forma di società di capitali³;
- la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da donne o soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni⁴;
- regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- non sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria;
- che non siano state destinatarie della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001;
- non sottoposte al controllo, ai sensi dell'art. 2359 C.C., di imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a rispetto a quella oggetto della domanda di agevolazione.

Una della novità di maggiore rilievo rispetto a molte forme di incentivi utilizzate in passato riguarda la possibilità di accedere alla misura anche da parte di imprese non ancora costituite. In altre parole, potranno richiedere le agevolazioni anche persone fisiche che abbiano intenzione di costituire una società, purché questo avvenga entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione di ammissione. In tale evenienza, la compagine della costituenda impresa dovrà individuare un referente di progetto, il quale sarà il sottoscrittore della domanda e il soggetto incaricato di interloquire e interfacciarsi con Invitalia.

Anche i settori di intervento hanno subito alcune modifiche, che hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari rispetto all'impianto normativo originario.

Attualmente, infatti, possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti nei seguenti settori (art. 6 del Regolamento e punto 4 della Circolare):

- 1) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
- 2) fornitura di servizi alle imprese o alle persone;
- 3) commercio;
- 4) turismo;
- 5) settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti:

del trattato Testo rilevante ai fini del SEE. Per essere definita di piccola dimensione, l'impresa deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) numero di occupati inferiore a 50,

b) fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, invece, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati,

b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni.

Giova evidenziare come i due requisiti di cui alle lettere a) e b) siano cumulativi.

³ Possono partecipare anche le società cooperative.

⁴ Mentre per altre misure i requisiti stabiliti facevano riferimento ad "almeno la metà", sulla base della formulazione dell'attuale regolamento, ad esempio, se la compagine fosse composta da due soggetti, entrambi dovrebbero possedere i requisiti richiesti. Si evidenzia come i due criteri siano concorrenti e non alternativi. Si pensi, ad esempio, a una struttura composta da 2 donne (che detengono una quota complessiva pari al 50%) e un uomo la cui età supera i 35 anni (che detiene il restante 50% del capitale): in questo caso, poiché i soggetti "qualificati" non dispongono di "oltre la metà" delle quote, la società non potrebbe essere ammessa all'agevolazione.

- attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
- innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali.

Restano esclusi dalle agevolazioni i settori individuati dalla disciplina comunitaria, e in particolare: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, oltre che le attività connesse all'esportazione.

3. Iniziative e spese ammissibili

In base all'art. 6 del Regolamento, sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a € 1.500.000⁵, da realizzarsi entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (*infra*)⁶. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento, che non può essere suddiviso in più domande. Giova sottolineare come la soglia richiamata sia da applicare non all'ammontare delle agevolazioni richieste (*infra*), bensì al programma nel suo complesso: all'interno della domanda, di conseguenza, sarà necessario rispettare tale limite e non sarà possibile inserire ulteriori investimenti, ancorché sostenuti dall'impresa attraverso l'apporto di mezzi propri.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alla realizzazione del programma, sostenute dall'impresa a partire dalla data di presentazione della domanda, riguardanti l'acquisto di beni materiali, immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

- a) suolo aziendale;
- b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
- c) macchinari, impianti e attrezzature varie;
- d) programmi informatici e servizi ICT coerenti rispetto alle alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) brevetti, licenze e marchi;
- f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti, funzionali alla realizzazione del progetto;
- g) consulenze specialistiche.

Al fine dell'ammissibilità alle agevolazioni, è necessario che i beni in questione siano:

- ammortizzabili;
- utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva individuata nel programma⁷;
- mantenuti nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.

Per espressa previsione della Circolare (punto 5.4.), non sono ammesse le spese relative a:

- beni acquisiti tramite leasing e leaseback;
- investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;

⁵ Nei limiti e secondo le previsioni del regolamento *de minimis* (*infra*).

⁶ Sulla base di una richiesta motivata da parte dell'impresa, Invitalia può autorizzare una proroga, in ogni caso non superiore a sei mesi

⁷ Con una possibile deroga evidenziata nel prosieguo.

- cosiddetto “contratti chiavi in mano”;
- commesse interne;
- acquisto di automezzi⁸;
- beni usati;
- costi di esercizio (comprese scorte);
- spese notarili;
- beni di importo inferiore a € 500;
- beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente e dei relativi coniugi, ovvero di parenti o affini entro il terzo grado;
- tasse e imposte (l’IVA non rappresenta una spesa ammissibile, tranne nell’ipotesi in cui non sia recuperabile da parte del beneficiario).

Mentre l’acquisto dei beni di cui alla precedente lettera c) è interamente finanziabile, le altre voci di spesa sono soggette a limitazioni, che modificano l’intensità delle agevolazioni concedibili in base al settore di attività (*infra*).

4. Tipologia e intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni, attribuite in osservanza del Regolamento *de minimis*, sono rappresentate da un finanziamento agevolato per gli investimenti, a tasso zero, di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile: di conseguenza, poiché il limite stabilito per ciascun programma di investimento è pari a € 1.500.000, il finanziamento massimo concedibile è pari a circa € 1.124.000

La concessione delle agevolazioni è subordinata al rispetto delle soglie previste del citato Regolamento, in base al quale ciascuna impresa⁹, nell’arco di tre esercizi finanziari, non può usufruire di contributi di ammontare superiore a € 200.000, calcolato in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL)¹⁰.

⁸ Ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimenti. Invitalia specifica che per “laboratorio mobile” si intende un automezzo targato e attrezzato con beni, facenti parte del programma degli investimenti, senza i quali l’attività economica ammessa alle agevolazioni non può essere svolta. L’automezzo deve essere, inoltre, identificato come un bene a uso esclusivo dell’impresa (non promiscuo) e dai preventivi deve risultare che sia attrezzato principalmente con beni non amovibili.

⁹ Ai fini del calcolo non bisogna fare riferimento alla singola società *tout cort*, bensì alla nozione di “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2 del Regolamento. Tale norma, infatti, stabilisce che “s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.

¹⁰ Ai fini del calcolo dell’ESL, è necessario applicare la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea (rinvenibile al sito web http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), una maggiorazione pari a 100 punti

Il finanziamento ha una durata massima pari a otto anni ed è rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima data utile successiva rispetto all'erogazione del saldo del programma (*infra*).

Il finanziamento agevolato è assistito dalle garanzie previste dal Codice Civile per un valore non superiore all'importo delle risorse concesse, nonché da privilegio speciale ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.Lgs. 185/2000. Per i progetti che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell'ambito del programma, sarà necessario produrre fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia¹¹, per un importo pari alla relativa quota di finanziamento agevolato.

Per ciò che concerne l'intensità dell'agevolazione, come in precedenza menzionato, mentre l'acquisto di impianti e macchinari è interamente finanziato¹², le altre voci di spesa scontano alcune limitazioni, derivanti anche dal settore di attività dell'impresa. Le percentuali di ammissibilità delle varie tipologie di costi da sostenere sono sintetizzate nella tabella seguente.

Percentuale di spesa ammissibile						
Settore di attività	Terreno	Opere murarie ¹³	Brevetti/ licenze/ marchi	Servizi ICT	Formazione	Consulenze specialistiche ¹⁴
Prod. beni e trasformaz. prodotti agricoli	10%	40%	20%	20%	5%	5%
Servizi	-	40%	20%	20%	5%	5%
Commercio	-	40%	20%	20%	5%	5%
Turismo	-	70%	20%	20%	5%	5%

base. Alle imprese rispetto alle quali non è possibile determinare il rating su un approccio di bilancio (che rappresentano in realtà il target della misura), sarà comunque applicata una maggiorazione di 400 punti base.

¹¹ Rilasciata da istituti di credito o compagnie assicurative, nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del MISE.

¹² Va sottolineato, in ogni caso, come le spese relative ad attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma, bensì presso altre sedi, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, sono ammissibili alle agevolazioni nel limite del 20% della spesa riferita alla macrovoce "Macchinari, impianti e attrezzature", purché: (i) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare; (ii) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità della stessa società, nel registro dei beni ammortizzabili; (iii) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.); (iv) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito; (v) i beni non vengano destinati a finalità estranee a quelle della società cedente.

¹³ Ci si riferisce ad acquisto e ristrutturazione. Nel caso di investimenti nel settore della produzione di beni e trasformazione di prodotti agricoli, sono ammissibili anche le spese relative alla costruzione del fabbricato in questione.

¹⁴ Tra cui figurano anche quelle relative alla redazione di studi di fattibilità economico-finanziari.

5. L'erogazione e le dinamiche finanziarie da gestire

L'erogazione delle risorse avviene sulla base di non più di tre stati di avanzamento lavori (SAL), il primo dei quali di importo non inferiore al 25% delle spese ammissibili. Nel caso l'impresa abbia optato per due o tre SAL, l'ultimo non può essere inferiore al 10% dei costi ammessi.

L'erogazione può avvenire in base a due modalità differenti:

- sulla base di titoli di spesa quietanzati. In questo caso, il beneficiario ha comunque la possibilità di richiedere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino a un massimo del 25% del finanziamento concesso, dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo¹⁵;
- sulla base di fatture di acquisto non quietanzate: come specificato al punto 10.4 della Circolare, tuttavia, tale possibilità è subordinata all'apertura di uno specifico conto corrente vincolato¹⁶, nonché alla stipula tra Ministero, Invitalia e A.B.I. di una apposita convenzione in base alla quale le banche aderenti utilizzeranno il conto per garantire i pagamenti ai fornitori in tempi celeri.

Le richieste di erogazione devono essere presentate rispettando la seguente tempistica:

- per quanto riguarda l'anticipazione, entro 4 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento;
- nel caso del SAL a saldo ovvero in una unica soluzione, entro il termine indicato nel contratto di finanziamento in relazione alla durata del programma di investimento.

Soprattutto nell'eventualità in cui si opti per la forma dell'erogazione sulla base di fatture quietanzate, grande attenzione andrà prestata alle dinamiche finanziarie dell'impresa, tenendo in considerazione, in primo luogo, l'obbligo di apportare almeno risorse proprie per un importo pari ad almeno il 25% del programma di investimento. Tale quota fabbisogno potrà essere coperto non solo attraverso l'apporto di mezzi propri in senso stretto (capitale sociale, finanziamento soci, versamento in conto futuro aumento capitale, ecc.), ma anche grazie all'accensione di altri finanziamenti, le cui caratteristiche (importo, tempistica, ecc.) dovranno essere esplicitate nel piano d'impresa.

Inoltre, la succitata necessità di sostenere anche l'esborso dell'IVA impone un'accorta valutazione sulla gestione e la tempistica dell'investimento, al fine di evitare di incorrere in situazioni di *gap* finanziario.

6. I criteri di valutazione: i requisiti soggettivi e il piano d'impresa

L'iter valutativo prevede in primo luogo la verifica, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi (dei proponenti) e oggettivi (dei programmi di investimento proposti).

La valutazione di merito, invece, si basa prevalentemente sull'analisi del piano d'impresa presentato, all'interno del quale è necessario esplicitare i seguenti elementi, richiamati al punto 8.4 della Circolare, che saranno oggetto di attribuzione di uno specifico punteggio:

¹⁵ L'anticipazione è recuperata da Invitalia sulle agevolazioni maturate a seguito della presentazione del primo SAL. In seguito a tale operazione, la fidejussione potrà essere svincolata.

¹⁶ Sul quale transiteranno le somme accreditate da Invitalia e destinate al pagamento dei fornitori.

- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, in relazione al percorso formativo e/o all'esperienza lavorativa, rispetto all'attività prevista dal piano (massimo 10 punti);
- b) capacità di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo (massimo 10 punti);
- c) introduzione di soluzioni innovative dal punto di vista organizzativo, produttivo o commerciale e capacità dell'iniziativa di conquistare nuovi mercati (massimo 6 punti);
- d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing. La valutazione di tale elemento si basa sul grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi effettuata e sull'efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc..) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento (massimo 8 punti);
- e) sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento all'equilibrio di cassa, alla sostenibilità dell'indebitamento e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili (massimo 16 punti). La valutazione di tale elemento si basa su tre ulteriori sub-criteri:
 - capacità di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a medio/lungo termine, misurata attraverso il rapporto tra il margine operativo lordo (MOL) e le obbligazioni finanziarie cui far fronte in ogni esercizio. Un valore al di sotto dell'unità rende il programma non finanziabile, mentre un risultato superiore a 1,1 consente l'attribuzione del massimo punteggio (pari a 6);
 - coerenza tra fonti di copertura e fabbisogni finanziari connessi al programma di investimenti (massimo 6 punti, ottenibili con un apporto di risorse proprie superiore al 25%);
 - composizione interna delle spese ammissibili e coerenza del piano di investimento con il processo produttivo e/o di erogazione del servizio (fino a 4 punti).

Le macroclassi dei criteri di valutazione con i relativi punteggi massimi e la soglia minima da ottenere sono sintetizzati nella tabella seguente.

Criterio di valutazione	Punteggio massimo	Soglia minima
Competenze dei soci rispetto all'attività prevista dal piano	10	5
Capacità di presidiare gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi	10	5
Innovazione organizzativa, di prodotto o commerciale e capacità di penetrare nuovi mercati	6	2
Potenzialità del mercato e vantaggio competitivo dell'iniziativa	8	4
Sostenibilità economico-finanziaria e coerenza tra fonti e fabbisogni	16	10
Totale	50	26

6.1 Elementi e criticità del piano d'impresa

Anche in base ai criteri di valutazione appena delineati, appare chiaro come, fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi e di adeguate competenze da parte dei proponenti, elemento fondamentale per il buon esito della domanda sia rappresentato dal piano d'impresa.

Esso dovrà presentare, in primo luogo, una descrizione dell'attività economica che si intende svolgere, evidenziando in maniera forte le caratteristiche innovative dell'idea alla base dell'investimento.

Successivamente, si procede con un'approfondita e realistica analisi di mercato, in cui vengano esplicitati trend principali, fattori critici di successo, eventuali barriere all'ingresso, stadio del ciclo di vita del prodotto/servizio, e così via. Tale indagine dovrà dare conto altresì delle tecniche e dei parametri utilizzati per definire i principali segmenti di clientela da aggredire, che dovranno essere esaminati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, evidenziando i più importanti bisogni da soddisfare e le soluzioni proposte dall'impresa. L'analisi di mercato dovrà essere completata da uno studio dei principali competitor (diretti e indiretti), del tipo di vantaggio competitivo da perseguire e del posizionamento che si intende realizzare.

Partendo dall'esame delle caratteristiche del contesto competitivo all'interno del quale sarà chiamata a muoversi, l'impresa, oltre a descrivere i prodotti/servizi che intende proporre al mercato grazie all'investimento da realizzare, dovrà definire le strategie commerciali e promozionali da attuare, oltre alla modalità di quantificazione dei prezzi da praticare ai vari segmenti di clientela target.

Altro elemento fondamentale riguarda la definizione degli obiettivi di vendita e, di conseguenza, del fatturato che si prevede di generare in futuro.

Ovviamente, il piano dovrà esplicitare anche i principali aspetti tecnico-produttivi, evidenziandone la coerenza con il piano di investimento e il suo dimensionamento, oltre a fornire indicazioni rispetto alla tempistica di realizzazione e rendicontazione.

In seguito alla definizione degli elementi fin qui menzionati, un'ampia sezione sarà dedicata a una vasta gamma di elementi di tipo economico-finanziario, che è necessario elaborare, e in particolare:

- costi di esercizio e modalità di quantificazione;
- conto economico previsionale (fino al quarto anno dalla data di avvio degli investimenti);
- indicazione della garanzia e dell'ammontare di mezzi propri che si intende apportare¹⁷;
- prospetto fonti / impieghi, all'interno del quale andrà prestata grande attenzione alla scansione cronologica dei flussi di cassa e alla individuazione delle risorse destinate alla copertura del 25% dell'investimento, oltre che dell'IVA;
- rendiconto finanziario e analisi della capacità di restituire i finanziamenti stipulati.

Tutto quanto espresso all'interno del piano di impresa sarà oggetto di approfondimento in fase di colloquio, durante il quale i soci saranno chiamati a fornire tutte le spiegazioni e le

¹⁷ In alternativa, parte delle risorse relative al 25% non coperte dall'agevolazione possono essere reperite attraverso un ulteriore finanziamento esterno non agevolato.

delucidazioni del caso ai valutatori. Tale fase è di fondamentale importanza e, pertanto, non va sottovalutata: è necessaria, di conseguenza, un'adeguata attività di preparazione da parte dei proponenti, i quali dovranno essere in grado di esplicitare in maniera convincente gli aspetti fondamentali dell'iniziativa, dal punto di vista strategico, dell'analisi di mercato, tecnico-operativo ed economico-finanziario. L'assenza della compagine al colloquio determina il rigetto della domanda di agevolazione.

7. Tempistica e documentazione

L'iter procedurale è relativamente breve, soprattutto nel caso di società già costituite:

- entro 60 giorni dall'invio della domanda, sarà comunicato l'esito della valutazione;
- in seguito alla comunicazione, entro 20 giorni la società invia la documentazione tecnica richiesta (*infra*);
- entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti, Invitalia procede a una verifica tecnica in relazione alla funzionalità del programma di investimento, valutando l'ammissibilità delle spese indicate nel piano d'impresa in termini di coerenza rispetto all'attività proposta;
- in seguito all'esito positivo della verifica di cui al punto precedente, si procede alla stipula del contratto di finanziamento, che dovrebbe comunque avvenire entro 60 giorni dalla delibera di ammissione.

Salvo complicazioni e richieste di chiarimenti, dunque, il tempo trascorso dall'invio della domanda alla sottoscrizione del contratto di finanziamento dovrebbe essere contenuto entro 120 giorni.

Per ciò che concerne l'erogazione, quest'ultima è effettuata entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, nel caso di erogazione in anticipazione, e entro il termine di 60 (sessanta) giorni nel caso di richiesta di erogazione per ciascun SAL.

In relazione alla documentazione da produrre, in **fase di presentazione**, unitamente alla domanda e al piano d'impresa, devono essere inviati:

- atto costitutivo e statuto (per le società già costituite);
- attestazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, mediante apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio¹⁸;
- nelle ipotesi in cui l'importo del finanziamento richiesto sia superiore a € 150.000, informazioni necessarie ai fini delle verifiche previste dalla normativa in materia di documentazione antimafia.

In seguito all'ammissione alle agevolazioni, nel caso in cui la domanda sia presentata da una società già costituita, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, sarà necessario produrre adeguata documentazione ai fini della verifica sulla funzionalità del programma di investimento e sulla coerenza e congruità delle spese.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Nell'ipotesi in cui la domanda sia proposta da una persona fisica, come già accennato, entro 45 giorni dalla comunicazione è necessario costituire la società e inviare la relativa documentazione (atto costitutivo, statuto, ecc.).

La documentazione necessaria per la verifica tecnica varia in base al programma di investimento e comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprende:

- titolo di disponibilità¹⁹ della sede aziendale;
- documentazione attestante la conformità della sede aziendale alle normative vigenti dal punto di vista urbanistico, ecc.;
- relazione tecnica sulle opere edili da eseguire;
- planimetrie e layout aziendali;
- informazioni sul ciclo produttivo e sulle risorse aziendali coinvolte (in termini di asset, operatori, ecc);
- preventivi di spesa dei beni richiesti a finanziamento;
- perizie giurate per brevetti, licenze e marchi.

Ai fini della stipula del contratto di finanziamento, il beneficiario dovrà produrre ulteriore documentazione, secondo quanto indicato al punto 8.7 della Circolare:

- copia autentica di atto costitutivo e statuto, che preveda la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi;
- nell'ipotesi di acquisto dell'immobile sede dell'unità produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° grado, relazione notarile ventennale intestata a Invitalia;
- verbale di conferimento dei poteri per la sottoscrizione del contratto;
- documentazione che attesti la sussistenza del regime di contabilità ordinaria.

Per procedere all'erogazione del finanziamento, oltre alla richiesta, i principali documenti da trasmettere sono:

- titolo di disponibilità effettiva dell'immobile;
- permessi e autorizzazioni necessari allo svolgimento dell'attività. In mancanza di idonea documentazione, è possibile procedere attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- elementi che attestino l'avanzamento dell'investimento anche dal punto di vista contabile;
- evidenza²⁰ dei pagamenti ai fornitori e relative quietanze liberatorie²¹.

La documentazione da produrre, nell'ambito delle diverse fasi della procedura, è sintetizzata nella tabella seguente.

¹⁹ Oltre al titolo di proprietà, è considerato valido anche un contratto di locazione, regolarmente registrato, di durata non inferiore a quella del finanziamento agevolato. Giova sottolineare come, al momento della presentazione della domanda, sia sufficiente indicare anche solo il luogo della sede operativa e il relativo titolo di disponibilità. In caso di ammissione, ai fini della verifica tecnica, dovrà essere trasmesso almeno il contratto preliminare registrato, mentre il titolo di disponibilità dell'immobile vero e proprio, debitamente registrato, andrà presentato in occasione del primo SAL.

²⁰ I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, riferiti al conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario.

²¹ Nel caso in cui si proceda sulla base di fatture quietanzate.

Fase	Documentazione
Presentazione	<ul style="list-style-type: none"> - domanda - piano d'impresa - atto costitutivo e statuto - DSAN relativa a possesso dei requisiti - documentazione antimafia (per finanziamenti > € 150.000)
Verifica tecnica	<ul style="list-style-type: none"> - titoli di disponibilità sede aziendale (anche preliminare) - documentazione attestante la conformità della sede aziendale alle normative vigenti - relazione tecnica sulle opere edili da eseguire - planimetrie e layout aziendali - informazioni sul ciclo produttivo - preventivi di spesa dei beni richiesti a finanziamento - perizie giurate per brevetti, licenze e marchi
Stipula contratto	<ul style="list-style-type: none"> - copia autentica di atto costitutivo e statuto, che preveda la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi - relazione notarile ventennale, (se previsto acquisto dell'immobile) intestata a Invitalia - verbale di conferimento dei poteri per la sottoscrizione del contratto - documentazione che attesti la sussistenza del regime di contabilità ordinaria
Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di erogazione SAL (o anticipazione) - titolo disponibilità effettivo (solo primo SAL) - possesso di autorizzazioni e permessi necessari - attestazione su effettiva esistenza dell'impresa (anche autocertificazione) - attestazione inesistenza procedure esecutive (anche autocertificazione) - eventuali variazioni negli assetti societari - documentazione attestante avanzamento anche contabile del programma - evidenza dei pagamenti delle spese oggetto della richiesta di - dichiarazioni liberatorie dei fornitori

Si fa presente come la data del 13 gennaio non rappresentasse un *click-day* o un termine perentorio, bensì la data a partire dalla quale è possibile presentare le domande, che saranno analizzate in ordine cronologico.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

OSSERVATORIO ECONOMICO
Dicembre 2015

a cura della **Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Gianluca Scardocci



Roma 15 Gennaio 2016

INDICE

OSSERVATORIO ECONOMICO DICEMBRE 2015.....	3
QUADRO MACROECONOMICO E PIL ITALIA.....	7
PREVISIONI ECONOMICHE.....	8
CLIMA DI FIDUCIA E CONGIUNTURA.....	9
MOVIMPRESE – III TRIMESTRE 2015.....	10
PARTITE IVA – APERTURE MENSILI - NOVEMBRE.....	11
ENTRATE TRIBUTARIE MENSILI - NOVEMBRE	12
STATISTICHE CONTENZIOSO TRIBUTARIO III TRIMESTRE 2015	13
FABBISOGNO STATALE - NOVEMBRE.....	14
DEBITO PUBBLICO - NOVEMBRE.....	15
PRESTITI BANCARI E SOFFERENZE - NOVEMBRE	16

L'ECONOMIA ITALIANA RALLENTA

Il rallentamento dell'economia italiana come rilevano i dati dell'Istat, evidenzia una crescita economica prevista dello 0,6% per il 2015, questa correzione rispetto al dato precedentemente stimato (0,9%) è motivata da un mancato contributo del settore dei servizi (+0,1%) e dal calo degli investimenti (-0,4%) contro le previsioni di una loro espansione, riguardo le componenti estere appaiono deboli attestando l'aumento delle importazioni a +0,5% a fronte di un calo delle esportazioni di -0,8%. In calo sia il clima di fiducia economico (-5%), che il clima di fiducia delle imprese delle costruzioni (-6,6%) e del commercio (-5,9). Sono 38.607 le nuove aperture di Partite Iva a novembre con un aumento dello 0,7% rispetto a un anno prima, mentre nello stesso mese le entrate tributarie sono aumentate del 76,2% per effetto del diverso calendario fiscale. Il debito pubblico ha raggiunto un nuovo record a ottobre portandosi a 2.211,8 miliardi di euro con un aumento del 2,5% rispetto a un anno prima. Infine, i prestiti bancari totali sono diminuiti dello 0,3% a ottobre, ma risultano in aumento dell'1,8% rispetto a un anno prima e, per la prima volta dall'inizio della crisi, le sofferenze bancarie verso le imprese risultano in calo.

Prodotto interno lordo. Nel terzo trimestre 2015 il Pil è aumentato dell'0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% rispetto al terzo trimestre del 2014, la precedente stima preliminare dell'Istat (13 novembre) aveva rilevato la stessa variazione congiunturale e una crescita tendenziale dello 0,9%. **La variazione acquisita per il 2015 è pari a +0,6%.**

Rispetto al precedente trimestre per i principali aggregati della domanda interna si sono verificati andamenti opposti: i consumi finali nazionali sono cresciuti dello 0,4% mentre gli investimenti fissi lordi hanno avuto una flessione dello 0,4%, riguardo alle componenti estere, le importazioni sono aumentate dello 0,5% e le esportazioni sono diminuite dello 0,8%. Si rilevano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto di tutti i comparti principali con incrementi di 2,3% nell'Agricoltura, 0,3% nell'Industria e 0,1% nei servizi. Nel confronto con gli altri paesi in termini congiunturali il Pil è aumentato dello 0,5% negli Stati Uniti e nel Regno Unito dello 0,3% in Francia e Germania. In termini tendenziali si è registrato un aumento del 2,3% nel Regno Unito del 2,2% negli Stati Uniti, dell'1,7% in Germania e dell'1,2% in Francia. Nel complesso il Pil dei paesi dell'area Euro è aumentato dello 0,3% in termini congiunturali e dell'1,6% in termini tendenziali.

Clima di fiducia. Inversione di tendenza a novembre del clima di fiducia rispetto al trend in atto da alcuni mesi. In particolare, si registra un forte calo mensile del clima di fiducia economico (-5,0%) e del clima di fiducia delle imprese delle costruzioni (-6,6%). Rispetto a un anno fa, il clima di fiducia economico è salito del 42,9%. In netto calo a ottobre, anche il clima di fiducia delle imprese del commercio (-5,9%) che, però, rispetto a un anno fa è migliorato del 7,5%. Complessivamente, la fiducia dei consumatori è calata a novembre dello 0,8% (+20,2% rispetto a un anno fa), in calo anche la fiducia delle imprese che è scesa dell'1,3% (+12,5% rispetto a un anno fa).

Congiuntura. L'indice della produzione industriale è aumentato dello 0,5% a ottobre, mentre l'analogo indice per il settore delle costruzioni è diminuito dello 0,1%. La produzione industriale è però in crescita del 2,5% a livello tendenziale. Il tasso di inflazione è sceso dello 0,2% a novembre in termini mensili e aumentato dello 0,1% in termini tendenziali. In calo il tasso di disoccupazione a novembre si attesta all'11,3% con un calo di 0,7 punti rispetto a novembre 2014, scende in termini congiunturali la disoccupazione giovanile (-1,2%) in aumento il dato tendenziale (+0,9%)

Movimprese. Nel terzo trimestre 2015, il saldo demografico delle imprese è risultato positivo per 20.075 unità a causa di 74.082 nuove iscrizioni e 54.007 cancellazioni. Il tasso di crescita dello stock di imprese al 30 settembre è, dunque, positivo (+0,33%) ed è leggermente migliore rispetto allo stesso dato del primo trimestre 2014 (+0,27%). Le società di capitali continuano a crescere a ritmi più elevati rispetto alle altre forme giuridiche (+0,88% contro il -0,06% delle società di persone e il +0,19% delle ditte individuali). Nel secondo trimestre dell'anno, le nuove società di capitali sono state 19.778 contro 6.409 cancellazioni, mentre le nuove società di persone sono state 4.858 contro 5.484 cancellazioni. Lo stock complessivo di società di capitali al 30 settembre 2015 ha superato il milione e mezzo (1.528.539), mentre lo stock complessivo di imprese ha superato i 6 milioni (6.060.085).

Fallimenti. Nel terzo trimestre 2015, il numero dei fallimenti è diminuito dello 0,7% rispetto al secondo trimestre 2014. Il numero complessivo di imprese fallite è stato pari a 2.813. Gli andamenti regionali sono molto differenziati: si va dal -30,6% della Sardegna e dal -29,9% della Puglia al +83,3% della Basilicata e al +37,1% dell'Umbria, mentre in Lombardia si registra -7,4% e in Campania -7,3%. Nello stesso periodo i concordati sono diminuiti del 30,2% e sono risultati pari a 293.

Partite Iva. Nel mese di novembre, le nuove aperture di Partite Iva sono diminuite del 2,8% rispetto a novembre 2014. Le società di persone, hanno fatto registrare una contrazione nell'ultimo mese (-15,7%), resta negativo anche il trend annuale (-7,6%), in diminuzione anche le società di capitali (-13,5%) in calo pure le persone fisiche (-2,8%). A novembre, il 25% delle nuove aperture di Partite Iva sono rappresentate da società di capitali contro il 5,2% di società di persone. Rispetto a novembre 2014, tra i settori principali si osserva un aumento sensibile nel comparto trasporti/magazzinaggio (+30,7%) e aumenti seppur più contenuti nell'agricoltura (+16,8%) e nelle attività manifatturiere (+12,6%). Le maggiori flessioni di aperture di partite Iva si registrano, invece, nelle attività professionali (-16,5%) in quelle finanziarie (-8,8%) e nei servizi di comunicazione (-6%). Relativamente alle persone fisiche il 61,4% di aperture di partite Iva appartengono al genere maschile. Il 49% viene avviato da giovani fino a 35 anni e il 33,1% da soggetti appartenenti alla fascia 36-50 anni.

Entrate tributarie. Le entrate tributarie a novembre sono aumentate del 76,2% su ottobre, mentre da inizio anno si registra una crescita del 10,1%. A novembre la crescita è stata sostenuta dal gettito delle imposte dirette (+122%) trainato, in particolare, dal gettito dell'Irpef (+53,5%). La variazione dell'Irpef da inizio anno (+11,2%) è dovuta oltre che dall'autoliquidazione, anche all'andamento positivo delle ritenute di lavoro dipendente (+10.959 milioni di euro). Tale andamento risente sia degli effetti delle disposizioni del D.lgs 175/2014 relative al modello di versamento delle imposte che prevedono, a decorrere

dal 2015, l'indicazione dell'Irpef a lordo delle compensazioni di imposta effettuate, sia del meccanismo di regolazione contabile del bonus degli 80 euro corrisposto che per il settore pubblico avviene l'anno successivo a quello di attribuzione (1.500 milioni di euro). Depurato da questi effetti, il confronto omogeneo rispetto al periodo gennaio-novembre del 2014, mostra una crescita del 2,4% (+2.779 milioni di euro)

Contenzioso tributario. Nel terzo trimestre 2015, sulla base dei dati diffusi dal Mef a dicembre, i ricorsi pervenuti alle CTP sono aumentati del 33,9% rispetto allo stesso trimestre del 2014, mentre gli appelli pervenuti alle CTR sono aumentati del 19,6%. Nello stesso periodo i ricorsi definiti presso le CTP sono aumentati del 6,7% e gli appelli definiti presso le CTR sono aumentati dell'8,3%. Il saldo è dunque negativo per le CTP (-14.225), con le giacenze al 30 settembre che si riducono del 12,6% e positivo, invece, per le CTR (+2.293), con le giacenze che salgono del 10,9%. Nel complesso, sommando ricorsi e appelli le giacenze complessive si sono ridotte del 7,6%. Riguardo gli esiti dei procedimenti definiti, in generale, quelli a favore del contribuente sono stati pari al 34,3% del totale, rispetto al 32,8% fatto registrare nello stesso periodo del 2014 e al 35,1% del 2013. In particolare, gli esiti definiti presso le CTP a favore del contribuente sono stati pari al 32,8% in aumento di 1,7 rispetto allo stesso periodo del 2014, mentre quelli definiti presso le CTR sempre a favore del contribuente sono diminuiti del 13,9% risultando pari a 25,6%. Nel periodo considerato sono in lieve calo gli esiti favorevoli all'ufficio 44,3% contro il 45,3% dello stesso periodo del 2014. Sono, invece, leggermente aumentati gli esiti con giudizio intermedio (da 10,7% a 9,8%).

Fabbisogno statale. Nel mese di novembre il fabbisogno statale è risultato pari a +933 milioni di euro. Le entrate totali sono aumentate del 4,7% su novembre 2014, mentre le spese totali sono aumentate dell'47,0%. Il saldo del bilancio statale è stato pari a -13.264 milioni di euro.

Debito Pubblico. 2.211,9 miliardi il debito pubblico complessivo a novembre invariato rispetto a ottobre e +2,4% rispetto a novembre 2014) di cui 2.116 miliardi a carico delle Amministrazioni centrali (invariato su ottobre e +2,4% su novembre 2014) e 95,6 miliardi a carico delle Amministrazioni locali (+0,7% su ottobre e -4,9% su novembre 2014). Il debito delle Regioni a novembre è aumentato dell'1,4% su ottobre ed è diminuito del 3,7% su novembre 2014, quello dei Comuni è aumentato dello 0,2% su ottobre e del 3,5% su novembre 2014.

Prestiti bancari e sofferenze. Dopo il calo a ottobre (-0,3%) i prestiti a novembre hanno ripreso a salire (+0,6%) trascinati dai prestiti alle imprese (+1,3%) e dai prestiti alle amministrazioni pubbliche (+0,4%), mentre i prestiti alle famiglie fanno registrare un rallentamento di crescita rispetto al mese precedente passando da (+2,1% di ottobre a +0,2% di novembre). Rispetto a un anno prima la dinamica dei prestiti totali è positiva (+1,3%), i prestiti alle pubbliche amministrazioni fanno registrare un +0,8% mentre quello alle famiglie (+5,0%) risulta, invece, negativo il dato relativo ai prestiti alle imprese (-1,6%). A novembre, le sofferenze totali sono aumentate dell'1% su base mensile, mentre risultano in aumento dell'11% su base annuale. Il "tasso di sofferenza" ovvero il rapporto tra sofferenze e prestiti è stabile a novembre mantenendosi a 8,6% come ottobre rispetto a 7,9% di novembre 2014. In particolare, il tasso risulta stabile e pari a 17,8% rispetto a ottobre per le sofferenze verso le imprese in lieve aumento il trend rispetto a novembre 2014 +15,9%.

QUADRO MACROECONOMICO E PIL ITALIA

Quadro Macroeconomico 2014-2016

(aggiornato al Def 19 settembre 2015)

Valori in mld. Di euro

VOCE/ANNO	2014*		2015^		2016^	
PIL	1.616	100,0%	1.635	100,0%	1.682	100,0%
Debito pubblico	2.135	132,1%	2.172	132,8%	2.206	131,4%
Entrate totali PA	777	48,1%	789	48,2%	817	48,6%
Uscite totali PA	826	51,1%	832	50,9%	840	50,0%
Deficit pubblico	-49	-3,0%	-43	-2,6%	-23	-1,4%
Spesa per interessi	75	4,7%	70	4,3%	71	4,2%
Pressione fiscale	702	43,4%	714	43,7%	743	44,2%

*Istat 2 marzo 2015; ^Def 19 settembre 2015

PIL – III Trimestre 2015

Valori concatenati, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti del calendario

Milioni di euro – anno di riferimento 2010

AGGREGATI	Valori	Var. % su trim. prec.	Var. % su trim. anno prec.
Prodotto interno lordo	386.970	0,2%	0,8%
Consumi delle famiglie	232.426	0,4%	1,1%
Consumi delle PA	78.869	0,3%	0,4%
Investimenti in macch. eattr.	28.533	-0,9%	-1,1%
Investimenti in mezzi di trasp.	3.459	0,4%	39,2%
Investimenti in costruzioni	32.291	0,0%	-0,3%
Importazioni	106.869	0,5%	5,1%
Esportazioni	117.120	-0,8%	3,5%

Istat, 1 dicembre 2015

Valore aggiunto – III Trimestre 2015

Valori concatenati, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti del calendario

Milioni di euro – anno di riferimento 2010

AGGREGATI	Valori	Var. % su trim. prec.	Var. % su trim. anno prec.
Valore aggiunto totale	349.931	0,2%	0,6%
Agricoltura, silv. e pesca	7.368	2,3%	3,7%
Industria in senso stretto	65.042	0,4%	1,3%
Costruzioni	16.197	-0,1%	-0,4%
Commercio, alberghi, trasp. ecom.	84.692	-0,2%	-0,2%
Credito, att.imm. serv. prof.li	100.501	0,3%	1,1%
Altre attività dei servizi	76.179	0,3%	0,3%

Istat, 1 dicembre 2015

PREVISIONI ECONOMICHE

Congiuntura internazionale – Real GDP (PIL reale)

Outlook Imf Ottobre 2015

	2013	2014	2015	2016	Rev. 2015 [^]	Rev. 2016 [^]
World Trade Volume	3,3	3,3	3,2	4,1	-0,9	-0,3
World Output*	3,4	3,4	3,1	3,6	-0,1	0,2
Euro Area	-0,4	0,9	1,5	1,6	0,0	-0,1
Cina	7,7	7,3	6,8	6,3	0,0	-0,0
India	6,9	7,3	7,3	7,5	-0,2	0,0
Brasile	2,7	0,1	-3,0	-1,0	-1,5	-1,7
US	2,2	2,4	2,6	2,8	+0,1	-0,2
Japan	1,6	-0,1	0,6	1,0	-0,2	-0,2
Germany	0,2	1,6	1,5	1,6	-0,1	-0,1
Italy	-1,7	-0,4	0,8	1,3	+0,1	+0,1

[^]Differenze su stime precedenti (WEO Luglio 2015)

Previsioni PIL Italia 2014 – 2015– 2016

Stime del tasso di crescita del Prodotto interno lordo

Data	FONTE	2014	2015
16.09.14	Centro studi Confindustria	-0,4	+0,5
30.09.14	MEF	-0,3	+0,5
07.10.14	Fondo monetario internazionale	-0,2	+0,8
03.11.14	ISTAT	-0,3	+0,5
05.11.14	Unione europea	-0,4	+0,6
25.11.14	OCSE	-0,4	+0,2
17.12.14	Centro studi Confindustria	-0,5	+0,5
Data	FONTE	2015	2016
16.01.15	Banca d'Italia	+0,4	+1,2
19.01.15	Fondo Monetario Internazionale	+0,4	+0,8
05.02.15	Unione europea	+0,6	+1,3
18.03.15	OCSE	+0,6	+1,3
10.04.15	MEF	+0,7	+1,3
14.04.15	Fondo monetario internazionale	+0,5	+1,1
07.05.15	ISTAT	+0,7	+1,2
03.06.15	OCSE	+0,6	+1,5
26.06.15	Centro studi Confindustria	+0,8	+1,4
09.07.15	Fondo monetario internazionale	+0,7	+1,2
16.09.15	OCSE	+0,6	+1,5
30.09.14	MEF	+0,9	+1,3
09.10.15	Fondo monetario internazionale	+0,8	+1,3
05.11.14	ISTAT	+0,9	+1,4
05.11.14	Unione europea	+0,9	+1,5
09.11.14	OCSE	+0,8	+1,4
16.12.15	Centro studi Confindustria	+0,8	+1,4

CLIMA DI FIDUCIA E CONGIUNTURA

Indicatori del Clima di Fiducia

Dati mensili ISTAT – Dicembre 2015

Indicatore	Indice	Var. Cong.	Var. Tend.
Fiducia dei Consumatori	117,6	-0,8	20,2
Clima di Fiducia Economico	152,9	-5,0	42,9
Clima di Fiducia Personale	104,5	-0,5	11,9
Clima di Fiducia Corrente	109,1	-2,5	19,4
Clima di Fiducia Futuro	127,3	-0,7	20,2
Fiducia delle Imprese	105,8	-1,3	12,5
Imprese Manifatturiere	104,1	-0,3	4,5
Imprese delle Costruzioni	114,8	-6,6	15,5
Imprese dei Servizi	114,3	0,5	23,6
Imprese del Commercio	109,1	-5,9	7,5

Istat, 28 Dicembre 2015

Principali indicatori congiunturali

Dati mensili ISTAT

Dati mensili destagionalizzati, dati corretti per gli effetti di calendario o dati grezzi

Indicatore	Periodo	Indice/ Valore/Tasso	Var. Cong.	Var. Tend.
Tasso di inflazione (NIC)	Novembre -15	107,3	-0,2	0,1
Produzione industriale (indice)	Ottobre -15	92,9	0,5	2,5
Produzione Costruzioni (indice)	Ottobre -15	66,2	-0,1	-2,7
Commercio al dettaglio (indice)	Ottobre -15	99,4	-0,8	0,8
Fatturato dell'industria	Novembre -15	99,7	2,0	1,5
Ordinativi dell'industria	Ottobre -15	99,8	4,4	5,1
Esportazioni Area Euro (valore)	Ottobre -15	16.246	1,3	1,6
Esportazioni Extra UE (valore)	Novembre -15	15.310	4,1	3,5
Tasso di disoccupazione	Novembre -15	11,3	-0,2	0,7
Tasso di disoccupazione (15-29)	Novembre -15	38,1	-1,2	0,9

Istat, 28 Dicembre 2015

MOVIMPRESE – III TRIMESTRE 2015

Natimortalità delle imprese per forma giuridica

Forme giuridiche	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Stock 30.09.2015	Tasso di crescita III Trim 2015	Tasso di crescita III Trim 2014
Società di capitali	19.778	6.409	13.369	1.528.539	0,9%	0,8%
Società di persone	4.858	5.484	-626	1.072.830	-0,1%	-0,1%
Ditte individuali	47.350	41.163	6.187	3.248.708	0,2%	0,1%
Altre forme	2.096	951	1.145	210.008	0,6%	0,6%
TOTALE	74.082	54.007	20.075	6.060.085	0,3%	0,3%

Fonte: Movimprese, 16 Ottobre 2015

Imprese entrate in procedura fallimentare nel III trimestre 2015, per regione Variazioni % su trimestre corrispondente

Regione	Fallimenti		Concordati	
	Num.	Var. %	Num.	Var%
Abruzzo	47	-23,0%	8	-61,9%
Basilicata	11	83,3%	4	300,0%
Calabria	65	-3,0%	4	-50,0%
Campania	227	-7,3%	14	27,3%
Emilia Romagna	239	23,2%	27	-41,3%
Friuli Venezia Giulia	60	13,2%	7	40,0%
Lazio	262	-5,4%	16	23,1%
Liguria	68	-15,0%	11	0,0%
Lombardia	604	-7,4%	46	-56,2%
Marche	105	9,4%	18	-25,0%
Molise	10	11,1%	1	-87,5%
Piemonte	221	-9,1%	9	-73,5%
Puglia	89	-29,9%	11	-38,9%
Sardegna	25	-30,6%	7	75,0%
Sicilia	169	7,6%	9	-18,2%
Toscana	238	24,6%	42	5,0%
Trentino Alto Adige	31	-22,5%	4	-50,0%
Umbria	48	37,1%	2	-75,0%
Valle d'Aosta	2	-33,3%	1	100,0%
Veneto	292	12,3%	52	18,2%
ITALIA	2.813	-0,7%	293	-30,2%

Fonte: Movimprese, 16 Ottobre 2015

PARTITE IVA – APERTURE MENSILI - NOVEMBRE

Partite Iva – Nuove attività


Dati mensili

ENTRATE	Novembre 2015	Var. % Cong.	Var. % Tend.
Persone fisiche	26.738	-18,9%	-2,8%
Società di persone	2.021	-15,7%	-7,6%
Società di capitali	9.473	-6,2%	-13,5%
Non residenti	190	-5,5%	23,4%
Altre forme giuridiche	185	-12,8%	18,6%
Totale	38.607	-15,8%	0,7%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 Gennaio 2016

Andamento mensile delle Nuove attività Mese di Novembre.

Anni 2012-2015



ENTRATE TRIBUTARIE MENSILI - NOVEMBRE

Entrate Tributarie - Dati mensili MEF

Valori in milioni di euro

ENTRATE	Novembre 2015	Var. % Tend.	Gen-Ott. 2015	Var. %
Imposte dirette	36.935	122,0%	216.417	16,0%
Imposte indirette	19.228	6,9%	171.420	1,7%
Tributi locali	11.162	211,8%	53.336	17,1%
Totale	67.325	76,2%	441.173	10,1%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - 10 Gennaio 2016

Dettaglio principali Entrate Tributarie

Valori in milioni di euro

Imposte dirette	Novembre 2015	Var. % Tend.	Gen-Nov. 2015	Var. %
IRPEF	20.758	53,5%	159.677	11,2%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore pubblico	5.077	-1,7%	56.532	-2,5%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore privato	5.972	21,7%	70.504	18,4%
di cui IRPEF - Ritenute lavoratori autonomi	1.014	-0,4%	11.240	0,9%
IRES	15.076	663,3%	32.872	67,9%
Imposta di Registro	365	234,9%	3.769	-0,3%
IVA	12.859	7,7%	101.976	4,4%
di cui Iva da scambi interni	11.874	8,9%	90.527	5,6%
BOLLO	525	-23,4%	6.842	-7,5%
Imposte sostitutive	632	-23,7%	12.714	15,1%
Tasse e imposte ipotecarie	142	23,5%	1.327	0,3%
Concessioni governative	56	-15,2%	988	-24,7%
Tasse automobilistiche	11	10,0%	538	-0,6%
Successioni e donazioni	62	0,0%	605	14,8%
Diritti catastali e di scritturato	52	8,3%	525	-0,9%
Accisa sui prodotti energetici	2.226	-1,9%	22.251	-0,2%
Imposta sull'energia elettrica e addizionali	203	0,5%	2.241	-7,6%
Accisa sul gas naturale per combustione	279	-12,8%	2.591	-32,4%
Imposta sul consumo sui tabacchi	824	8,1%	9.803	1,7%
Addizionale regionale IRPEF	1.006	4,2%	10.400	3,4%
Addizionale comunale IRPEF	396	4,2%	3.939	3,3%
IRAP	9.663	353,2%	27.922	36,4%
IRAP privati	8.948	530,6%	19.280	62,2%
IRAP PA	715	0,3%	8.642	0,7%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - 10 Gennaio 2016

STATISTICHE CONTENZIOSO TRIBUTARIO III TRIMESTRE 2015

Ricorsi CTP e Appelli CTR – III trimestre 2015

Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto al III trimestre 2014

RICORSI/APPELLI	CTP		CTR		Totale	
	N.	Var.%	N.	Var.%	N.	Var.%
Ricorsi/Appelli pervenuti	31.358	33,9%	12.691	19,6%	44.049	29,4%
Ricorsi/Appelli definiti	45.583	6,7%	10.398	8,3%	55.981	7,0%
Saldo (pervenuti – definiti)	-14.225	-26,2%	2.293	-98,2%	-11.932	-111,0%
Giacenze al 30-9-2015	405.828	-12,6%	141.311	10,9%	547.139	-7,6%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze –30 Dicembre 2015

Ricorsi CTP e Appelli CTR – Primi tre trimestri anno 2015

Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto ai primi tre trimestri del 2014

RICORSI/APPELLI	CTP		CTR		Totale	
	N.	Var.%	N.	Var.%	N.	Var.%
Ricorsi/Appelli pervenuti	142.551	9,4%	50.282	17,4%	192.833	11,4%
Ricorsi/Appelli definiti	179.445	2,0%	38.498	-1,3%	217.943	1,4%
Saldo (pervenuti – definiti)	-36.894	-19,0%	11.784	207,7%	-25.110	-39,8%
Giacenze al 31.12.2014	405.828	-12,6%	141.311	10,9%	547.139	-7,6%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze –30 Dicembre 2015

Esiti dei Ricorsi CTP e degli Appelli CTR

Valori assoluti e composizione percentuale rispetto al totale

ESITI	CTP			CTR			Totale		
	III-15	III-14	III-13	III-15	III-14	III-13	III-15	III-14	III-13
Favorevoli all'ufficio	44,2%	45,3%	40,8%	38,9%	45,4%	44,7%	44,3%	45,3%	41,5%
Giudizio intermedio	11,1%	9,9%	10,5%	11,3%	9,2%	9,0%	10,7%	9,8%	10,2%
Favorevoli al contr.	32,8%	31,3%	34,2%	25,6%	39,5%	38,9%	34,3%	32,8%	35,1%
Conciliazione	0,9%	0,9%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%
Altri esiti	11,0%	12,6%	13,7%	24,2%	5,9%	7,4%	10,0%	11,4%	13,2%
Totale	100,0%								

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze –30 Dicembre 2015

FABBISOGNO STATALE - NOVEMBRE

Fabbisogno Amministrazioni Centrali Novembre 2015

Valori in milioni di euro

Voci	Valori	Var. % stesso Mese anno prec.
Entrate tributarie	34.568	15,4%
Altre entrate	3.178	-47,9%
Totale entrate	37.746	4,7%
Spese correnti	46.969	43,2%
Spese in c/cap.	4.401	104,0%
Totale spese	51.370	47,0%
Saldo di bilancio	-13.624	-1.326,3%
Saldodi tesoreria	6.477	-261,9%
Fabbisogno	933	-528,0%
Dismissioni	55	-98,2%
Fabbisogno netto	7.201	21,6%

Fonte: Banca d'Italia. Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 15 Gennaio 2016

Saldi mensili del Bilancio statale

Valori in milioni di euro

	Saldi		
	2013	2014	2015
Gen	13.913	13.589	14.537
Feb	-11.244	-19.294	-26.994
Mar	-16.028	-10.661	-22.821
Apr	-13.985	-20.090	-14.616
Mag	3.047	-12.406	-6.729
Giu	-8.042	14.261	6.008
Lug	-16.086	-15.782	-923
Ago	5.320	6.741	-19.350
Set	9.687	-5.330	-1.398
Ott	-32.310	-2.226	1.111
Nov	-37.501	-12.614	-13.264
Dic	19.329	-11.565	
Tot	-83.900	-75.378	

Fonte: Banca d'Italia. Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 15 Gennaio 2016

DEBITO PUBBLICO - NOVEMBRE

Debito delle Amministrazioni Pubbliche Novembre 2015

Valori in milioni di euro

Voci	Valori	Var. %su mese prec.	Var. % stesso mese dell'anno prec.
Monete e depositi	171.800	-0,4%	4,2%
Titoli a breve termine	121.795	-0,3%	-8,2%
Titoli a medio e lungo termine	1.749.122	0,0%	3,3%
Prestiti di IFM	127.321	0,3%	0,6%
Altre passività	41.844	0,8%	-5,0%
DEBITO A. P.	2.211.882	0,0%	2,4%
<i>di cui Amm. centrali</i>	2.115.977	0,0%	2,4%
<i>di cui Amm. locali</i>	95.574	0,7%	-4,9%
<i>di cui Enti di previdenza</i>	331	1,5%	106,9%

Fonte: Banca d'Italia. Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 15 Gennaio 2016

Debito delle amministrazioni locali Novembre 2015

Valori in milioni di euro

Voci	Valori	Var. %su mese prec.	Var. % stesso mese dell'anno prec.
Regioni	33.481	1,4%	-3,7%
Province	7.894	0,2%	-3,4%
Comuni	43.489	0,2%	-3,5%
Altri enti	10.709	1,5%	-14,2%
Totale	95.574	0,7%	-4,9%

Fonte: Banca d'Italia. Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 15 Gennaio 2016

PRESTITI BANCARI E SOFFERENZE - NOVEMBRE

Prestiti e sofferenze delle banche a residenti in Italia

Consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali

Voci	Valori	Var. %su mese prec.	Var. % stesso meseanno prec.
Prestiti totali	2.336.242	0,6%	1,3%
<i>di cui ad amministrazioni pubbliche</i>	267.813	0,4%	0,8%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	804.376	1,3%	-1,6%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	518.215	0,2%	5,0%
<i>di cui credito al consumo</i>	80.892	0,5%	41,1%
<i>di cui prestiti per l'acquisto di abitazioni</i>	361.500	0,4%	0,5%
Sofferenze totali	201.028	1,0%	11,0%
<i>di cui al valore di realizzo</i>	88.832	1,8%	4,7%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	143.339	1,1%	10,3%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	37.345	0,9%	10,3%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 13 Gennaio 2016

Sofferenze bancarie nei confronti dei residenti in Italia

Rapporti percentuali sofferenze/prestiti

Voci	Novembre 2015	Ottobre 2015	Novembre 2014
Totale	8,6%	8,6%	7,9%
Amministrazioni pubbliche	0,3%	0,3%	1,4%
Società non finanziarie	17,8%	17,8%	15,9%
Famiglie consumatrici	7,2%	7,2%	6,9%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 13 Gennaio 2016

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI

Piazza della Repubblica – 00185 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.fondazione nazionalecommercialisti.it



L'ABUSO DEL DIRITTO

SASSARI, 22 gennaio 2016

Ore 9,30 – 13,30

**Sala Conferenze Camera di Commercio di
Sassari
Via Roma, 74**

La partecipazione è gratuita.

La giornata di studio è accreditata dall'ODCEC di Sassari e consentirà, ai partecipanti, di maturare n. 4 crediti formativi attribuiti dal CNDCEC

PROGRAMMA

ORE 9,30

SALUTI E INTRODUZIONE DEI LAVORI

Dott. Pietro SCUDINO

Presidente ODCEC di Sassari

Dott. Giorgio SGANGA

Presidente Fondazione Nazionale dei Commercialisti

MODERATORE

Dott. Giovanni CASTELLANI

Direttore Scientifico Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ORE 10,00

**L'ABUSO NEL DIRITTO CIVILE ITALIANO E NELL'ORDINAMENTO
COMUNITARIO**

Prof. Massimiliano GIORGI

Professore Diritto Tributario, Università La Sapienza – Roma

ORE 10,45

**L'ABUSO DEL DIRITTO COME PRINCIPIO GENERALE
ANTIELUSIVO NELLA ELABORAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
ITALIANA**

Dott. Mario CICALA

Presidente Sezione Tributaria della Corte di Cassazione

COFFEE BREAK

ORE 11,30

**LA CODIFICAZIONE DELL'ABUSO: ART. 10 BIS AGGIUNTO ALLO
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

Dott. Vincenzo BUSA

*Presidente Equitalia - Direttore Centrale Affari Legali e
Contenzioso Agenzia Entrate*

ORE 12,10

**LA NON PUNIBILITA' IN SEDE PENALE DELLE CONDOTTE
ABUSIVE**

Gen. Umberto DI NUZZO

Comandante Regionale Sardegna Guardia di Finanza

ORE 12,50

**ACCERTAMENTO DERIVANTE DA ABUSO DEL DIRITTO: IL RUOLO
DEI COMMERCIALISTI**

Dott. Guido DONEDDU

*Dottore Commercialista in Milano - Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati*

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

L'iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite il sito dell'Ordine www.commercialistissassari.it – Area Gestione Crediti per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli E.C. di Sassari o tramite email a: formazione@commercialistissassari.it per i Dottori Commercialisti degli altri Ordini



Scuola
di Polizia Tributaria

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

CONVEGNO DI STUDI

“L’ETICA DISARMA: IL RUOLO CRUCIALE DELL’ETICA NEI RAPPORTI ECONOMICI, FINANZIARI E TRIBUTARI”

Roma – Lido di Ostia, Via delle Fiamme Gialle n. 14/16

4 febbraio 2016 - ore 9:30/13:00

Indirizzi di saluto

Gen. D. Carlo RICOZZI

Comandante della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

Gen. C.A. Saverio CAPOLUPO

Comandante Generale della Guardia di Finanza

Dott. Giorgio SGANGA

Presidente della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Interventi

Dott. Ernesto OLIVERO

Presidente Servizio Missione Giovani (SERMIG), sul tema *“L’etica e i grandi temi
dell’esistenza: l’esperienza del SERMIG”*

Prof. Sergio BORTOLANI

Direttore della Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, sul tema
“Etica e Finanza”

Dott.ssa Rossella ORLANDI

Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sul tema *“Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate per
favorire la trasparenza e la legalità e per ostacolare le frodi e gli abusi”*

Dott. Vincenzo BUSA

Presidente di Equitalia S.p.A., sul tema *“Le agevolazioni fiscali del Terzo Settore”*

Prof. Giovanni CASTELLANI

Direttore Scientifico della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, sul tema *“L’etica
professionale del commercialista nell’assistenza al Terzo Settore”*

Gen. B. Stefano SCREPANTI

Capo del III Reparto Operazioni - Comando Generale della Guardia di Finanza, sul tema
*“Tutela dell’impresa etica e educazione alla legalità economico - finanziaria: il ruolo della
Guardia di Finanza”*

Saluti conclusivi

Gen. C.A. Giorgio TOSCHI

Comandante in Seconda ed Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

STRUMENTI DI LAVORO

**CHECK LIST REGIME
FORFETTARIO**

F

N

C

DATI**Cognome e Nome del contribuente:****Periodo d'imposta:****REQUISITI PER ACCEDERE****Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)**

Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella tabella seguente:

Gruppo di attività	Valore soglia
Industrie alimentari e delle bevande	45.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40.000
Commercio ambulante di altri prodotti	30.000
Costruzioni e attività immobiliari	25.000
Intermediari del commercio	25.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000
Altre attività economiche	30.000

Codice		€	
--------	--	---	--

SI _____ NO _____

Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali non superiore a € 20.000,00 alla chiusura dell'esercizio

SI _____ NO _____

RICORDA

Al fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente. Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 5.000,00 lordi?

SI _____ NO _____

Conseguimento di redditi di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000

SI _____ NO _____

ATTENZIONE

La condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Dati da verificare per l'anno in corso

Il contribuente si avvale di regimi speciali ai fini IVA?

Quali:

- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
- vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972); i agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991);
- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36, D.L. n. 41/1995);
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis, D.L. n. 41/1995).

SI NO
_____ _____

Il contribuente si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?

(ad es. allevamento di animali o produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), TUIR).

SI NO
_____ _____

ATTENZIONE

L'esercizio di tali attività è incompatibile con il regime agevolato soltanto in vigenza del regime stesso: in sostanza, l'aver esercitato una delle predette attività nell'anno precedente all'ingresso del regime, consente invece l'adozione del regime forfetario.

Soggetto non residente?

SI

NO

ATTENZIONE

Per i contribuenti forfetari sono esclusi i non residenti, con un'eccezione, qualora tali soggetti:

- siano residenti in uno Stato membro UE o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) che assicurino un adeguato scambio di informazioni;
- e producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

In presenza di queste due caratteristiche, i soggetti possono accedere al regime forfetario.

Il contribuente in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi?

SI

NO

Il contribuente è socio di società di persone, S.r.l. trasparente o associazione professionale?

SI

NO
